

persona offesa, purché proporzionata al danno subito (*talio*), o addirittura la reazione di tutta la comunità attraverso uno qualunque dei suoi membri (caso di dichiarazione di *sacertas* del colpevole).

Lentamente, ma sicuramente, si venne insomma consolidando, negli ambienti sociali precittadini, la coscienza che gli uomini disponessero di un'ampia sfera di autonomia volitiva entro la cerchia delle proibizioni del *fatum*. Autonomia che fu concepita non più soltanto come libertà dell'azione singola, ma anche come possibilità di determinare convenzionalmente ed in via generale, a condizione di non incorrere nello sfavore dei *numina*, anzi previe opportune pratiche di propiziamento degli stessi, ulteriori limitazioni della libertà di agire dei consociati.

Sia ben chiaro che questa autonomia volitiva non fu mai confusa, né alle origini né in tempi avanzati, con l'arbitrio, cioè con la possibilità di decidere incondizionatamente checchessia. Al contrario, i Romani ebbero sempre la convinzione che nessuna decisione di carattere generale o speciale, in materia pubblica o privata, fosse valida senza il favore, richiesto attraverso i riti opportuni, delle divinità interessate. Su tutta la vita pubblica e privata romana, prima del trionfo del cristianesimo, pesò infatti l'esigenza suprema della *pax deorum*, dell'assenso esplicitamente o implicitamente manifestato dagli dei.

56. Tra le norme di condotta che si formarono nel seno delle comunità preciviche, come espressione dell'autonomia normativa implicata dal concetto primitivo e italico del *fatum*, acquistarono per prime una definizione propria e caratteristica quelle create mediante convenzioni implicite degli antenati e confermate dalle consuetudini degli stessi (*mores maiorum*). Tali norme costituirono il sistema che si disse del *ius*.

La connessione del concetto di *ius* con quello di *fas*, e in genere con l'idea del *fatum*, sebbene negata da alcuni, non può formare oggetto di seri dubbi, pur se le fonti di epoca storica, di cui disponiamo, mostrano con tutta evidenza di considerare il *fas* ed il *ius* come due concetti nettamente distinti: il *fas* come 'lex divina' e il *ius* come 'lex humana'. Ma il punto veramente difficile è questo: se la concezione del *fas* e del *ius*, che appare nelle fonti dei tempi storici, corrisponda alla concezione originaria oppur no. Vi è, infatti, chi intende il *fas* originario come un insieme di comandamenti divini, cui si contrappose il *ius* di provenienza esclusivamente umana; e vi è invece chi assume che la concezione originaria del *ius*, essendo stata indubbiamente imparentata con quella del *fas*, fu anch'essa nel senso di un complesso di norme poste dalle divinità ed accettate supinamente dagli uomini.

Secondo noi, il delicato problema va risolto tenendo presente che, come abbiamo visto (n. 54), i primitivi non ebbero un concetto esauriente di *fatum*, ma solo le idee specifiche del 'nefas esse' e del 'fas esse'. La parentela *ab origine* del *ius* col *fas esse* è innegabile, ma non va confusa con una improbabile (e poco credibile) parentela del *ius* con tutti i valori del *fatum*, e quindi anche col *nefas esse*.

Il significato di *fas* non può intendersi, se prima non si intenda il significato di *nefas*, perché (posta sempre la inesistenza di un concetto originario e complessivo del *fatum*) è evidente che il *nefas* costituisce del *fas* il presupposto logico e storico. Invero, se *fas* significa 'lecito' e *nefas* significa 'illecito', è chiaro che la volontà divina non può essersi manifestata ai primitivi attraverso la determinazione del *fas*, ma attraverso quella del *nefas*. I primitivi, perciò, quando avvertirono la necessità di imporre dei limiti alla loro libertà naturale, attribuirono questi divieti, queste limitazioni alla volontà dei *numina*, e cominciarono così col formulare il concetto di *nefas*. Solo in un secondo momento essi passarono a concludere che tutto ciò che non fosse *nefas* fosse, per conseguenza, lasciato alla loro autonomia volitiva, a titolo di *fas*.

Il *fas* fu, dunque, concepito *ab origine* come conseguenza indiretta della volontà divina. *Fas* fu il 'non *nefas*', fu la sfera di libertà lasciata dai *numina* agli uomini. Fu quindi, per definizione, l'espressione della volontà umana, sia pur condizionata dalle limitazioni del *nefas*. Tanto come sostantivo, quanto come predicato, la parola stette ad indicare un concetto formalmente positivo (il 'lecito'), ma sostanzialmente negativo, cioè il 'non vietato dai *numina*'.

Stabilita l'umanità del *fas*, ne consegue che a maggior ragione deve ritenersi l'umanità del *ius*, il quale non può altrimenti spiegarsi, se non come una determinazione, una specificazione più evoluta del *fas*, anch'essa, beninteso, condizionata dalle limitazioni del *nefas*. Nel quadro del *fas*, di ciò che era permesso, che non era vietato dai *numina*, il *ius* rappresentò qualcosa di determinato, di stabilito, di fissato positivamente: un potere, un precetto, una facoltà, un giudicato. E si noti che, se non è concepibile un *ius* che sia *nefas*, è tuttavia pienamente concepibile un *fas* che non sia anche *ius*. Non tutto quello che fosse genericamente *fas* fu, quindi, per i Romani specificamente *iustum*.

La nostra tesi è, concludendo, che il *ius* rappresenti una evoluzione dell'idea del *fas* e sia, più precisamente, l'espressione dell'uso che gli uomini hanno fatto della libertà ad essi lasciata dagli dei: uso concretatosi nella determinazione di ulteriori limiti e divieti, oltre quelli del *nefas*. Per ciò appunto il *ius* si manifesta come un sistema distinto da quello del *fas-nefas*, eppure con esso collegato. Per ciò appunto il *ius*

si rivela come il concetto più evoluto, che, arrestando la produttività del *fas-nefas*, si è surrogato ad esso nella creazione di principi di condotta, di cui gli umani hanno sentito la necessità per dare ordine alle loro relazioni sociali.

Ecco quindi perché non inesattamente i Romani delle età posteriori qualificarono il *fas-nefas* come *lex divina* ed il *ius* come *lex humana*, sebbene ad essi sia molto probabilmente sfuggito che questa diversità genetica delle due precettistiche non significava affatto antitesi fra le medesime, non implicava menomamente la profanità *ab origine* del *ius*, che sorse invece come espressione di una attività umana, sì, ma inserita nel quadro della permissione divina. E la derivazione attendibile di 'ius' ('*iou-*') dalla radice indo-europea '*yaos*' ('*yau-*', '*ya-*'), che dà l'idea della elevazione verso gli dei, dell'invocazione della grazia divina, conferma pienamente queste intuizioni, perché spiega ad un tempo la radice umana del *ius* e l'inserimento di esso in un riquadro divino (i divieti del *nefas*), nonché la sua cosciente e voluta subordinazione a quella *pax deorum* che stava agli uomini di propiziarsi e di conquistarsi.

57. Il concetto di *ius* non abbracciò ogni e qualsiasi precettistica normativa formatasi nella sfera del *fas*, ma si limitò, come si è accennato, alle norme prodottesi mediante convenzioni tacite degli antenati e rese certe e ferme attraverso i *mores maiorum*. Fuori del *ius*, nella sua configurazione precittadina prima e arcaica poi, rimasero dunque, come diverse e indipendenti espressioni del *fas esse*, sia i *foedera* intervenuti tra i *patres gentium* sia le stesse *leges regiae*.

Questa dottrina, che è corrente tra gli storiografi del diritto romano, è stata, peraltro, posta in discussione da certi studiosi, a parere dei quali, dalle origini sino a tutto il periodo classico, i Romani non avrebbero mai nutrito la concezione che alcuni istituti del loro diritto fossero di formazione consuetudinaria e ripetessero, in particolare, la loro obbligatorietà giuridica dalla conformità ai *mores maiorum*. La concezione tipicamente arcaica degli istituti giuridici romani, che noi oggi definiamo come consuetudinari, sarebbe stata che tali istituti dovessero la loro 'giuridicità' esclusivamente al fatto di corrispondere, per esserne derivati, ad un 'diritto naturale originario di Roma'. I *mores maiorum* sarebbero stati, tutt'al più, richiamati, in questa o in quella occasione, per dimostrare il rispetto portato dagli antenati agli istituti giuridici originari.

Bisogna ammettere che in questa tesi non manca qualcosa di vero e di importante. Essa mette in guardia, infatti, dal ritenere, troppo semplicisticamente, che i *patres* precittadini e dell'età arcaica abbiano potuto costruire il concetto, indubbiamente complesso ed evoluto, della consuetudine come fonte di obbligatorietà giuridica o comunque come fatto normativo. Ma anche il concetto di diritto naturale della

stirpe è un concetto evoluto, forse anche più evoluto di quello di consuetudine. Ora ciò a cui non si è posto mente è che, nella ricostruzione corrente dell'antico *ius*, la fonte dello stesso non è vista puramente e semplicemente nei *mores*, cioè nella consuetudine in astratto, ma è vista nei *mores 'maiorum'*, cioè in un valore concreto, individuato, correlato ad una indicazione autoritativa precisa e sicuramente molto rispettata dagli antichi: quella dei *maiores*, cioè degli antenati, passati con la morte al rango di divinità tutelari delle *gentes* e delle *familiae*.

A nostro avviso, pertanto, è incredibile che il concetto del 'diritto naturale della stirpe' possa essere stato realmente operativo alle origini del diritto romano. Non è credibile, cioè, che i primitivi abbiano qualificato *ius* un istituto, piuttosto che un altro, esclusivamente perché quell'istituto rispondeva ad una generale e sentita esigenza della stirpe. Questo sarà stato, indubbiamente, il motivo sociale, pregiudiziale, per cui l'istituto si sarà avviato a diventare giuridico. Ma è ragionevole pensare che, se un istituto è stato sentito e concepito come *ius*, e quindi come obbligatorio, anzi come immutabile, ciò sia avvenuto proprio e soltanto in forza del rispetto portato dai consociati ad una autorità ritenuta indiscutibile. La quale autorità, escluso che possa essere stata vista nei *numina*, sarà stata scorta, appunto, o nel capi gruppo o più probabilmente nei *mores maiorum*, di cui buon ricordo conservano ancora le fonti di cognizione dell'età storica.

58. Il collegamento del *ius* all'autorità dei capigruppo, la derivazione delle sue norme dalla volontà di questi ultimi, costituiscono, contro la dottrina tradizionale da noi accolta, un orientamento variamente affermato in certi recenti studiosi, secondo i quali per *ius* si intesero in origine i comandi espressi dal *rex*, cioè tanto le *leges* da lui dettate in termini generali quanto le sentenze da lui pronunciate nelle liti individuali.

Taluni rappresentanti di questo orientamento sostengono, in particolare, che il primo nucleo del *ius* sarebbe scaturito dalla risoluzione delle liti mediante duelli ordalici, o 'giudizi di dio', di cui la procedura privata romana avrebbe serbato ancora le tracce, sin verso la fine del sec. I a.C., nella cd. *legis actio per sacramentum* (n. 71). Anzi vi è stato addirittura chi ha adombrato la tesi che il *ius* fosse essenzialmente il prodotto, il risultato finale dell'azione promossa dai singoli per la difesa, contro i loro avversari, dei propri interessi. Ma, a nostro avviso, l'iter storico di gran lunga più probabile è sempre quello per cui da un'età antichissima, nella quale la *iuris dictio* del *rex* altro non era che *iuris interpretatio* (cioè enunciazione dei principi del *ius*, in relazione ad una fattispecie prospettata dalle parti, come criterio di giudizio per un arbitro), si sia passati in Roma, con i *reges* etruschi, importatori dell'*imperium*, alla pratica imposizione della *dictio iuris* ai contendenti. Solo nella fase etrusco-latina i litiganti furono, dunque,

cui, viceversa, le *personae alieno iuri subiectae* furono considerate in età storica soggetti *iure publico*, è da ricercarsi esclusivamente nel fatto che il germe del diritto pubblico romano fu costituito da un ordinamento (peraltro molto frammentario e incerto) che fu diverso dal *ius Quiritium* e fu esterno rispetto ad esso.

Nulla vi è da dire, dopo il parecchio che già si è detto, a chiarimento del carattere di religiosità del *ius Quiritium*, considerato come specifica espressione del *fas* (n. 56). Qualche parola in più merita invece la caratteristica dell'immutabilità.

La immutabilità del *ius Quiritium* fu una peculiarità strettamente connessa col fatto che quel sistema giuridico si sostanziò in *mores maiorum*.

A questo proposito va tenuto presente che il *ius* non fu per i *Quirites* un ordinamento qualunque, ma fu un ordinamento specificamente caratterizzato dalla sanzione dei *mores maiorum*. Non soltanto, perciò, esso fu considerato obbligatorio, cioè non derogabile dai destinatari, ma fu considerato definitivo, cioè non mutabile in alcun modo. E questa definitività o immutabilità era la ovvia conseguenza di due premesse, delle quali l'una di natura logica e l'altra di natura religiosa. Dal punto di vista logico, è chiaro che, posta l'equazione '*ius = mores maiorum*', non era pensabile la mutabilità del *ius*, per il fatto che i *mores maiorum*, cioè i *mores* degli antenati defunti, erano un fatto, come suol dirsi, irreversibile. Dal punto di vista religioso, è comprensibile che i *Quirites* avessero un sacro rispetto per i *mores* dei loro *maiores*, passati con la morte nel novero delle divinità (*di parentes*), e perciò non osassero ritoccarli neppure quando ne risultasse notevolmente evidente la non rispondenza alle mutate esigenze sociali.

I *Quirites*, insomma, non negarono il carattere di ordinamenti degni di ogni rispetto ai principi posti dai *foedera* dei *patres gentium* o dalle *leges* dei re. Essi si limitarono a non riconoscere loro il carattere di *ius* e l'immutabilità con esso connessa. Questi ordinamenti furono, dunque, esterni al *ius* e subordinati ad esso, nel senso che non era concepita la possibilità che essi comunque modificassero quanto risultasse stabilito dal *ius*.

61. Per meglio intendersi sul concetto di *ius Quiritium*, occorre, tuttavia, indugiare nella ricostruzione del concetto genuino di *lex* nel periodo storico corrispondente (sec. VIII-VI a. C.). Tale concetto è stato sicuramente alterato dall'incomprensione della tradizione romana successiva e dalle sue anacronistiche anticipazioni.

Il termine '*lex*', deriva dall'etimo indoeuropeo '*lag*', che significa 'dire, pronunciare'. In senso etimologico, dunque, *lex* altro

concetto non adombra, se non quello dello 'stabilire espressamente un certo regolamento': il che, come è chiaro, può essere fatto tanto dall'autorità statale (relativamente ad argomenti di interesse collettivo), quanto da un privato o, in base ad accordo, da due o più privati (in ordine a materie di interesse privato). In particolare, le fonti romane sono ricche dell'uso di '*lex*', adoperata non solo nel senso di 'provvedimento statale', ma anche nel significato di 'manifestazione di volontà privata' (cd. *lex privata*: disposizione di ultima volontà, clausola convenzionale ecc.).

Orbene, le fonti di cui disponiamo parlano talvolta di '*leges regiae*', cioè di provvedimenti emessi dai leggendari *reges* dei sec. VIII-VI a. C., e sin qui nulla di strano, dato che è ben presumibile che gli antichissimi *reges* abbiano potuto emanare delle *leges*: o nella qualità, appunto, di portavoce dei *patres* o anche, nella fase etrusco-latina, sulla base del loro *imperium* militare e politico. Strano, anzi incredibile, è, invece, che queste *leges* siano state, come pure in qualche testo si legge, votate dai *comitia curiata*, i quali non sembra abbiano avuto altra funzione che di audizione dei deliberati dei capi (n. 32). Sorge, quindi, inevitabile l'ipotesi che questa tradizione sia falsa.

Probabilmente le antichissime *leges regiae* furono anche dette '*curiatae*', in quanto comunicate ai comizi curiati, e probabilmente l'annalistica dei sec. III-II a. C., fantasticando su questa denominazione, illazionò che le *leges curiatae* fossero state designate così per motivi analoghi a quelli, per cui le leggi votate dai comizi centuriati erano dette '*leges centuriatae*' e quelle votate dai comizi tributi erano dette '*leges tributae*': cioè perché le leggi regie, oltre che comunicate ai comizi curiati, sarebbero state sottoposte ad una procedura di voto e di approvazione da parte degli stessi. Forse a queste fantasie antiquarie dei sec. III-II a. C., se non addirittura (come pure è stato sostenuto) ad una deliberata falsificazione del secolo successivo, è da attribuire la raccolta di *leges regiae* denominata *ius Papirianum*, di cui aveva notizia, ma non conoscenza diretta, il giurista classico Pomponio (n. 227), il quale la attribuiva all'epoca di un improbabile Sesto Papirio vissuto ai margini dell'età regia.

In queste conclusioni la dottrina romanistica moderna può dirsi pressoché unanime. E pressoché concorde la romanistica moderna è anche in ordine ad un altro punto, relativo al vero carattere delle *leges regiae*. È fortemente presumibile, cioè, che le vere *leges regiae* concernessero sopra tutto argomenti sacrali, e che fossero emanate dai *reges* sopra tutto in quanto capi dei culti quiritari ed interpreti dei *desiderata* divini circa i riti da compiersi in onore delle divinità.

Invero, se si esaminano gli istituti che le fonti asseriscono introdotti da *leges regiae*, appar più che chiaro che alcuni di essi, e più precisamente quelli a carattere strettamente politico, difficilmente possono essere stati creati da un momento all'altro, ma sono venuti in essere, con tutta probabilità, attraverso un processo formativo di natura consuetudinaria. Tali sono il caso, ad esempio, della divisione del popolo in *patricii* e *plebei*, in *patroni* e *clientes*, o quello dell'istituzione del *senatus*, e via dicendo, che Dionigi di Alicarnasso semplicemente attribuisce a pretese leggi e iniziative di Romolo. Le altre discipline attribuite dalle fonti, e molto più attendibilmente, alle *leges regiae* sono invece tutte di argomento religioso.

Di conseguenza, essendo state eliminate le *leges regiae* dal novero delle fonti del *ius Quiritium*, diviene essenziale, ai fini di una ricostruzione approssimativa del contenuto di quest'ultimo, riferirsi a quelli che dovettero presumibilmente essere i *mores maiorum* della comunità romana nella fase latino-sabina e nella fase etrusco-latina della storia arcaica.

62. Alla fine del sec. VI a. C. il sistema del *ius Quiritium* era ormai sufficientemente precisato ed articolato nei suoi istituti fondamentali. Si trattava di un sistema normativo estremamente semplice, strettamente corrispondente alle più immediate ed evidenti esigenze della società quiritaria, informato infine, come ogni diritto primitivo, alla più rigorosa economia dei mezzi giuridici, i quali si concentravano in un minimo numero di atti di autonomia, che venivano adattati alle più svariate situazioni. Sintomo dell'alta antichità del *ius Quiritium* è anche il fatto che esso non sembra aver preso in considerazione, per disciplinarlo, il fenomeno del credito; un fenomeno economico, la cui diffusione in Roma acquistò caratteri di qualche rilievo soltanto nel sec. V a. C. (n. 70).

L'ordinamento interno delle *gentes* e delle *familiae* sfuggi, come si è detto, alla regolamentazione del *ius Quiritium*, che si limitò a determinare chi fosse qualificato a rappresentare il gruppo nei rapporti con gli altri gruppi. Tale qualifica fu riconosciuta, dopo il decadimento delle *gentes*, al capostipite maschio e pubere della *familia* (*paterfamilias*).

Privi di capacità giuridica furono per non poco tempo considerati i maschi impuberi e le donne: in caso di scomparsa del *pater* essi passavano a far parte (i primi sino al raggiungimento della pubertà, le seconde, almeno nei tempi più antichi, per sempre) della *familia* del successore. Pertanto la morte di un *paterfamilias* implicava la scissione della sua *familia* in tante *familiae* per quanti erano i suoi *fili* maschi e puberi di primo grado (ognuno dei quali diventava, dunque, *paterfamilias* a sua volta). Ai *fili* impuberi questa situazione giuridica

di *paterfamilias* fu riservata (quando si passò a ritenerli giuridicamente capaci) solo subordinatamente al conseguimento della *pubertas*.

Non è chiaro come si denominasse usualmente la situazione attiva del *paterfamilias* nei confronti degli altri soggetti dell'ordinamento quiritario (tutti tenuti a rispettare il libero e pacifico esercizio delle sue facoltà di disposizione in ordine alla propria *familia*): le fonti suggeriscono terminologie varie ('*potestas*', '*manus*', '*mancipium*'), tra le quali presceglieremo, a soli fini di intesa, la terminologia di *mancipium*, che è anche la più frequentemente usata.

La *familia* quiritaria era perciò un complesso di oggetti giuridici, di cui era responsabile ed esponente verso la comunità il *pater*. Essa era costituita: a) dai *fili*, *nepotes ex filio*, *pronepotes* ecc., tutti denominati *fili* *familias*, in quanto nati posteriormente al *pater* (*adgnati*); b) dagli *adrogati*, cioè da *patres familiarum* liberamente assoggettatisi mediante *adrogatio* al *pater*, e quindi ridotti, in una con i propri *fili*, in condizione di *fili* *familias*; c) dalle *adgnatae* o *filiae familias*; d) dalle *mulieres in manu*, cioè dalle mogli del *pater* e dei suoi *fili*, tutte acquisite alla potestà del *pater* e quindi *filiarum loco*; e) dai *liberi* acquistati presso altre *familiae* (detti poi, propriamente, *mancipia*); f) dai pochi *servi*, cioè dai prigionieri non uccisi, ma conservati (*servati*) per il lavoro; g) dalla *domus* (dall'etimo indo europeo '*dham*' = '*fam*' = '*familia*'), con il piccolo orto (*heredium*) circostante; h) dagli animali domestici destinati ai lavori agricoli ed ai servizi familiari (*animalia quae collo dorsove domantur*: buoi, muli, asini, cavalli); i) dalle altre cose mobili, in quanto funzionalmente necessarie alla *familia*, cioè dagli attrezzi per la coltivazione (*instrumentum fundi*).

Basta uno sguardo all'elenco di questi cespiti per intendere che la *familia* non era concepita come fonte di reddito, cioè come ricchezza che fosse oggetto di sfruttamento da parte del *pater* a fini di produzione di altra ricchezza, ma era piuttosto concepita come una sorta di 'impresa', che era volta, sotto la direzione del *pater*, a produrre ricchezza mediante lo sfruttamento dei beni economici esterni ad essa (principalmente, le terre da pascolo). Né la ricchezza prodotta (principalmente, il bestiame da mandria e da gregge) era considerata elemento integrativo della *familia*: al contrario, essa era a disposizione del *pater* a titolo di *pecunia*, cioè come bene extrafamiliare in ordine al quale il *pater* non era titolare di *mancipium*, ma di semplice *possessio*, indifferente al *ius Quiritium*. Quando, nella fase etrusco-latina, prese corpo l'agricoltura intensiva, praticata essenzialmente dalle famiglie plebee (n. 19), il concetto di *familia* si estese lentamente anche ai terreni agricoli circostanti l'*heredium* e coltivati a titolo stanziale, ma non si estese né al bestiame da allevamento né ai prodotti agricoli, che furono tuttora considerati *pecunia* in possesso extragiuridico del *pater*. Solo nella fase di crisi della *civitas* quiritaria la diversa valutazione sociale dei singoli elementi costitutivi della *familia* e il consolidamento di una *pecunia* extrafamiliare fecero sì che si incominciasse a profilare, ancora molto rudimentalmente, una scissione del *mancipium* in quattro

distinte categorie di rapporti giuridici assoluti: la *patria potestas*, avente per contenuto i poteri illimitati del *pater sui filii* e sui soggetti assimilati (gli *adrogati*); la *manus maritalis*, avente per contenuto i poteri del *maritus* o del suo *paterfamilias* sulla *uxor*; la *potestas sui Mancipia*, cioè sui *liberi* acquistati presso altre *familiae*; e finalmente il cd. *dominium ex iure Quiritium sui servi*, sugli animali subumani e sulle cose inanimate immobili e mobili. Il *dominium ex iure Quiritium* (terminologia, si tenga ben presente, diffusasi solo nel successivo sec. I a.C.) si avviò ad essere quindi concepito come un potere giuridico assoluto del *paterfamilias* su tutte le 'ricchezze' rientranti nella *familia*; ma *servi* e *res familiares* del catalogo originario (e in più, per estensione, i *fundì in agro Romano*) furono qualificati *res Mancipi*, mentre ogni altro cespite rientrò nella categoria delle *res nec Mancipi*. Vedremo a suo tempo le rilevanti differenze di regime giuridico connesse a questa distinzione (n. 130).

Era impensabile che il *paterfamilias* alienasse *inter vivos* ad altri tutti i suoi poteri sui cespiti familiari (e particolarmente quelli sulla sede domestica: la *domus* e l'*heredium*), ma era ben possibile che egli, in vista di una migliore funzionalità dell'organismo familiare, cedesse ad altri i cespiti esuberanti (o acquistasse da altri *patres* i cespiti che gli mancavano): *servi*, *animalia quae collo dorsove domantur*, *liberi*, *mulieres* da marito. A queste attività si procedeva in origine col sistema della *vindicatio*: davanti a qualche testimone, il *pater* acquirente affermava il cespite, affermando che esso era di sua spettanza (es.: '*aiò hanc rem meam esse*'), e il *pater* alienante confermava con la sua presenza, e il suo silenzio, l'acquisizione. Dopo l'istituzione dell'*exercitus centuriatus* sorse il problema di disciplinare meglio le operazioni (che non di rado erano fatte a titolo oneroso, cioè contro prestazione di congrua *pecunia*) perché da esse dipendeva una variazione del *census* familiare, così importante per l'ammissione dei plebei alla *classis* (o alle centurie *infra classem*). Il procedimento si svolse, pertanto, o davanti al *praetor* comandante dell'esercito (e in tale ipotesi si parlò di *in iure cessio*), oppure col sistema, che fu il più diffuso, della *mancipatio*: un *libripens* (portatore di bilancia) pesava l'*aes rude* (cioè il bronzo non coniato dato in cambio) alla presenza delle parti e di cinque testimoni *puberi*, che fossero quindi membri dell'esercito, e l'acquirente affermava, davanti ai convenuti, di essere egli il titolare del rapporto invece dell'alienante. Ma l'acquisto di un oggetto giuridico altrui poteva avvenire anche senza un atto di autonomia posto in essere dalle parti, per il solo fatto che l'acquirente avesse usato dell'oggetto pubblicamente e senza contestazioni, per un congruo periodo di tempo (un paio di anni per i *fundì*, un anno per le *ceterae res*): nel qual caso si parlava di *usus*.

Ai vasti poteri di disposizione *inter vivos* dei cespiti familiari non corrispondevano poteri altrettanto estesi del *paterfamilias* di disporre di quei cespiti per dopo la sua morte. La scissione della sua famiglia tra i *filii* di primo grado (i cd. *heredes sui*) era un effetto che si produceva *ipso iure* e che egli non poteva né impedire né modificare.

Gli era solo concesso di disporre della *pecunia* (e più avanti nel tempo anche delle *res familiares* considerate come ricchezza), sottraendola alla divisione e attribuendola a chi (discendente o estraneo) egli indicasse mediante i cd. *legata* (da '*legem dicere*'), cioè mediante dichiarazioni di ultima volontà fatte davanti a testimoni. I *legata* fatti nella imminenza della battaglia davanti ai commilitoni schierati costituivano, in particolare, il cd. *testamentum in procinctu*. Se poi mancavano i discendenti, il *pater* poteva, allo scopo di garantire la sopravvivenza della sua *familia*, assumere sotto la sua potestà un altro *pater* (con relativa famiglia): il che comportava, come sappiamo (n. 33), l'assistenza dei *comitia curiata* e dava luogo alla *adrogatio*, anche detta *testamentum calatis comitiis*. Mancando il successore (naturale o *adrogatus*), i cespiti delle *familiae* patrizie andavano alla relativa *gens* (ed erano ripartiti tra le famiglie della stessa), mentre i cespiti delle *familiae* plebee divenivano *res nullius*, a disposizione del primo occupante.

Sopra tutto dopo l'istituzione dell'*exercitus centuriatus*, costituito un grosso problema, principalmente per le *familiae* plebee (la cui importanza militare e sociale, si ricordi, era correlata al *census*), quello di evitare il più a lungo possibile la divisione delle ricchezze familiari tra i *filii*. A questo fine servì la prassi del *consortium erecto non cito*: i *fratres* rimanevano volontariamente uniti, come se il *pater* non fosse morto, attribuendo ad uno tra loro le funzioni direttive del gruppo. L'istituto ebbe tanto successo che fu adottato, a titolo imitativo, anche da *patres familiarum* tra loro estranei (*consortium ad exemplum fratrum suorum*).

63. Il *ius Quiritium* si limitava, come è stato già rilevato, ad una precettistica dei rapporti intergentilizzi e interfamiliari, senza curare la predisposizione di mezzi di costringimento degli eventuali inosservanti al suo rispetto. Tuttavia sarebbe erroneo ritenere che, per conseguenza, la trasgressione di esso fosse libera ed imperseguibile. La persecuzione ed il costringimento, ove necessario, degli inosservanti, affinché si riducessero al rispetto del *ius* violato, rientrava nell'ordine del *fas-nefas*, ed era, più precisamente, un aspetto del *fas*: di quel *fas*, di cui il *ius* altro non costituiva se non una 'sezione' o parte.

La reazione contro i trasgressori del *ius* era *fas*. Pertanto chi della trasgressione avesse sofferto era autorizzato, a titolo di *fas*, a reagire, se volesse, contro l'inosservante, sempre che proporzionasse la sua reazione alla lesione ricevuta. Tale reazione, vista sotto l'aspetto materiale, si disse *actio*, e, vista sotto l'aspetto della proporzione all'offesa, si disse *talio* (da *talis*), 'contrappasso'.

Caratteristiche dell'*actio*, nell'ambito del *fas*, furono la facoltatività e la proporzionalità. La persecuzione del trasgressore del *ius* era rimessa esclusivamente all'iniziativa ed alle possibilità con-

crete di costringimento dell'offeso, o meglio del capo del gruppo offeso. D'altro canto, l'*actio* non poteva eccedere l'entità dell'offesa senza creare a favore della controparte la possibilità di agire a sua volta per la riparazione di questo illecito eccesso.

Le condizioni cui l'esercizio dell'*actio* era sottoposto fanno intendere quanto grande e sentito fosse il bisogno, nei *Quirites*, di essere ben certi dell'esistenza e dei limiti della loro *actio*. Questa esigenza di certezza non poteva essere soddisfatta dai comuni cittadini, dato il carattere complesso e misterioso del *ius Quiritium*, privo di fonti scritte e tanto intimamente connesso con la religione. Di qui il sorgere, sin dai primissimi tempi, della funzione della *iuris interpretatio* o *iuris dictio*, esercitata dal *rex*, capo dei culti cittadini. Col sopravvenire della fase etrusco-latina, quando il *rex* fu munito di *imperium*, le cose sostanzialmente non cambiarono di molto, salvo che la *iuris dictio* regia acquistò un carattere particolarmente autorevole ed ai *cives* apparve indispensabile (e cioè praticamente obbligatorio) ricorrervi in caso di controversia.

Ebbe luogo così un inizio di differenziazione tra la pura *interpretatio iuris* e la funzione del *ius dicere*. La prima passò ad essere esercitata dai *pontifices*, come un'attività di rivelazione del *ius* svolta ' *in hypothesi* ', cioè in base all'esposizione del caso fatta da una delle parti allo scopo di essere informata della consistenza delle proprie ragioni. La seconda fu invece tuttora esercitata dal *rex* nella sua veste di *magister populi*, di titolare di un *imperium*, il quale gli consentiva di esercitare efficacemente una *coercitio* contro tutti coloro che turbassero ingiustamente l'ordine sociale. Secondo noi, peraltro, la *iuris dictio* non fu esplicitamente e direttamente imposta ai *Quirites* come mezzo di risoluzione delle loro controversie, ma fu implicitamente ed indirettamente resa necessaria dal timore che il sottrarsi all'*actio* avversaria o l'eventuale inconscia esorbitanza dai limiti della propria *actio* potessero determinare l'intervento punitivo dell'*imperium* regio. Fu interesse, perciò, tanto dell'attore quanto del convenuto incontrarsi davanti al re, *in iure*, per sentir interpretare autoritativamente il *ius* in relazione alla lite concreta, onde rimettersi senz'altro a quella così autorevole interpretazione. Nel caso, poi, che le parti, pur essendo d'accordo sui termini del regolamento applicabile alla controversia, non lo fossero circa gli elementi concreti della controversia stessa (l'accertamento di un fatto, di una quantità, di una qualità ecc.), era altresì loro interesse accordarsi nella scelta di un arbitro, o *iudex privatus*, che procedesse imparzialmente all'accertamento di merito, sulla base degli elementi di prova da

esse adottati, e formulasse pertanto il suo relativo parere (o '*sententia*').

64. Per quanto attiene al problema dello sviluppo del *ius Quiritium*, vero è che questo si accrebbe attraverso l'aggiungersi di nuovi *mores maiorum* ai più antichi. Tuttavia il fenomeno non fu, in pratica, così semplice come potrebbe supporre.

La funzione delicatissima dell'identificazione dei *mores* da considerarsi come *maiorum*, e quindi, oltre tutto, rivestiti di un particolare carattere di religiosità, non era certamente esercitabile dai *Quirites* singolarmente e privatamente perché avrebbe dato luogo a dubbi e controversie senza fine. Anche per ciò si rese, sin dall'inizio, indispensabile la *iuris interpretatio* del *rex* e dei *pontifices*, da cui derivò la posteriore *iuris dictio* del *rex* etrusco-latino.

Orbene, non vi è dubbio che fu, in effetti, dalla *interpretatio iuris* e dalla *iuris dictio* che scaturì lo sviluppo del *ius Quiritium*. Queste funzioni, formalmente dichiarative, furono sostanzialmente costitutive di ogni nuova determinazione del *ius Quiritium*: sia perché esse monopolizzavano di fatto la conoscenza del *ius Quiritium*; e sia perché l'autorità di chi le esercitava (il *rex* ed i *pontifices*) era, per motivi religiosi e per motivi politici, incontestabile dai *Quirites*.

Il segreto delle indagini che il *rex*, nel suo intimo, e i *pontifices*, nelle loro adunanze a porte chiuse, esercitavano per l'identificazione del *ius Quiritium* non fu violato dagli antichi e non potrebbe certamente essere violato, a distanza di tanti secoli, da noi. Pertanto, se, da un lato, possiamo con sufficiente sicurezza ritenere che la funzione di mero accertamento del *ius* non portava a discriminazioni contrastanti con gli accertamenti già resi noti in precedenza, d'altro canto non possiamo essere affatto sicuri che *rex* e *pontifices* non contrabbandassero per *mores maiorum* di formazione più recente principi escogitati, più o meno intenzionalmente, da loro stessi. È probabile, anzi, che, nell'attività del *rex* e dei *pontifices*, nonché nella stessa coscienza dei *Quirites*, l'attività di accertamento dei *mores maiorum* e l'attività di creazione, sotto veste di *mores maiorum*, di nuovi principi del *ius Quiritium* si confondessero tanto intimamente, che i *mores maiorum* erano, in un certo senso, sinonimo di *interpretatio* o di *dictio iuris*.

Di questa originaria confusione di concetti le tracce rimasero profondissime, come vedremo, almeno limitatamente allo scambio tra *mores maiorum* e *iuris interpretatio*, nella concezione che del *ius civile Romanorum* avrebbero avuto i giuristi dei periodi pre-classico e classico (n. 127).

§ 11. — IL 'IUS LEGITIMUM VETUS'

SOMMARIO: 65. Il *vetus ius legitimum*. — 66. Le fonti del *vetus ius legitimum*. — 67. La legislazione decenvirale. — 68. Il contenuto delle *leges XII tabularum*. — 69. Segue. Le norme correttive del *ius Quiritium*. — 70. Segue. Le norme in materia di *obligationes*. — 71. Segue. Le norme in materia di *actiones*. — 72. Segue. Le norme limitative delle reazioni private.

65. Nel passaggio dal sesto al quinto secolo a. C., il *ius Quiritium*, pur rimanendo pienamente vigente, si avviò rapidamente ad isterilirsi, cioè a perdere la capacità di arricchirsi di altre norme che facessero fronte alle nuove esigenze della vita sociale. Questo fenomeno, che si inquadra nel più ampio processo di crisi dell'ordinamento quiritario (n. 52), dipese essenzialmente dalla crescita dell'elemento plebeo e dalla sua progressiva unificazione in classe rivoluzionaria antipatrizia (n. 20-23).

Se la *plebs* avesse mirato ad una sua ammissione tra i *Quirites* della *civitas* gentilizia, il problema si sarebbe potuto risolvere, attraverso cedimenti successivi, con l'estensione ad essa del *ius Quiritium*, il quale, dunque, non sarebbe affatto diventato improduttivo. Ma si ricorderà che, a parte la viva riluttanza del patriziato a dividere i suoi privilegi con i *plebei*, furono sopra tutto gli stessi *plebei* a rifiutare la possibilità di inserirsi nella *civitas* gentilizia e di sacrificare a questo successo formale la sostanza economica del loro modo di vivere per famiglie dedite all'agricoltura intensiva. Il *ius Quiritium* della *civitas* gentilizia era compatibile solo sino ad un certo punto con la struttura socio-economica che stava alla base dell'*exercitus centuriatus* patrizio-plebeo. Ai *plebei* fu concesso, nel corso del sec. VI a. C., il *commercium* con i patrizi, vale a dire la capacità di acquistare (e di *vindicare* in giudizio) diritti 'ex iure Quiritium' di contenuto economico (su terre, su *animalia quae collo dorsove domantur*, su schiavi): per conseguenza, le loro *familiae* (e per esse i rispettivi *patres*) vennero ad ottenere, limitatamente a questi contenuti, riconoscimento e tutela dalla *civitas Quiritium*. Ma il *ius Quiritium* nella sua pienezza (il cd. 'ius Quiritium consequi') non fu loro elargito. Le famiglie plebee, da cui erano levati i *pedites* dell'esercito, costituivano quindi un corpo separato, che, se anche in parte fruiva dei benefici del *ius Quiritium*, era tenuto lontano dalla produzione di esso, dall'*interpretatio*, dalla *iuris dictio*.

I primi cinquanta anni del sec. V a. C. furono, ciò posto, anni di tensione anche sul piano ristretto, ma estremamente importante, del diritto, del *ius*. Nel quadro dell'azione rivoluzionaria di cui abbiamo parlato a suo tempo, la plebe si impegnò, su questo terreno, nello sforzo di arginare l'ulteriore estendimento di un *ius Quiri-*

tium patrizio alla cui creazione essa non prendeva parte; di contenere l'arbitrio del patriziato nell'interpretazione e nell'applicazione giudiziaria di quell'ordinamento; di ottenere che rivestissero dignità di diritto alcune nuove consuetudini frattanto insorte nella vita economica patrizio-plebea di Roma (prime fra tutte quelle relative alle *obligationes*, sorte e diffuse in connessione con la diffusione del fenomeno economico del credito). Si impegnò anche, e fortemente, la plebe per ottenere dai patrizi il *coniubium*, cioè l'ammissione a validi matrimoni misti patrizio-plebei (produttivi di figliolanza legittima patrizia ove il *maritus* fosse patrizio, e di figliolanza legittima plebea ove il marito fosse plebeo). Ma si badi bene: anche questa rivendicazione, comunque osteggiatissima dal patriziato, non si spinse al livello di una richiesta del *ius Quiritium*, che avrebbe reso patrizi i plebei; e non lo fu, si ripete, perché lo scopo ultimo dei plebei non era quello di essere integrati nel patriziato, ma era quello di far trionfare, come ordinamento romano, l'ordinamento centuriato.

Queste aspirazioni della plebe furono parzialmente (non totalmente) realizzate, tra il 451 e il 445 a. C., dalla legislazione decenvirale e dalla successiva *lex Canuleia de coniubio patrum et plebis* (n. 23). Una serie di *leges* che va differenziata e isolata da tutte le altre *leges* del periodo arcaico, in considerazione della funzione di completamento e di riforma che esse esercitarono nei confronti del *ius Quiritium*, e cui appunto perciò daremo, per meglio identificarla, la denominazione allusiva, ma non romana, di *ius legitimum vetus*. *Ius* 'legitimum' perché derivante da leggi, *ius* 'vetus' perché le leggi da cui derivò non furono (contrariamente a quel che riferisce la tradizione) *leges centuriatae* alla guisa di quelle dei tempi nuovi (e di là da venire) della *respublica*.

66. La storiografia romana ci presenta concordemente le *leges XII tabularum* come un corpo organico di leggi votate dai *comitia centuriata* e la *lex Canuleia* come un *plebiscitum* che acquistò efficacia di legge, impegnativa per tutti i Romani, in virtù dell'*auctoritas patrum*. La realtà è stata, peraltro, sicuramente diversa, perché nel sec. V a. C. i *comitia centuriata* ancora non esistevano (n. 36) e l'*exaequatio legibus dei plebiscita* era ancora ben lontana dalla sua realizzazione (n. 34).

Si trattò, dunque, nell'uno e nell'altro caso, di provvedimenti normativi emessi unilateralmente dalla classe patrizia (e per essa da suoi esponenti al sommo dello stato) per rispondere a richieste pressanti avanzate dalla plebe in sede politica (nel caso della *lex Canuleia*, mediante un plebiscito).

Il racconto della tradizione è noto (n. 23), ma va precisato. Sin dal 461 a.C. il *tribunus plebis* Terentilio Arsa, per dar sfogo alla richiesta plebea di introduzione del *connubium* e di abolizione del sistema di esecuzione personale sui debitori morosi, avrebbe proposto la nomina di una magistratura straordinaria con l'incarico di riformare l'ordinamento giuridico romano. Più tardi, nonostante la viva opposizione del patriziato, una commissione di cittadini si sarebbe recata in Grecia per studiarne le leggi, tra cui principalmente quelle date da Solone ad Atene nel 594 a.C. Nel 451 a.C. si sarebbe finalmente proceduto all'insediamento di un collegio straordinario di *decemviri legibus scribundis consulari potestate*, tutti patrizi, che avrebbero approntato dieci tavole di leggi, senza peraltro esaurire con ciò il lavoro della riforma. Rinnovato per il 450 a.C., pare con l'inserzione di due plebei al posto di due patrizi, il collegio, presieduto come già l'anno precedente dal superbo Appio Claudio, avrebbe mutato atteggiamento e avrebbe messo insieme altre due tavole di leggi ostili alla plebe, tra cui un divieto esplicito di *connubium* tra plebei e patrizi. Una rivolta di popolo avrebbe rovesciato i *decemviri* nel mezzo della loro attività e la legislazione sarebbe rimasta pertanto incompiuta, anzi con due *tabulae iniiquae*, quelle redatte nel 450 a.C., sulle dodici complessive. Comunque, i consoli Valerio e Orazio del 449 a.C., tra le altre iniziative prese per placare la plebe in agitazione, avrebbero anche pubblicato le tavole decemvirali sino ad allora redatte. Il divieto di *connubium*, dopo vivacissime polemiche tra il *tribunus plebis* Caio Canuleio e il patriziato senatorio, sarebbe stato abolito solo nel 445 a.C.

Prendere tutta per buona questa narrazione è davvero gravoso. A parte gli anacronismi già rilevati, a parte l'inverosimiglianza dell'ambasceria in Grecia (un'ambasceria effettuata in un'epoca in cui Roma era ben lontana da contatti diretti con quella nazione), insanabile è la contraddizione tra il fine conclamato della legge decemvirale e la circostanza che le *XII tabulae* non solo non abolirono l'esecuzione personale per debiti, ma addirittura ribadirono per esplicito il divieto di *connubium* tra patrizi e plebei. Chiaro che il nucleo della verità è soffocato dalle invenzioni della leggenda. Ma sino a che punto?

Vi è stato chi ha tentato di dimostrare che tutta la tradizione sulla legislazione decemvirale sarebbe il frutto di un concentramento e di una anticipazione di dati storici e che, viceversa, le *XII tabulae* si sarebbero formate in epoche diverse, posteriormente alla fine del sec. V a.C., e sarebbero state raccolte in unico corpo da Gneo Flavio, colui che sulla fine del sec. IV a.C. redasse il ed. *Ius Flavianum* (n. 127). Vi è stato chi, proseguendo più audacemente su questa strada, ha ipotizzato che il vero raccogliatore delle *XII tabulae* sarebbe stato, nel sec. II a.C., il giurista Sesto Elio Peto, autore del ed. *Ius Aelianum* (n. 152). Vi è stato, infine, chi, pur accettando la tradizione sul decemvirato, ha escluso che questo abbia espletato mansioni di riforma legislativa, aderendo, per quanto riguarda il punto della raccolta delle *XII tabulae*, alla tesi che le attribuisce a Sesto Elio. Se queste teorie estre-

miste dovessero essere accolte, le *XII tabulae* dovrebbero essere spazzate via dalla storia del diritto romano arcaico.

Per quanto ci riguarda, non indugeremo nella critica delle opinioni oltranziste ora ricordate, che sono ormai accantonate dalla dominante dottrina. Che il decemvirato vi sia stato e che vi sia stata una sua opera di formulazione di *leges* e di emanazione di *tabulae*, non si ha serio motivo di contestare. I punti nei quali la tradizione non può essere seguita sono, a prescindere da molteplici particolari di secondaria importanza, soltanto quelli che attengono al valore politico e giuridico della legislazione decemvirale.

67. Il valore politico delle *leges XII tabularum* non può essere consistito nel soddisfacimento delle specifiche rivendicazioni che la tradizione attribuisce alla plebe. Per meglio dire, non è ammissibile che la *plebs* si sia proposta quegli obiettivi immediati che la leggenda le attribuisce. Non si capirebbe il motivo per cui essa, alla fin dei conti, mostrò di considerare come un successo una legislazione che né addolcì i principi sull'esecuzione personale per debiti, né introdusse il *connubium* con i patrizi.

La *plebs*, in realtà, si prefisse e realizzò, come si è detto (n. 23), uno scopo alquanto diverso e molto più generico. Essa chiese ed ottenne che il *Ius Quiritium*, sino ad allora gelosamente custodito e manipolato dalla classe patrizia, fosse posto, nei suoi elementi fondamentali, alla portata di tutti, fosse estratto alla luce del sole e sottratto perciò al pericolo di interpretazioni parziali ed arbitrarie da parte della classe dominante. Il fine politico della *plebs* fu, insomma, quello della certezza del *Ius Quiritium* (nonché delle altre consuetudini patrizio-plebee frattanto sopravvenute) e le *XII tabulae*, non meno della successiva *lex Canuleia*, ebbero il carattere di una legge 'ottriata' dal patriziato alla plebe allo scopo di sedare i più gravi malcontenti della stessa.

Quanto al valore giuridico delle leggi decemvirali, è ormai certo che esso fu molto minore di quanto la tradizione romana insegna.

Evidentemente esagerata è la qualificazione delle *leges XII tabularum* come '*fons omnis publici privatique iuris*' assegnata da Tito Livio e del tutto fantasioso e arbitrario è il raccostamento delle stesse alla legislazione soloniana. L'esame spassionato dei frammenti e dei richiami conservatici, che non sono pochissimi, mostra, invece, ad un occhio critico, due cose: primo, che le *XII tabulae*, lungi dal 'codificare' il *Ius Quiritium*, si limitarono a formulare un certo numero di massime interpretative ed in parte modificative dei *mores maiorum*; secondo, che molto al di là della materia del *Ius Quiritium* la legislazione decemvirale non andò, si

che parecchie norme ad essa attribuite, e particolarmente le norme di *ius publicum* e di *ius sacrum*, in realtà non ne fecero parte. Il testo fu predisposto dai decemviri essenzialmente al fine di porre i Romani, fossero patrizi o plebei, di fronte a precise e non contestabili possibilità di affermare i loro diritti e di difenderli in giudizio. È significativo che le disposizioni più abbondanti e, al tempo stesso, più sicure riguardino, per quel che possiamo dedurre dai residui pervenuti a nostra conoscenza, il processo privato e le azioni processuali private.

Le *leges XII tabularum* furono *fons omnis privati* (ma non *publici*) *ius* in altro senso: nel senso che, a cominciare dal sec. II a. C., con Sesto Elio Peto, che primo le commentò ordinatamente (n. 152), esse assunsero la massima importanza per la giurisprudenza repubblicana, la quale, interpretando con molta audacia le loro formulazioni, giunse con questo sistema ad un vero e proprio rinnovamento del *ius civile* in molte sue parti.

68. Numerosi e, purtroppo, discordi sono stati a tutt'oggi i tentativi di palingenesi delle *XII tabulae*. Si è trattato, in effetti, di tentativi illusori e pressoché inutili per vari motivi. Tutto fa presumere che i *decemviri* non abbiano adottato nella loro opera un vero e proprio ordine logico-sistematico, non fosse altro perché, essendo rimasto il loro lavoro in tronco per le note ragioni, non ebbero la possibilità di dedicarsi a questo compito.

Quanto al testo, le stesse fonti romane sono concordi nell'affermare che le *XII tabulae* originali andarono distrutte nell'incendio gallico (387 a. C.), facendo intendere quindi che esse giunsero alla posterità per il tramite della tradizione orale. I versetti apparentemente originali, a noi pervenuti, delle leggi decemvirali appaiono redatti in un linguaggio, che è certamente arcaico, ma è anche, e indubbiamente, più recente di quello del sec. V a. C. Vi sono, infine, dei casi in cui le fonti ci porgono non una, ma due o tre versioni diverse di uno stesso precetto decemvirale, il che fa intendere come il fenomeno di alterazione secolare delle *XII tabulae* non sia stato solamente formale, ma sia stato anche talvolta sostanziale. Ed il problema della ricostruzione delle *leges XII tabularum* si complica ancor più quando si tenga presente la innegabile tendenza delle fonti romane, sopra tutto della tarda età classica, a riconnettere, *sic et simpliciter*, alla loro vetusta autorità questo o quel principio risalente (ma forse, non tanto risalente) del *ius civile* romano.

In generale, i frammenti ed i riferimenti superstiti sono raggruppati, nelle palingenesi moderne, secondo questo schema. Le prime tre tavole contengono le norme attinenti alle *legis actiones* ed al processo

privato relativo. Altre quattro tavole (IV-VII) sono relative alla *familia*, ai rapporti economici interfamiliari (assoluti e relativi), alla successione *mortis causa* nella *familia pecuniaria* del *paterfamilias* defunto. La tavola VIII porta norme sulla repressione penale di alcuni principali illeciti privati. Le due tavole successive (IX-X) attengono alla organizzazione costituzionale ed alle disposizioni a carattere sacrale. Le tavole XI-XII costituiscono un'appendice di norme varie (tra cui il preteso divieto di *connubium* tra patrizi e plebei). Rimangono, inoltre, fuori della ricostruzione una mezza dozzina di 'frammenta incertae sedis', cioè di riferimenti troppo monchi e vaghi per potersi intuire a qual materia si riferiscano.

A nostro modo di vedere, essendo assai improbabile che le XII tavole abbiano realmente contenuto norme di argomento costituzionale e norme in materia sacrale (*tab. IX-X* delle palingenesi correnti), alle accennate palingenesi non si può prestar troppa fede. Esse non riflettono le XII tavole genuine, ma riflettono, al più, l'idea errata che di queste avevano i Romani delle età successive. Il vero contenuto delle *XII tabulae* fu costituito, ripetiamo, esclusivamente da norme dichiarative e, subordinatamente, integrative del vecchio *ius Quiritium*: le norme che le ricostruzioni correnti assegnano alle tavole I-VIII, nonché alcune di quelle che si sogliono disporre nelle tavole XI-XII.

69. Un primo gruppo di norme fu dedicato dalle leggi decemvirali al perfezionamento di alcuni istituti del *ius Quiritium*, in parte superati e in parte resi piuttosto oscuri ed incerti dai più recenti sviluppi sociali.

(a) Primo punto da chiarire era quello relativo alla situazione degli *impuberes* e delle *nudieres* dopo la morte del *paterfamilias*. Le *XII tabulae*, in omaggio ai *mores* più recenti, ammisero che gli uni e le altre fossero capaci di diritti, cioè soggetti di rapporti giuridici, ma stabilirono altresì che, gli uni sino al raggiungimento della *pubertas* e le altre a vita, fossero soggetti ad una *potestas* analoga, sebbene meno intensa, a quella del *pater*, da esercitarsi o dalla persona designata testamentariamente dal *pater* stesso (*tutor testamentarius*) o altrimenti, sembra, dal successore *ab intestato* (*tutor legitimus*). Fu un passo avanti notevole, non tanto per gli *impuberes* di sesso maschile (cui prima si riconosceva quanto meno la possibilità di diventare *patres familiarum* col raggiungimento della pubertà) quanto per le donne *puberi*, che uscirono con ciò dalla loro soggezione totale a vita, acquistando la titolarità di diritti e di obblighi. Bisogna però aggiungere che di questa trasformazione le *XII tabulae* compirono, per verità, solo il movimento iniziale, non si sa quanto incisivo. La *tutela* (*impuberum, mulierum*), intesa come istituto di protezione e assistenza di un soggetto giuridico incapace di agire (n. 129), ebbe solo le sue prime radici nelle leggi decemvirali, le quali certamente non usarono ancora il termine 'tutela', ma certamente si limitarono a parlare di una

potestas (analoga alla *patria potestas*, ma meno intensa della stessa) sull'impubere e sulla donna.

(b) Per l'ipotesi che un *paterfamilias* divenisse pazzo (*furiosus*) o si comportasse, in certi casi, con prodigalità dannosa per la sua famiglia (*prodigus*), la legge lo considerò probabilmente decaduto dalla *patria potestas*, con l'effetto che sulla *familia* si apriva la successione *ab intestato*, mentre su di lui personalmente e sulla sua *pecunia* si affidava la *potestas* ad un *adgnatus* o subordinatamente a un *gentilis*; dal che sarebbe derivato col tempo l'istituto della *cura* (*furiosi, prodigi*). Se poi il *paterfamilias* abusava della sua facoltà di alienare i *filii* (i quali, se manomessi dall'acquirente, tornavano automaticamente sotto la sua *potestas*) e, più precisamente, esercitava per tre volte il suo *ius vendendi* su un proprio *filius*, fu disposto che con la terza *mancipatio* il *filius* diventasse per sempre libero dalla *potestas* ('*si pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto*'). Norma, quest'ultima, veramente provvida per infrenare il malcostume di utilizzare i *filii* per ricavarne *pecunia*, trasferendoli ad altri *patres familiarum*.

(c) Molta cura fu dedicata alla disciplina del nascente istituto del *dominium*, particolarmente fondiario. Fu stabilito fra l'altro; che i *fundi* fossero circondati da uno spazio inappropriabile di cinque piedi (*limes*) destinato a permettere la viabilità; che i *domini* potessero agire contro i propri vicini (*actio aquae pluviae arcendae*) qualora questi deviassero il flusso naturale delle acque piovane verso il loro fondo; che, a tutela preventiva dai pericoli implicati da una costruzione o da un'opera di un vicino, il *dominus soli* potesse agire contro di lui con l'*actio damni infecti*; che tra i *domini* di fondi confinanti potessero stabilirsi convenzionalmente dei diritti (*iura praediorum*) per l'uno di passare sul fondo dell'altro (*iter, via, actus*), o di farvi scorrere un canale per l'irrigazione del proprio fondo (*aquaeductus*). Queste ed altre disposizioni minori mostrano con tutta evidenza che ormai la *familia* non si limitava più alla *domus* e all'*heredium*, ma si estendeva sovente (e, in particolare, per i *plebei*) ai terreni agricoli circostanti, in una fitta rete di piccole estensioni a coltura intensiva tra loro per più versi interdipendenti.

(d) Sopra tutto le *XII tabulae* furono dedicate a chiarire e definire la regolamentazione della successione *mortis causa* sia nella *familia* che nella *pecunia*. I *decenviri* riaffermarono solennemente l'obbligo giuridico di dare esatta esecuzione alle disposizioni di ultima volontà (*legata*) espresse dal *pater* ('*uti legasset super familia pecuniaque sua ita ius esto*'). Per il caso che il *paterfamilias* avesse lasciato più *heredes sui* e che questi non gradissero rimanere uniti in *consortium*, fu disciplinata una apposita azione divisoria, l'*actio familiae erciscundae*. Per il caso che mancassero i *sui heredes*, fu chiarito che la *familia* e la *pecunia* del defunto spettassero al più stretto parente in linea collaterale (*adgnatus proximus*) o, in mancanza di *adgnati*, ai *gentiles* (norma, quest'ultima, valevole per i soli *patricii*). Per il caso, infine, che il defunto fosse uno schiavo liberato (*libertus*), che fosse morto senza *sui heredes* e non avesse disposto testamentariamente in modo diverso,

si stabilì che il compendio ereditario dovesse andare al *patronus*. Insomma, anche in questo settore furono poste le premesse di quello che sarebbe stato il diritto successorio del (*vetus*) *ius civile* (n. 129).

70. Se in materia di rapporti assoluti le novità puntualizzate dalle *leges XII tabularum* furono ristrette e parziali, più incisive furono quelle in materia di rapporti relativi. Noi pensiamo anzi che attraverso le *XII tabulae* fecero il loro ingresso nel *ius* romano le *obligationes*.

Va confermato, a questo proposito, quanto si è già detto dianzi: che nel sistema del *ius Quiritium* il fenomeno economico del credito non aveva alcun riconoscimento. Gli impegni all'adempimento di una prestazione si basavano o sulla *fides*, cioè sulla fiducia reciproca delle parti, oppure sul sistema del *fas*, nel caso che fossero stati assunti attraverso il rito antichissimo della *sponsio*. Una sanzione giuridica a carico degli inadempienti non era prevista.

Sin da questi tempi più risalenti si diffuse, peraltro, l'usanza tra i *Quirites* di rafforzare e garantire i rapporti di credito attraverso la costituzione di un rapporto assoluto quiritario, e cioè mediante l'espediente del *nexus*: il debitore (oppure un suo amico) alienava se stesso al creditore, divenendo oggetto del suo *mancipium* (e appunto per ciò *nexus, adstrictus, obligatus*, nel senso letterale di 'materialmente vincolato') sino al giorno in cui altri lo riscattasse o egli stesso giungesse a liberarsi, a sciogliersi col suo lavoro (*nexi liberatio, solutio obligati*). Era un metodo efficace, ma rudimentale di garanzia giuridica, dal quale la società romana arcaica, via via che i traffici (e con essi il ricorso al credito) andarono aumentando, cercò sempre più decisamente di svincolarsi, non tanto per la sua brutalità, quanto per la sua antieconomicità. Piuttosto che paralizzare sin dall'inizio un soggetto a garanzia dei suoi debiti (il che, oltre tutto, esponeva l'esercito alla perdita di un armato), si preferì, particolarmente dalla classe plebea, lasciarlo libero ed economicamente attivo sino al momento della scadenza, preordinando la sua riduzione in ceppi solo in relazione all'eventualità che lo adempimento, al momento debito, non fosse operato. Questo mutamento di mentalità (che la tradizione interpretò semplicisticamente come una richiesta plebea di alleviare la dura condizione del *nexus*) implicò che si ritenesse sempre più diffusamente e insistentemente necessario accogliere nell'ambito del *ius* anche i rapporti derivanti da *sponsio* o da altri fatti costitutivi di debito, sì che l'*obligatio* fosse, sino all'inadempimento, una situazione del debitore assolutamente esente da vincoli materiali. Al che è pensabile che si pervenne, nella prassi dei rapporti economici, attraverso accordi tra creditore e *obligatus*.

Fu il *ius legitimum vetus* a dare cittadinanza giuridica alla nuova concezione dell'*obligatio* come vincolo non più materiale, ma ideale, di un debitore. Esso creò, correlativamente, la *legis actio sacramenti in personam*, caratterizzata dal fatto che il credi-

tore affermava nei confronti dell'*obligatus* un '*dare* (o *facere*) *oportere*' dello stesso (n. 71). Più tardi, nel sistema del *ius civile vetus*, essendo stato frattanto mitigato il *nexum* dalla *lex Poetelia Papiria* del 326 a. C. (n. 138), l'*obligatio* si sarebbe profilata ancora più chiaramente come '*iuris vinculum*', di guisa che le fonti di essa sarebbero state raggruppate in due grandi categorie: quella del *contractus*, comprensiva di un certo numero di atti leciti, e quella del *delictum*, relativa ad alcuni atti illeciti.

La massima importanza, nel quadro delle *obligationes*, fu ben presto assunta dalle *obligationes verbis contractae*, cioè da quelle scaturite dalla pronunzia di determinate frasi solenni (*certa verba*) da parte di uno o ambedue i contraenti. L'esistenza e la ritualità della forma verbale era ritenuta sufficiente a conferire loro validità, sicché il consenso effettivo delle parti non aveva rilevanza giuridica. Rientrarono in questa categoria figure tutte di origine antichissima, e più precisamente sacrale: la *promissio iurata liberti*, con cui il liberto si impegnavo a prestare certi servizi al *patronus*; la *vadiatura* e la *praediatura*, mediante le quali, su richiesta dell'interessato ('*vas*, o *praes es?*'), si assumevano certe determinate garanzie ('*vas sum*, *praes sum*'); ma, sopra tutto importante, la *sponsio*, rimasta in vigore sino a tutta l'epoca classica col nome di *stipulatio*. Essa consisteva in una richiesta solenne di obbligarsi rivolta dal futuro creditore (*stipulans*), al futuro debitore (*sponsor*) ed in una immediata risposta affermativa del secondo al primo ('*spondeo dari certum?* [o *aliquid fieri*]') '*spondeo*': dal che scaturiva tra i due soggetti il vincolo obbligatorio.

71. In coerenza con le riforme ora accennate fu il contributo portato dalle *XII tabulae* alla chiarificazione ed alla articolazione della materia della tutela dei diritti.

Il sistema cui la legge decemvirale fece riferimento era sempre quello originario della piena libertà del singolo di *agere* con i propri mezzi per la propria tutela, a condizione che l'*actio* fosse proporzionata al pregiudizio ricevuto. Già da tempo, peraltro, si era affermato, come sappiamo, il *modus agendi* di recarsi con l'avversario (eventualmente, di trascinarvelo) dinanzi al capo dello stato (*in ius*), di pronunciare in sua presenza una formula (spesso suggerita dai *pontifices*) di affermazione della propria pretesa, e di ottenere da lui (in presenza di testimoni: *litis contestatio*) la dichiarazione della conformità al *ius* di questo procedere (*iuris dictio*); dopo di che, le parti si trasferivano davanti ad un arbitro privato (*apud iudicem*), il quale, esaminate le circostanze di fatto, decideva di chi fra loro fosse la ragione. Le *XII tabulae* disciplinarono minutamente questa procedura, sopra tutto in relazione all'*in ius vocatio* del convenuto da parte dell'attore e in relazione alla fase *in iure* del processo. Esse regolarono i presupposti

delle varie *actiones*, fissando degli schemi procedurali, che, probabilmente, appunto per ciò furono chiamati dai posteri *legis actiones*.

Le *actiones* fondamentali furono due: la *legis actio per manus iniunctionem*, avente carattere esecutivo e cioè funzione di esecuzione di una pretesa certa e determinata, non passibile di contestazioni; la *legis actio per sacramentum*, avente carattere dichiarativo e cioè funzione di stabilire, tra due litiganti, chi avesse torto (e chi per converso avesse ragione).

La *legis actio sacramenti* aveva la caratteristica che i due litiganti (attore e convenuto) affermavano ciascuno, *in iure*, la propria pretesa e pronunciavano a conferma una solenne promessa (*sacramentum*) di versare all'*aerarium* una somma in caso di soccombenza: dopo di che l'*iudex privatus* aveva da decidere in linea di fatto '*utrius sacramentum iustum utrius iniustum esset*'. Ma dell'*actio sacramenti* furono disciplinate due forme ben distinte: l'*actio sacramenti in rem*, a tutela dei diritti assoluti, e l'*actio sacramenti in personam* (di nuova introduzione: n. 70), a tutela dei diritti relativi. Nell'ipotesi di *actio in rem*, l'attore e il convenuto esercitavano entrambi la *vindicatio* dell'oggetto giuridico contestato, sfidandosi quindi al *sacramentum*: dopo di che il magistrato affidava provvisoriamente l'oggetto ad uno dei due (che doveva prestare adeguate garanzie di restituirlo o di pagarne il controvalore) e rimetteva i litiganti all'*iudex privatus*. Nell'ipotesi di *actio in personam*, l'attore affermava il suo diritto sulla persona dell'*obligatus* (in quanto suo debitore): a séguito del diniego di costui, entrambi prestavano il *sacramentum* ed erano rimessi per la decisione in fatto all'*iudex*. Una procedura dichiarativa più spedita e meno dispendiosa fu costituita dalla *legis actio per iudicis postulationem*, valevole però solo per le pretese derivanti da *sponsio* e per le istanze di divisione del *dominium* o di un patrimonio ereditario: l'attore (cioè colui che assumeva l'iniziativa del procedimento) affermava solennemente la pretesa o la istanza e il magistrato, senza necessità di *sacramentum*, nominava, in caso di diniego del convenuto, il *iudex* per la soluzione della controversia.

Quanto alla *legis actio per manus iniunctionem*, essa altro non fu che la stilizzazione della difesa privata con l'appoggio del magistrato. Colui che, generalmente a séguito di una procedura di accertamento, risultasse titolare di un diritto incontestabile verso l'avversario e non fosse stato soddisfatto da quest'ultimo, conveniva l'avversario *in ius* e dichiarava di volerlo ridurre in suo potere: il magistrato legittimava l'operazione mediante l'*addictio* del convenuto all'attore. Il convenuto diveniva pertanto prigioniero dell'attore, che poteva, mancando il riscatto, ucciderlo o venderlo *trans Tiberim*.

72. La legge decemvirale provvide, infine, a disciplinare la materia penale, cioè la materia attinente alle reazioni afflittive spettanti ai soggetti offesi senza ragione da altri: materia da non con-

fondersi con quella 'criminale', cioè della reazione diretta dello stato contro coloro che avessero attentato, più ancora che a un'interesse privato, all'interesse indifferenziato o superiore della comunità (n. 42).

In questo specifico campo, probabilmente, le *XII tabulae* non si limitarono ad una mera funzione di accertamento dei *mores*, ma introdussero sensibili riforme degli stessi, al fine di arginare il sistema della vendetta e di favorire quello della composizione pecuniaria o del pagamento di una somma fissa di danaro. Ciò si nota particolarmente in relazione a due gruppi di ipotesi: lesioni personali e furto.

(a) In ordine alle lesioni personali: per la più grave, consistente nell'asportazione di un membro (*membrum raptum*), fu autorizzato il taglione, ma fu posta la possibilità di una soluzione diversa, consistente nella composizione pecuniaria; per l'ipotesi di *os fractum* (fratturazione di un osso), fu decisamente abolito il taglione e stabilita una somma fissa a titolo di pena; una somma fissa assai inferiore fu, infine, prevista per la ipotesi di minori offese (percosse, oltraggi fisici ecc.), ipotesi forse introdotta dalla stessa legge decemvirale e denominata genericamente *iniuria* (termine che in tempi storici avrebbe poi ricompreso anche le ipotesi di *membrum raptum* e *os fractum*). La *poena* dell'*os fractum* era fissata in 300 assi per la lesione sofferta da un uomo libero, in 150 assi per la lesione inferta ad un suo schiavo; la *poena* dell'*iniuria* era di 25 assi per ogni atto lesivo dell'altrui integrità fisica. Se l'offesa si concretava nell'uccisione di un membro del gruppo, è ovvio che la tradizionale reazione della *talio* non era posta nemmeno in discussione; di più, l'omicidio in persona di un *pater familias* poteva dar luogo, come sappiamo, addirittura alla *poena cullee* inflitta dai *quaestores parricidii* (n. 44).

(b) In ordine al *furtum*: per l'ipotesi di sorpresa in flagranza (*furtum manifestum*), l'uccisione del ladro fu autorizzata solo in alcuni casi (tempo di notte, reazione a mano armata), mentre in ogni altro caso fu necessaria la *manus infectio* sul *fur*; per l'ipotesi di furto non flagrante (*nec manifestum*), il derubato fu invitato a citare *in ius* il presunto ladro e ad iniziare un processo dichiarativo per ottenerne la condanna. La *poena* pecuniaria a carico del *fur manifestus* era pari al quadruplo del valore della refurtiva; la *poena* a carico del *fur nec manifestus* era del *duplum*. Una pena pari a tre volte il valore delle cose rubate fu stabilita per le ipotesi speciali di *furtum conceptum* (refurtiva ritrovata in casa del ladro), *furtum prohibitum* (rifiuto del presunto ladro di sottoporsi a far perquisire dal derubato la casa), *furtum oblatum* (refurtiva nascosta dal ladro in casa di altri). La perquisizione della casa del sospetto ladro o ricettatore doveva essere fatta dal derubato, secondo un rito di difficile spiegazione, senza vesti (salvo un piccolo perizoma) e con un piatto di bronzo in mano: *perquisitio lance lleoque*.

CAPITOLO II

IL DIRITTO ROMANO PRECLASSICO

§ 12. — ROMA NEL PERIODO PRECLASSICO

SOMMARIO: 73. Quadro generale. — 74. L'assestamento della *respublica* nazionale. — 75. Il completamento del processo di assestamento. — 76. L'apogeo della *respublica* nazionale. — 77. L'egemonia di Roma sul Mediterraneo. — 78. La espansione nel Mediterraneo orientale. — 79. La crisi della *respublica* nazionale e le sue cause. — 80. Le vicende della crisi. I Gracchi. — 81. Le vicende della crisi. Mario e Silla. — 82. Le vicende della crisi. Pompeo e Cesare. — 83. La formazione della *respublica* universale romana.

73. Verso la metà circa del sec. IV avanti Cristo (col 367 a. C., stando alla data convenzionale da noi accettata), esauritasi la civiltà quiritaria, ebbe inizio un nuovo periodo storico della civiltà e dello stato romano: periodo che, a nostro avviso, merita la denominazione di periodo della '*respublica* romano-nazionale'.

Il motivo essenziale per cui può e deve parlarsi di una '*civiltà* romano-nazionale', fiorita dal sec. IV al sec. I avanti Cristo, è che in quest'epoca, di fronte al venir meno dell'esclusivismo patrizio degli ordinamenti statale e giuridico arcaici, il mondo romano si stabilizzò su tutta una nuova base, che, a ben guardare, fu appunto la base della nazionalità romana, senza preconcetti di stirpe e di appartenenza etnica. Il nucleo della civiltà romana, l'elemento coesivo e propulsore di essa, fu costituito, nei sec. IV-I a. C., dalla compatta solidarietà di interessi, di sentimenti e di azione dei *cives Romani*. E la qualifica di *civis Romanus*, pur non essendo più subordinata a pregiudiziali genetiche, fu tutt'altro che un marchio esteriore della materiale appartenenza allo stato: fu l'espressione giuridica dell'amalgamazione del *civis* con la nazione romana, intesa come comunità spirituale e ideale, prima ancora che materiale e fisica. Il che è confermato da tutto il complesso di requisiti accertamente richiesti dall'ordinamento costituzionale preclassico per il riconoscimento della cittadinanza in genere e della *civitas optimo iure* in specie.

Questa concezione nazionalistica dell'elemento cittadino romano fu, ad un tempo, conseguenza e causa della nuova struttura politica di *respublica* a base cittadina assunta dallo stato romano.

Ma si eviti di intenderla, anche in minima parte, sul piano mistificante della retorica. L'unità 'nazionale' romana fu determinata dalla emersione e dalla convergenza di ben precisi e tangibili interessi, che dapprima misero a tacere le lotte patrizio-plebee, poi sollecitarono la politica romana verso la raccolta di forze umane scelte e fidate, da qualunque parte provenienti, di cui vi era necessità ed in numero sempre maggiore per portare avanti una espansione imperialistica sempre più vasta e più audace: quella che cominciò con l'assicurare a Roma il cd. 'primato' in Italia e continuò con la sottomissione, diretta o indiretta, ad una *civitas Romanorum*, costituita ormai in buona parte da Italici (per non parlare di numerose famiglie di origine servile), di vasti territori extra-italici di sfruttamento.

La conoscenza del nostro periodo da parte della storiografia moderna si basa su uno stato di fonti assai vario. Numerose e ricche (anche se con vaste lacune) le fonti di conoscenza in senso atecnico, specie a carattere annalistico, sopra tutto per quanto concerne i rapporti giuridici pubblici e la vita politica ed economica in generale. Pochi invece i mezzi di cognizione in senso tecnico, con particolare riguardo ai rapporti giuridici privati. Il compito non facile, anzi spesso veramente difficile, dello storiografo del diritto sta dunque, particolarmente per ciò che attiene alla materia privatistica, nel procedere spesso anche qui, come per la ricostruzione del diritto arcaico, per comparazione storica e per induzione evoluzionistica, prendendo a base, in quest'ultimo caso, le fonti tecniche di conoscenza degli assetti successivi (classico e postclassico) dell'ordinamento giuridico romano (n. 15).

74. Il rovesciamento dello stato quiritario non significò annullamento completo ed immediato della preponderanza politica patrizia, ma comportò, in un primo tempo, la riduzione di quella preponderanza entro limiti tali, da non potersi più qualificare 'quiritario' lo stato romano.

La eliminazione pressoché totale di ogni disparità tra *patricii* e *plebeii* e, in certi campi, il rovesciamento delle reciproche posizioni furono operati nell'arco di tempo che va, all'incirca, dal 367 al 283 a. C.

Tra i privilegi patrizi che resistettero, il meno rilevante fu forse quello per cui i membri del patriziato conservavano, nel seno dei *comitia centuriata*, l'iscrizione a titolo esclusivo, e indipendentemente da ogni valutazione economica, nelle *centuriae* degli *equites*, che avevano la priorità nelle votazioni: ben piccolo dovette essere, infatti, sin dall'inizio, il peso dei patrizi nei *comitia centuriata*, data la stragrande maggioranza di numero delle centurie plebee dei *pedites*. In altri campi e per altre vie, invece, la preminenza politica del patriziato fu solidamente garantita. Quanto alle magistrature, i patrizi, in cambio del loro

cedimento sulla questione del consolato, avevano ottenuto l'esclusività della carica di nuova istituzione del *praetor minor*, avente attribuzioni giurisdizionali nelle liti tra cittadini, nonché, poco più tardi, l'esclusività delle cariche di *censores* e di *aediles curules*. Patrizi erano rimasti anche i sacerdoti più importanti.

Il fondamento più solido e fermo della posizione privilegiata dei *patricii* nel nuovo stato romano fu però costituito dalla composizione e dalle attribuzioni del *senatus*. I *plebeii* erano stati ammessi a far parte di questo consesso, ma vi erano stati iscritti come membri aggiunti (cd. *conscripti*), in posizione di netta inferiorità rispetto ai senatori patrizi, che continuarono a detenere la qualifica di *pateres*. E probabile che i *conscripti* non avessero diritto di voto in senato, ma solo facoltà di prendervi la parola; comunque, è quasi sicuro che ai soli *pateres*, con esclusione dei *conscripti*, fosse riservato il potere di confermare con la propria *auctoritas* le deliberazioni dei *comitia centuriata*. Era appunto l'esercizio dell'*auctoritas* a permettere ai *patricii* di avere tuttora sufficientemente in mano le redini dello stato, potendo essi con questo mezzo (e più precisamente col rifiuto dell'*auctoritas*) bloccare sia le leggi che le elezioni consolari sgradite alla loro classe.

Data la situazione ora descritta, è chiaro che la *plebs* non poté far a meno di considerare la nuova struttura della *respublica* come transitoria e che essa continuò a sfruttare ogni favorevole occasione per eliminare del tutto il prepotere politico del patriziato.

Il mezzo per il raggiungimento di una prima, importante tappa nella sua azione politica fu offerto alla *plebs* dalla rivolta delle città latine, verificatasi in uno dei momenti più delicati della storia della repubblica. Due minacce egualmente gravi insidiavano in quegli anni Roma: l'una rappresentata dai bellicosi Sanniti, che tendevano ad assicurarsi il dominio sulla Campania per poi eventualmente dilagare nel Lazio; l'altra proveniente dall'audacia piratesca dei Cartaginesi (o Punici) di Africa, che non esitavano a spingere le loro scorrerie sin sulle coste dell'Italia centro-meridionale. Con gli uni e con gli altri, Sanniti e Cartaginesi, Roma preferì concludere, almeno sul primo momento, due trattati di *amicitia*, che furono rispettivamente stipulati nel 354 e nel 348 a. C. Ma il trattato con i Cartaginesi (che secondo la tradizione avrebbe rinnovato, con l'aggiunta di nuove clausole, l'assai dubbio precedente accordo del 509 a. C.) non soddisfece le città latine, che conclamarono contrario al *foedus aequum* l'aver i Romani pattuito con i Punici la non aggressione delle coste laziali senza neppure interpellarle.

Questa ed altre ragioni (non ultima delle quali fu costituita, probabilmente, da guerriglie tra Romani e Sanniti, che la leggenda addirittura descrive come una prima guerra sannitica, avvenuta tra il 343 ed il 341 a. C.) determinarono i Latini, nel 340 a. C., ad una violenta insurrezione, che trovò appoggio in molte città campane sotto la guida di Capua, antica colonia etrusca. Fu un momento assai critico, che Roma riuscì miracolosamente a superare, raccogliendo tutte le sue forze e audacemente puntando nel cuore della Campania, ove gli alleati furono sbaragliati nei pressi di Sinuessa. Nel 338 a. C. la lega latina fu sciolta

e i rapporti tra Roma e le città del Lazio furono regolati non più su basi di parità, ma in termini di preminenza (cioè su basi di *foedus iniquum*) per Roma. L'opera fu completata mediante l'annessione di Capua, i cui cittadini divennero *cives sine suffragio* della *respublica*.

Della difficile situazione di quegli anni agitati i *plebei* non mancarono di approfittare: dapprima ricorrendo ad una secessione militare (342 a. C.), di poi facendo leva sull'appoggio di un ambizioso plebeo, Q. Publilio Filone, che ottenne nel 339 a. C. il consolato prima, poi la dittatura.

Appunto nelle vesti di *dictator* Publilio indusse i comizi centuriati ad approvare tre *leges Publiliae Philonis* fortemente favorevoli agli interessi plebei. Una (*de censore plebeio*) stabilì che almeno un censore su due dovesse essere di estrazione plebea (n. 112). Un'altra (*de patrum auctoritate*) svaloriò l'*auctoritas patrum*, disponendo ch'essa non dovesse essere prestata a titolo di approvazione delle leggi centuriate (cioè dopo la loro votazione), ma dovesse intervenire prima delle votazioni relative, a titolo di conferma formale delle *rogationes* formulate dai magistrati (n. 101). Una terza (*de plebiscitis*), implicitamente riconoscendo la costituzionalità dei *concilia plebis*, equiparò i *plebiscita* alle *rogationes* magistratuali, impegnando i magistrati (e il senato) a sottoporre al voto di conferma (o di ripulsa) dei *comitia centuriata* le deliberazioni normative dei *concilia plebis* (n. 132). In particolare, il punto chiave delle due ultime leggi fu in ciò: che la decisione delle leggi centuriate passò integralmente ai comizi e che i *plebiscita* poterono, sia pure indirettamente, acquistare forza obbligatoria per tutto il popolo romano.

75. La penetrazione dei Romani in Campania rese inevitabile, dopo tanta guerriglia preparatoria, l'aperto conflitto armato con i Sanniti, che consideravano la pianura campana come una zona essenziale alla loro colonizzazione. In cinquant'anni e più di guerre l'egemonia romana venne così estesa sulla Campania e sull'Italia centrale.

La guerra tra Roma e la lega sannitica (la seconda guerra sannitica, secondo la tradizione romana) scoppiò nel 327 a. C., allorché Roma occupò la fiorente colonia di Neapolis (Napoli), costringendola a federsarsi con lei. In un primo momento gli eserciti romani mossero incautamente all'offensiva contro le posizioni montagnose del Sannio, ma quivi subirono poi una durissima e umiliante sconfitta alle Forche Caudine (321 a. C.). Seguì la controffensiva dei Sanniti, che ricacciarono i Romani nel Lazio e li batterono a Lautule (315 a. C.). Ma Roma riuscì a superare la difficile prova, respingendo faticosamente gli inva-

sori e tentando nel contempo di aggirarli alle spalle attraverso un'alleanza con gli Arpani di Puglia e mediante la fondazione di una colonia a Lucera. I Sanniti chiamarono a raccolta, dal loro canto, gli Ernici, gli Etruschi e gli Umbri, costringendo i Romani a dividersi su più fronti e riprendendo l'avanzata sul Lazio (312 a. C.). Con uno sforzo supremo Roma giunse, peraltro, a piegare gli Etruschi e a ricacciare tenacemente il principale avversario nel Sannio, finché esso chiese la pace, impegnandosi a non più turbare il dominio romano sulla Campania (304 a. C.).

Intanto, nel 306 a. C., era stato rinnovato, ad ogni buon conto, il trattato di commercio con Cartagine del 348 a. C. Pochi anni dopo la conclusione della guerra, i Sanniti, non ancora domi nonostante i rovesci subiti, vollero fare un ultimo e disperato tentativo per smorzare la temibile potenza romana: terza guerra sannitica della tradizione. Alleatisi con Umbri, Etruschi, Galli Sènoni, Sabini e Lucani, essi iniziarono una manovra di sollocamento di Roma entro i confini del Lazio. Ma la coesione fece difetto agli alleati, mentre notevole appoggio fu dato a Roma da vecchi e da nuovi amici: i Marsi, i Marrucini, i Peligni, i Frentani, i Vestini, i Picentini. Nel 295 a. C. i Romani vinsero il nemico a Sentinum (Sassoferrato). L'anno seguente occuparono l'alta Sabina e costrinsero i Sanniti alla resa. La partita con il resto dei coalizzati fu liquidata, non senza qualche difficoltà, negli anni successivi e l'azione militare di Roma fu suggellata dalla vittoria del lago di Bassano su Etruschi e Galli Sènoni, ottenuta nel 283 a. C.

Il controllo romano si estendeva ormai ininterrotto dal Rubicone, presso cui fu fondata la colonia di Sena Gallica (Senigallia), sino a Neapolis ed a Luceria nell'Italia Meridionale.

Nel corso del cinquantennio ora descritto si verificò il definitivo assestamento dello stato nazionale romano nelle sue più essenziali strutture.

Un *plebiscitum Ovinium*, confermato dai *comitia centuriata* tra il 318 ed il 312 a. C., trasferì ai *censores* la scelta dei membri del *senatus*, da operarsi solo tra gli ex-magistrati. Una *lex Ogulnia* del 300 ammise i *plebei* ai massimi sacerdozi pubblici: il pontificato e l'augurato. Infine la *lex Hortensia*, ottenuta dai *plebei* nel 287 a. C. a séguito di una secessione sul Gianicolo, stabilì, anche in considerazione del trascurabilissimo numero cui si erano ridotti i *patricii*, che le deliberazioni dei *concilia plebis* avessero valore di legge, senza più bisogno né dell'*auctoritas* senatoriale, né della conversione in leggi centuriate. Di fronte ai *plebei* i *patricii* vennero addirittura a trovarsi in una condizione formale di inferiorità, non potendo essi partecipare alle votazioni dei *concilia tributa*.

Problema di capitale importanza fu per la *civitas* l'organizzazione dei territori e dei popoli conquistati. Il ricorso ai vecchi sistemi dei *foedera* o dell'incorporazione dei territori non si mani-

festava più sufficiente: sia perché a molte popolazioni soggette mancava la struttura di *civitas*, considerata essenziale per la stipulazione di alleanze; sia perché, d'altro canto, non tutte quelle popolazioni erano finitime al territorio romano e cioè tali da poter essere incorporate in esso come nuove tribù territoriali; sia perché, infine, i Romani erano ancora molto attaccati alla concezione del loro stato come *civitas*, chiusa ai troppo ampi sviluppi territoriali ed agli eccessivi aumenti di popolazione. Di qui qualche oculata concessione di *civitas sine suffragio* a taluni nuclei particolarmente degni di fiducia, ma sopra tutto l'adozione su larga scala di un altro sistema, costituito dalla deduzione di *coloniae*, cioè dallo stabilimento di piccoli capisaldi di *cives Romani* o di *Latini* organizzati a città satelliti in territori non facilmente e direttamente raggiungibili dagli eserciti romani (n. 117).

L'economia romana fu sempre più intensamente incentrata sull'agricoltura intensiva, ampiamente praticata nell'ormai vasta distesa territoriale delle *tribus rusticae* da una larga massa di *adsidui*, di piccoli coltivatori diretti, che formavano il nerbo dell'*exercitus*. La conquista della Campania mise a disposizione di Roma un granaio copiosissimo e incitò i Romani ad intraprendere una più vasta attività commerciale, sia per terra che per mare. Di questo nuovo orientamento incipiente dell'economia della *respublica* fanno prova il trattato con Cartagine e la costruzione della prima grande via di comunicazione, la via Appia, da Roma a Capua (poi fino a Brindisi), voluta da Appio Claudio Cieco, il giureconsulto (n. 152). Le guerre vittoriose portarono, infine, ai Romani il contributo di un primo consistente numero di schiavi i quali, distribuiti tra le *familiae*, servirono ad aiutarne i membri nei lavori agricoli ed a sostituirli in caso di allontanamento per le campagne militari.

Il mezzo di scambio fu ancora, inizialmente, l'*aes rude*, in pezzi non conati del peso di una *libra* (327 grammi), ma in breve, dopo la conquista della Campania, i Romani presero l'uso di adoperare per i loro traffici le monete di argento campane e quelle della Magna Grecia. Solo verso il 350 a. C. furono conati e ufficialmente diffusi dalla repubblica i primi *asses librales* di bronzo, divisi in 12 *unciae* e 24 *scripula*. Ne occorreano, come per il passato, 100 per acquistare un bue, 20 per una pecora, 120 per una libbra di argento, 1800 per una libbra d'oro. A breve distanza di tempo, nel periodo tra il 335 e il 268 a. C., seguirono le coniazioni delle ed. monete romano-campane in argento: dramme o didramme di peso sui 7 grammi. Infine, nel 268 a. C. fu creato il *denarius nummus* romano di argento (di gr. 4,52), pari a 10 assi librali, e dello stesso furono messi in circolazione due nominali inferiori: il *quintarius nummus* (mezzo nummo: di gr. 2,26) e il *sestertius nummus* (un quarto di nummo: di gr. 1,13), rapportati rispettivamente a 5 ed a 2½ assi librali (*sestertius* = *semis tertius*, cioè due assi interi

e metà del terzo). Ma è bene avvertire che in seguito si ebbero coniazioni di argento e di bronzo di misura diversa e di diverso rapporto tra loro. La zecca fu istituita nel tempio di *Imo Moneta* sul Campidoglio.

L'esercito di Roma aumentò progressivamente di importanza, e non poteva essere diversamente. Del suo accrescimento fa prova il numero dei *tribuni militum*, portati da 6 a 12 nel 311, e più tardi a 24. L'unità di impiego rimase la *legio*, di circa 4000 fanti ripartiti in 60 *centuriae* (ridotte però ad un effettivo di 60 uomini ciascuna), le quali a due a due costituivano 30 *manipuli* mobili, che si usava disporre su tre linee (*hastati, principes, triarii*). Due *legiones*, con le relative 3 *turmae* di cavalleria ciascuna e con una giunta variabile di truppe ausiliarie, distribuite in *cohortes*, costituivano un *exercitus consularis*. Già da tempo (ad ascoltare la tradizione, già dal sec. VI-V a. C.) era stato introdotto il soldo, per compensare i *pedites* dei mancati guadagni e metterli in grado di provvedere all'armamento. Per conseguenza mentre i *comitia centuriata* rimasero legati ai criteri di graduazione per censo dell'ordinamento serviano, l'esercito se ne distaccò completamente. Le diverse schiere dei *pedites* non furono più formate con il criterio della ricchezza di ciascuno, ma con il criterio più saggio di mettere i giovani tra gli *hastati* e, via via, i più vecchi tra i *principes* e i *triarii*, mentre il periodo di recluta era compiuto tra i *vélites* delle coorti ausiliarie. Anche la cavalleria si disancorò dal patriziato e fu reclutata in base alle attitudini militari degli aspiranti.

76. Nel cinquantennio successivo alla vittoria del 283 a. C. ebbe inizio la realizzazione di una nuova fase della storia di Roma: la fase apertamente egemonica dello stato romano, che doveva portare quest'ultimo al decisivo conflitto con Cartagine.

La potente città africana, assorbita nei traffici con le isole del Mediterraneo, ebbe inizialmente il torto di non vedere il pericolo che le si preparava. Roma ne approfittò con singolare avvedutezza, gettandosi senza esitazione sull'Italia peninsulare greca (la ed. *Magna Graecia*), creandosi una base per la successiva conquista dei fertili territori siculi.

Nel 282 a. C., venuti i Lucani, nemici di Roma, a conflitto con la colonia greca di Thurii, questa chiese ed ottenne l'interessato aiuto dei Romani, che si affrettarono a stabilire guarnigioni, su istanza degli stessi cittadini, anche a Reggio ed a Locri. La mossa chiamò direttamente in causa Taranto, la maggior città della Magna Grecia, che dichiarò guerra a Roma nel 281 a. C. e pensò bene di procurarsi l'aiuto di Pirro, re dell'Epiro, un guerriero della scuola di Alessandro Magno.

Approdato in Italia con un esercito agguerrito e con assai fieri propositi, Pirro riuscì a sconfiggere i Romani a Siri, presso Eraclea, nel 280, e li braccò nella ritirata verso il Lazio con il valido aiuto dei Lucani e dei Sanniti. Ma l'anno seguente, pur riuscendo vincitore ad

Ascoli in Puglia, egli subì tali perdite, che si indusse a desistere provvisoriamente dalla campagna offensiva ed a passare con una buona metà delle sue forze in Sicilia, ove lo chiamavano in ausilio le colonie greche minacciate dai Cartaginesi. In Sicilia Pirro riuscì con relativa facilità a ricacciare i Cartaginesi dalla fortezza di Lilibeum (Marsala); ma quando, nel 278 a. C., egli tornò sul continente, questi ripresero forza e sconfissero la sua flotta. Tre anni dopo (275 a. C.), trovandosi preso tra due eserciti romani operanti a tenaglia, l'uno dalla Lucania e l'altro dal Sannio, egli dette battaglia alle truppe del Sannio presso Maluentum (Maleventum e poi Beneventum per i Romani), ma senza riuscire a sconfiggerle. Comprendendo a buon punto che la guerra stava per essere perduta, tolse frettolosamente il campo e ritornò in Epiro.

Mentre la Sicilia era integralmente riconquistata dai Cartaginesi, la Magna Grecia divenne facile preda di Roma, che l'assoggettò completamente tra il 275 e il 270 a. C.

Non passarono molti anni, che dellagrò inevitabilmente il conflitto con Cartagine per il dominio della Sicilia. Un gruppo di mercenari di origine campana, i Mamertini, che avevano occupato Messina, essendo stati attaccati da Ierone II di Siracusa, si rivolsero per aiuti, quasi contemporaneamente, sia a Cartagine e sia a Roma (265 a. C.). Cartagine fu lesta a fissare un suo presidio a Messina, Roma esitò. Quando il partito della guerra prevalse, forti aiuti vennero inviati ai Mamertini. Questi avevano frattanto scacciato il troppo invadente presidio cartaginese, ma ormai le due potenze mediterranee erano entrate per causa loro in rivalità.

La guerra tra Roma e Cartagine fu dichiarata (264 a. C.), e si manifestò fin dall'inizio assai difficile.

Con l'aiuto di Ierone, che era intanto passato dalla loro parte, i Romani ebbero qualche vittoria su terra e conquistarono Agrigento. Ma la soluzione non poteva essere raggiunta se non a patto di distruggere la potentissima flotta punica, che dominava i mari, per poi passare, in un secondo momento, all'attacco diretto della stessa Cartagine in Africa. La prima condizione fu realizzata dai Romani nel 260 a. C. con la vittoria navale di Milazzo, ottenuta da C. Duilio. La seconda condizione invece fallì: l'esercito romano del console M. Attilio Regolo, sbarcato in Africa, fu distrutto dalle truppe mercenarie cartaginesi (256 a. C.) e la guerra fu riportata in Sicilia. Seguirono anni di lotta estenuante ed incerta, durante i quali rimasero imprendibili per i Romani le fortezze di Lilibeo e Trapani e molti smacchi i Romani subirono dal condottiero cartaginese Amilcare Barca.

Finalmente, nel 241 a. C., una nuova ed agguerritissima flotta romana, al comando di C. Lutazio Catulo, conseguì piena vittoria alle isole Egadi. La Sicilia era perduta per Cartagine, che accettò la condizione di rinunciarvi per fare la pace.

Anche Roma uscì malconcia dai ventitrè anni della prima guerra punica, a causa dei gravi sacrifici sofferti in uomini e mezzi. Se alla ricostruzione finanziaria potevano bastare lo sfruttamento

della Sicilia, che venne sottoposta ad un tributo, e la fortissima indennità promessa da Cartagine (2200 talenti), per la ricostruzione e il rinsanguamento dell'esercito occorrevo radicali riforme interne. Roma vi provvide tempestivamente mediante la concessione della cittadinanza a buon numero di alleati italici, scelti tra quelli che le si erano mostrati più fedeli nei passati frangenti, e mediante l'abbassamento del censo necessario per la partecipazione all'ultima classe dei *comitia centuriata*.

Il numero delle tribù territoriali venne ulteriormente aumentato e portato a 35 (241 a. C.). Negli anni seguenti si operò anche una riforma della struttura dei *comitia centuriata*, al duplice fine di adeguare il numero delle centurie (193) a quello delle tribù e di sminuire la preponderanza che vi avevano le classi più abbienti. Il problema dell'amministrazione della Sicilia fu risolto, considerando l'isola (ad eccezione di alcune *civitates* che si allearono con Roma) come territorio di conquista, affidato di anno in anno in attribuzione specifica (cd. *provincia*), affinché ne curasse l'amministrazione (e lo sfruttamento), o direttamente ad uno dei consoli o ad un altro magistrato *cum imperio* (per esempio, ad un *praetor*). Infine, dato il sempre crescente afflusso di stranieri (*peregrini*) in Roma per intrattenervi rapporti di commercio, fu istituita, nel 242 a. C., la nuova magistratura del *praetor peregrinus*, con competenza di *'ius dicere inter cives et peregrinos vel inter peregrinos in urbe Roma'*.

77. Nella politica mediterranea Roma, una volta avviata sulla via della espansione egemonica, non perse tempo. Assicuratosi il dominio della Sicilia, poi della Corsica e della Sardegna, essa battagliò vivacemente, dal 229 al 215 a. C., per strappare il controllo dell'Adriatico agli Illirici della Dalmazia e finì per ottenere la più piena vittoria. Contemporaneamente, per soddisfare le esigenze popolari di nuovi territori da colonizzare, la repubblica si estendeva nella Gallia Cisalpina, dopo aver facilmente sconfitto i Boi e gli Insubri a Clastidium (Casteggio) nel 222 a. C.

Tuttavia la questione tra Roma e Cartagine per l'egemonia sul Mediterraneo centrale era ancora aperta e da risolvere. Cartagine aveva, in quegli anni, riversato le sue mire espansionistiche sulla Spagna, impadronendosi della parte meridionale di quella penisola, ma nel 226 a. C. Roma aveva imposto ad Asdrubale, genero di Amilcare Barca, un accordo, in forza del quale la sfera di influenza cartaginese non si sarebbe dovuta estendere a settentrione dell'Ebro (cd. 'accordo dell'Ebro'). Morto Asdrubale, suo cognato Annibale Barca, figlio di Amilcare, poco curandosi dell'intervenuto accordo, cinse d'assedio e conquistò Sagunto, posta a

nord del fiume. Roma fu pertanto indotta a dichiarare una seconda guerra a Cartagine (218 a. C.).

Annibale, che già disponeva di un apprezzabile esercito, non esitò a muovere contro l'avversario per la via più impensata. Varcata i Pirenei, traversò rapidamente la Gallia meridionale, eludendo un esercito romano che proveniva da Marsiglia, e senza indugio valicò il baluardo delle Alpi. Sceso nell'Italia settentrionale, sconfisse i Romani al Ticino e alla Trebbia (218 a. C.). Le porte dell'Italia centrale si aprirono al cartaginese, che riportò una nuova vittoria, l'anno seguente, al lago Trasimeno (217 a. C.), sorprendendo il console Caio Flaminio in crisi di trasferimento delle sue truppe.

Se le forze cartaginesi fossero state sufficienti, Annibale si sarebbe ovviamente precipitato su Roma; ma l'esercito era provato dai tre anni di campagna e i rincalzi dovevano giungergli da molto lontano. Annibale decise pertanto di aggirare il Lazio e di scendere in Italia meridionale lungo la costa adriatica, allo scopo di fissare il campo per l'inverno successivo e di sollevare frattanto contro i Romani le popolazioni italiche. Il dittatore Q. Fabio Massimo intuì perfettamente le sue difficoltà e cercò di attardarlo e di indebolirlo con una accorta tattica di guerriglia temporeggiatrice. Ma i Romani non apprezzarono la strategia del loro generale, che non fu più utilizzato per il comando, e nel 216 a. C., avendo Annibale occupato Canne, a sud dell'Ofanto in Puglia, gli mandarono contro con 50.000 uomini i consoli C. Terenzio Varrone e L. Emilio Paolo. Fu per le armi romane una completa disfatta. Le legioni romane sfondarono al centro l'assai più debole schieramento cartaginese, ma Annibale manovrò sulle ali, rinforzandole con truppe fresche che aveva tenuto previdentemente in riserva, e finì per chiudere il nemico in una morsa che lo distrusse.

Questi avvenimenti portarono Roma sull'orlo dell'estremo disastro, tanto più che molti alleati italici, e persino Capua e Siracusa, l'abbandonarono. Ci si accorse che bisognava cambiare tattica e sostituire alla illusione di una guerra fulminea la paziente ed accorta strategia del logoramento, di cui era stato maestro insuperabile, ma purtroppo inascoltato, Q. Fabio Massimo. I Romani evitarono, perciò, scontri frontali con Annibale, che dal suo canto lamentava la scarsità di rifornimenti da Cartagine e dalla Spagna ed era costretto a frammentare la sua azione di guerra contro i numerosi capisaldi romani ed alleati, che ancora resistevano nelle Puglie, in Campania, in Lucania, nel Bruzzio.

Così, attraverso successive e fortunate imprese militari, Roma riuscì a riprendersi. Siracusa fu conquistata e la Sicilia riportata sotto il dominio romano (210 a. C.). Capua e Taranto furono ridotte all'obbedienza (211-209 a. C.). Filippo V, re di Macedonia, che intendeva venire in aiuto di Annibale, fu trattenuto in Oriente da una flotta romana e fu impegnato in guerra dalla lega etolica delle città greche e dal regno di Pergamo, l'una e l'altro incitati da Roma (prima guerra macedonica).

Intanto (212 a. C.) i Romani inviarono in Spagna un esercito al comando dei fratelli Cneo e Publio Cornelio Scipione, entrambi ex-consoli, allo scopo di tenerli impegnati il fratello di Annibale, Asdrubale. I due promagistrati morirono nella presa di Sagunto (211 a. C.), ma li surrogò assai degnamente nel comando, pur mancando di investiture ufficiali, il giovanissimo Publio Cornelio Scipione, figlio di Publio. Malgrado non avesse coperto il consolato, il giovane Scipione, destinato a passare alla storia come Scipione l'Africano, fu eletto eccezionalmente proconsole e in tale qualità conquistò tutta la Spagna e sconfisse Asdrubale a Carthago Nova (Cartagena) nel 209 a. C. Infine, avendo Asdrubale ripercorso il cammino del fratello attraverso i Pirenei e le Alpi per venirgli in aiuto, fu ancora Scipione ad affrontarlo sul Metauro, infliggendogli la disfatta e la morte (207 a. C.).

Nel 205 a. C. Filippo V si rassegnava ad una pace separata con Roma e Publio Cornelio Scipione otteneva, stavolta come console, l'autorizzazione a portare l'offensiva direttamente contro Cartagine in Africa. Quivi, dopo importanti successi romani, si ebbe a Zama, nel 202 a. C., lo scontro decisivo con Annibale, precipitosamente rientrato dall'Italia. Annibale venne inesorabilmente sconfitto. L'anno seguente fu stipulata la pace. Cartagine rinunciò a tutti i suoi possedimenti all'estero ed accettò un controllo romano sui territori africani.

La vittoria nella seconda guerra punica assicurò a Roma l'egemonia sul Mediterraneo occidentale. Validi alleati dei romani in Africa era il re Massinissa di Numidia, che garantiva con la sua fedeltà un controllo immediato su Cartagine. La Spagna divenne una *provincia* romana. L'alleanza di Marsiglia permetteva a Roma il controllo della Gallia meridionale. L'Italia settentrionale, completamente pacificata con la sottomissione dei Celti e dei Liguri, costituiva un ottimo sfocio per la sovrabbondante popolazione romana. Da tutte le parti di questo vasto impero affluivano a Roma rifornimenti e ricchezze, fonti di inusitato benessere e di grandi iniziative commerciali per larghi strati della popolazione romana.

78. Perfettamente sicura dell'Occidente mediterraneo, Roma, passò, nel primo cinquantennio del sec. II a. C., ad occuparsi delle complesse ed agitate questioni dell'Oriente, sia per prevenire eventuali attacchi da quel lato al suo impero, sia perché ormai essa era fatalmente avviata sulla direttrice della politica imperialistica.

La situazione dell'Oriente mediterraneo alla fine del sec. II a. C. era, in breve, questa. Il regno macedonico, con Filippo V, aveva attratto nella sua sfera di influenza tutta la Grecia e Filippo, deluso ad opera dei Romani nei suoi intenti di espansione verso l'Iliria e l'Adriatico, polarizzava ora tutta la sua attenzione sopra l'Egitto. Egualmente forte era il regno siriano dei Seleucidi, sotto Antioco III, che dominava l'Asia

minore e stendeva la sua influenza sin verso l'India. Vaso di coccio tra questi due vasi di ferro era, invece, l'Egitto, sotto il regno del minorene Tolomeo V Epifane, che poteva sperare per la sua salvezza o nel disaccordo tra i due stati più potenti o nell'aiuto delle armi romane.

Nel 200 a. C., essendosi malauguratamente Filippo ed Antioco accordati per la conquista in comune dell'Egitto, Tolomeo dovette appunto ricorrere ad una richiesta di aiuto a Roma, ed a lui si unirono i Rodii, gli Ateniesi e il re di Pergamo, Attalo I. Roma intervenne, dopo qualche esitazione, e scoppiò una seconda guerra macedonica, che si concluse nel 197 a. C. con la vittoria di T. Quinzio Flaminio su Filippo V a Cinocefale, in Tessaglia. La Macedonia fu costretta ad allearsi con Roma e nei giochi olimpici del 196 a. C. Flaminio proclamò solennemente la liberazione delle città greche dall'egemonia macedone: il che significava peraltro, nella sostanza, la riduzione delle stesse sotto l'egemonia romana.

Liquidata la partita con il regno macedonico, rimaneva aperta quella con il regno siriano. Antioco III all'inizio della guerra macedonica aveva pensato bene di staccarsi da Filippo per non venire in contrasto con Roma; in séguito egli aveva considerevolmente allargato il suo dominio in Asia minore, a spese di Tolomeo, ed era passato anche in Europa. Antioco mirava ora sempre più insistentemente ad instaurare il suo predominio sulla Grecia, incitato a ciò da Annibale, che era divenuto frattanto suo ospite e consigliere, e incoraggiato altresì dal palese malcontento degli Etolii nei riguardi di Roma. Dopo alcuni anni di vivaci scaramucce diplomatiche, Antioco decise alline lo sbarco in Grecia e Roma gli dichiarò guerra (192 a. C.). Ma al siriano mancarono, in questa impresa, l'ausilio delle città greche e l'alleanza di Filippo di Macedonia, che preferì schierarsi per Roma. Dopo una grave sconfitta alle Termopili (191 a. C.), Antioco fu costretto a riparare in Asia, dove subì la definitiva disfatta di Magnesia ad opera di L. Cornelio Scipione (190 a. C.). Roma costrinse il rivale ad abbandonare tutte le città dell'Asia minore al di qua del Tauro, compensò con questi territori gli alleati di Rodi e di Pergamo e sottomise senza troppo infierire gli Etolii.

Col passare degli anni si riacesero, sopra tutto in Macedonia, i focolai di rivolta contro Roma. Attese a preparare la riscossa Filippo V, ma la guerra scoppiò soltanto dopo la sua morte, per iniziativa del figlio Perséo, nel 171 a. C. Nei primi due anni Roma, anzi che intervenire direttamente, preferì che la lotta contro Perséo fosse condotta, non senza qualche successo, dal re di Pergamo, Eumene, e da minori alleati di Oriente. Ma poiché questa sua eccessiva indolenza cominciò ad alienarle il favore degli alleati e ad eccitare alla rivolta Achei ed Etolii, il console L. Emilio Paolo si recò infine in Macedonia e vi sconfisse e fece prigioniero Perseo nel 168 a. C. Piuttosto che complicare i loro già gravi problemi organizzativi mediante estendimenti provinciali, i Romani decisero di limitarsi a frazionare la Macedonia in quattro piccole ed inoffensive repubbliche. Le città greche alleate di Perseo vennero severamente punite e costrette a consegnare ostaggi. Diminuzioni territoriali subirono anche Rodi e Pergamo. Infine, dato che nel frattempo

Antioco IV di Siria aveva aggredito l'Egitto, le minacce di Roma valsero, senza bisogno di forza, a ridurlo alla ragione.

Gli anni che seguirono furono impiegati da Roma nel coronamento della sua egemonia mediterranea.

In Africa, avendo Cartagine tentato di reagire contro l'invasione di Massinissa, fu intrapresa nel 149 a. C. una terza guerra punica, che si concluse tre anni dopo con la conquista e distruzione della vecchia rivale ad opera di P. Cornelio Scipione Emiliano, figlio adottivo di un figlio dell'Africano, e la costituzione della provincia di Africa.

Frattanto, visto che le agitazioni continuavano in Oriente, Roma dovette decidersi ad introdurre anche ivi il sistema delle province. Fu costituita così, nel 147 a. C., la provincia di Macedonia e nel 146 furono sottomesse, dopo una ribellione degli Achei, le città greche, ad eccezione di Atene, previa la distruzione di Corinto, che del malcontento ellenico contro Roma era da anni il focolaio. Segui a poca distanza, nel 133 a. C., il lascito a Roma del regno di Pergamo da parte di Attalo III. Ciò diede occasione ai Romani di fondare la provincia di Asia, centro di sorveglianza di molteplici stati vassalli. In quello stesso anno Scipione Emiliano spegnere del tutto, in Spagna, la rivolta dei Celtiberi mediante l'occupazione e la distruzione della città di Numanzia.

Con questi avvenimenti, ma sopra tutto con la distruzione quasi simultanea di Cartagine e di Corinto del 146 a. C., Roma poneva il suggello durevole del suo predominio a tutto il mondo mediterraneo.

79. Già nel momento apparentemente più florido della vita romana, dopo la vittoriosa conclusione della seconda guerra punica e durante le facili e fortunate imprese di guerra di Occidente e di Oriente, cominciarono a manifestarsi, dapprima come possibili, di poi come probabili, sicuri, imminenti, i segni premonitori di una gravissima crisi, la più grandiosa e famosa di tutta la storia romana, che avrebbe, a lungo andare, esaurato del tutto lo stato romano nazionale.

Di questa crisi, le cui agitate vicende si protrassero, all'incirca, dai primi anni del secondo cinquantennio del sec. II sino agli ultimi anni del sec. I a. C., occorre ricercare le cause principali, prima di passare a narrarne e a valutarne gli sviluppi.

(a) La prima, fondamentale ragione di crisi dello stato romano nazionale fu l'inadeguatezza dei suoi ordinamenti politici rispetto al compito immane di una durevole organizzazione dell'impero.

Si è già fatto cenno ai sapienti accorgimenti cui i Romani ricorsero per conciliare la salda tenuta del sistema imperiale con la struttura cittadina e con la fisionomia rigidamente nazionale della loro comunità politica. Ma si trattava pur sempre di accorgimenti sforniti di una intrinseca durevolezza, anzi bisognevoli di continui restauri e ritocchi. Si trattava pur sempre di dover assicurare momento per momento il prodigio della sussistenza di un sistema, che era di equilibrio, ma di equilibrio instabile. Tutta l'organizzazione politica romana, interna ed esterna, era fondata su tale intreccio di presupposti reciprocamente interferenti (presupposti economici, sociali, militari, culturali, morali), che il venir meno anche di un solo tra quei presupposti non avrebbe potuto non determinare il crollo del sistema. Così, tanto per segnalare qualche lato tra i più appariscenti, l'organizzazione imperiale di Roma, nonché tutta la sfera delle sue influenze politiche sul mondo mediterraneo, era essenzialmente basata sull'ascendente politico della *respublica* romana; più in concreto, sulla forza e sulla onnipresenza dei suoi eserciti; più in concreto ancora, sulle buone doti militari e politiche dei suoi generali e sull'abbondanza e regolarità delle sue leve; in definitiva, quindi, sul ripetersi anno per anno di una scelta oculata e fortunata dei magistrati da parte dei comizi, nonché sul mantenersi efficiente, numerosa (sempre più numerosa), economicamente florida la classe dei piccoli agricoltori, che delle legioni era, per la costituzione romana, il nerbo.

Ogni per che minima conseguenza finiva, insomma, per dipendere dalla premessa dell'inalterabilità della compagine dello stato nazionale romano nella fisionomia assunta verso la fine del sec. III a. C. D'altra parte, tutta la nuova situazione economica, sociale, militare, culturale, ch'era venuta a crearsi attraverso le varie tappe dell'espansione imperialistica, metteva sempre più a nudo l'insufficienza dello stato romano nazionale, in quanto tale, a tenerle testa in modo durevole ed efficace.

(b) Nel campo economico, le grandi conquiste di suolo italico, la formazione delle province transmarine, l'afflusso di masse innumerevoli di prigionieri di guerra ridotti in stato di schiavitù, il moltiplicarsi degli schiavi attraverso gli acquisti operati sui fiorenti mercati dell'epoca determinarono un rivolgimento in più modi del sistema economico romano: di quel sistema economico tradizionale, che formava la base dell'organizzazione politica, militare e sociale romana.

Delle vastissime estensioni di terre annesse al territorio della repubblica, ma non ancora distribuite in *dominium* ai privati (il cd. *ager publicus*) solo una piccola parte era direttamente utilizzata dall'amministrazione pubblica, oppure era da questa affidata

in utilizzazione temporanea e retribuita a privati. La maggior parte era *ager occupatorius*, lasciato cioè a disposizione provvisoria, sin che non se ne stabilisse il destino giuridico, di chi volesse occuparlo: e fu appunto di questo *ager occupatorius* che provvidero ad assicurarsi, più o meno prepotentemente, il possesso (teoricamente precario, ma praticamente indisturbato) le famiglie più ricche e politicamente più influenti. Si formarono per conseguenza immensi latifondi (*latifundia*), a detrimento delle *divisiones et adsignationes* che si sarebbero invece potute e dovute fare in larga misura a beneficio dei non pochi cittadini *proletarii*. Le masse di schiavi affluenti a Roma (non tanto direttamente dalle guerre vittoriose, quanto dai floridi mercati di schiavi dell'oriente mediterraneo) furono anch'esse accaparrate da chi aveva le disponibilità liquide per acquistarle, cioè dai più ricchi, costituendo una mano d'opera servile enormemente più economica della mano d'opera libera che avrebbero potuto offrire i proletari. La conquista dei territori provinciali assicurò a Roma immense riserve di derrate (sopra tutto frumento) a costi tanto bassi, da rendere assai conveniente l'impiego di capitali nell'assicurarne i trasporti o nell'assumerne gli appalti e da far divenire, nel contempo, antieconomica, perché di costo comparativamente più alto, la coltura intensiva in Italia.

Da ciò conseguì che decadde e si rovinarono i piccoli proprietari terrieri, i cui fondi furono acquistati a prezzo vile e uniti in unità poderali intensive (le *villae*) di notevole estensione (100-200 iugeri) dagli stessi latifondisti. Si costituì, inoltre, accanto al ceto dei latifondisti, un numeroso e potentissimo ceto di banchieri, di grandi commercianti e di appaltatori di imposte (*publicani*) che rivaleggiò in potenza e arroganza sociale col ceto dei latifondisti.

(c) Decaduta la categoria dei piccoli proprietari terrieri, l'esercito si trovò privo della migliore sua fonte di uomini, mentre le molte guerre aumentavano a dismisura la sua necessità di essere alimentato da masse di soldati ben armati ed equipaggiati.

La guerra divenne per Roma un avvenimento quasi regolare, dal momento che era ben difficile vivere un anno privo del tutto di conflitti in questa o in quella parte dell'impero. Stabile dovè divenire, per conseguenza, anche l'esercito. Il problema dei capi (che non potevano essere sempre i due consoli di elezione annuale, già insufficienti al regolare esercizio del potere supremo) fu risolto con la speciale *prorogatio imperii* dei generali delle singole armate e dei loro ufficiali superiori. Il problema dei gregari fu risolto con gli arruolamenti a lunga ferma nella massa innumere dei rovinati e dei proletari.

In apparenza il sistema fu buono, perché Roma si apprestò de-

gli eserciti assai ben addestrati e comandati da stati maggiori a carattere professionale. In realtà, peraltro, si determinò per le libertà cittadine il pericolo assai grave che queste armate stabili si rivolgessero contro la città per instaurarvi un dominio militare, trascinatevi dalla sete di guadagno dei veterani e dall'ambizione dei promagistrati, riottosi le molte volte ad abbandonare un potere detenuto per anni.

(d) Altro fenomeno, strettamente connesso con la mutata situazione economica, fu l'inurbamento della vecchia classe agricola, che accorse nell'urbe da ogni parte, per cercarvi fortuna a facile prezzo.

Decaddero, per conseguenza, i comizi, le cui deliberazioni non furono più frutto di cosciente e libera determinazione di tutti i partecipanti, ma furono il prodotto di abili manovre dei demagoghi, facili corruttori della cd. *plebécula* urbana. E al decadimento del ceto medio agricolo corrispose la rapida ascesa delle classi abbienti e la formazione di ceti oligarchici avidi e prepotenti, nonché, lo si è detto, in concorrenza tra loro.

Già durante la fase di apogeo della *respublica* si erano venute delineando nel seno della cittadinanza romana queste distinzioni di classi sociali e di partiti politici, che esercitarono poi tanto grande influenza sulla degenerazione dello stato. Verso la metà del sec. III a. C. si era saldamente costituita la cd. *nobilitas* senatoria, cioè la classe delle famiglie (patrizie e plebee) i cui ascendenti avessero rivestito una magistratura curule. Non si trattava di una casta chiusa, essendone sempre possibile l'accrescimento mediante *homines novi*, chiamati per la prima volta ad una carica curule, ma nella realtà ben raramente i *comitia* furono richiesti di scegliere i magistrati curuli al di fuori della sua cerchia, anzi al di fuori della cerchia ancora più ristretta di quelli tra i *nobiles* cui fosse stato trasmesso ereditariamente dai rispettivi ascendenti, attraverso le istituzioni di erede, il patrimonio familiare. Tenuti in tal modo da parte, gli *ignobiles* di una certa levatura, e con loro i *nobiles* diseredati (e resi, in un certo senso, 'cadetti'), essendo incapaci di infrangere la barriera delle influenze politiche e delle prevenzioni sociali che filtravano di generazione in generazione, ebbero allora da scegliere fra due strade: o estraniarsi del tutto dalla vita politica attiva, cercando soddisfazioni di altro genere nella vita militare e sopra tutto in quella degli affari; o aggregarsi in un saldo partito politico, polarizzato intorno alle magistrature minori e particolarmente intorno al tribunato della plebe, che contrastasse lo ascendente dei *nobiles*.

Entrambe le strade furono praticate a partire dal sec. II a. C.



CARTEA V. La sfera egemonica di Roma verso il 250 a. C.

Come primo risultato, si formò, parallela alla *nobilitas*, una potentissima aristocrazia del danaro, che fu detta degli *equites* per il fatto di essere questi ammessi a far parte delle centurie (o di alcune fra le 18 centurie) degli *equites* dei comizi centuriati nell'ipotesi che avessero un censo quadruplo di quello richiesto per l'appartenenza alla prima classe dei *pedites* (n. 94). Come secondo risultato si formò, sostenuto e finanziato da questo ceto di *equites* surrettizi (che si usa anche denominare, per distinguerli dagli *equites equo publico* di sangue patrizio, *equites equo privato*), il partito politico dei *populares*, costituito dalle masse proletarie cittadine facilmente manovrate da demagoghi, in veste generalmente di *tribuni plebis*.

Alle ricchezze mobiliari dell'aristocrazia mercantile la *nobilitas* senatoria fu in grado di opporre non meno ingenti ricchezze immobiliari (che erano poi, nella mentalità dei tempi, le ricchezze per eccellenza). All'azione di piazza dei *populares* essa rispose raccogliendo attorno a sé, col mezzo della corruzione, altre masse di proletari, che costituirono il nerbo del partito ed. degli *optimates*. Conseguenza: lotta per il potere esclusivamente tra *nobiles* ed *equites* (*equites* nel senso di ricchi) e completo assoggettamento agli uni o agli altri (nei partiti politici degli *optimates* e dei *populares*, o più in generale nelle clientele che ruotavano intorno alle grandi famiglie e ai personaggi) della massa dei *proletarii*. Una massa, quella dei *proletarii*, che era carente non solo di ricchezza, ma anche della possibilità di recitare un ruolo contestativo come classe lavoratrice, visto che le esigenze di mano d'opera erano, come si è detto, largamente soddisfatte dagli schiavi.

(e) In tutto questo rivolgimento di valori politici ed economici ed in tutto questo agitarsi di insaziabili rivalità di potere, gravi sofferenze erano implicate per le popolazioni soggette ed alleate.

I popoli delle province, vessati dall'amministrazione senza scrupoli e senza controllo dei governatori della *nobilitas* ed oppressi dall'avidità di guadagno dei *publicani*, presero in odio gli uni e gli altri e mal sopportarono il giogo della dominazione romana. Gli schiavi di ogni provenienza, non tanto perché impegnati senza ritegno in lavori gravosi quanto perché sempre più consci della loro importanza nel sistema economico romano, rodevano il freno, avanzavano pretese di essere remunerati (e affrancati nel giro di alcuni anni di lavoro) e prendevano in seria considerazione la possibilità della ribellione. I *socii Italici*, che erano stati di provvido aiuto alla repubblica in più di un momento critico, aspiravano alla parificazione coi cittadini di Roma e a dividere la po-

sizione privilegiata conquistata da questi ultimi essenzialmente per loro merito.

Di fronte a tanto malcontento e a tante rivendicazioni, i Romani o non seppero adottare provvedimenti efficaci, oppure si irrigidirono in una resistenza egoistica, che doveva tornare tutta a loro danno. Le giuste lamentele dei provinciali contro le ruberie dei magistrati ad essi preposti furono spesso trascurate, salvo casi assolutamente eccezionali, in cui il senato romano si decise a nominare collegi di *recipitatores*, per accertare le concussioni ed ordinare la restituzione del maltolto. L'insofferenza degli schiavi non fu tenuta nel debito conto e dilagò, sopra tutto in Sicilia, in maniera paurosa, salvo là dove i padroni li affrancavano con una certa larghezza, creando però alla repubblica il danno di neo-cittadini non troppo sicuramente innestati nell'idea nazionale romana. Quanto alle richieste dei *socii Italici*, esse rimasero del tutto inascoltate. Anzi, siccome gli Italici cercavano di conseguire la cittadinanza romana con sotterfugi (o migrando nelle colonie latine ed usufruendo delle molte facilitazioni concesse ai Latini delle colonie stesse per l'ottenimento dello *status civitatis* romano, o perfino vendendosi simulatamente come schiavi a privati cittadini romani per poi esserne liberati e acquistare la condizione di *cives*), Roma adottò successivamente vari provvedimenti di espulsione in massa e di limitazione dell'acquisto della cittadinanza.

80. Intorno al 150-140 a. C. la crisi della repubblica si andava annunciando principalmente sotto l'aspetto economico. La natalità della popolazione libera era in fortissima diminuzione. Il latifondo nobiliare invadeva l'Italia centrale, soffocando ogni iniziativa degli ultimi piccoli proprietari agricoli. Gli schiavi turbolenti, in Sicilia, conducevano una vera e propria guerra di ribellione a Roma, che fu faticosamente domata solo nel 131 a. C.

Forse si sarebbe ancora potuto, sia pure con estrema difficoltà, arrestare questo processo di dissoluzione, se ad accelerarlo ed a renderlo irreparabile non fosse sopravvenuto il drammatico decennio (o poco più), che ebbe a suoi più vistosi protagonisti, tra il 133 e il 122 a. C., i due fratelli Tiberio e Caio Sempronio Gracco.

Nel 133 a. C. Tiberio Sempronio Gracco, un giovane della *nobilitas*, ma di tendenze democratiche non esenti da venature demagogiche, ottenne il tribunato della plebe, e, ambizioso com'era di giungere in breve tempo, con l'appoggio dei *populares*, a posizione di netta preminenza nella vita politica repubblicana, propose ai *concilia plebis* l'emanazione di un plebiscito (la cd. *lex Sempronia agraria T. Gracchi*) in

forza del quale l'occupazione dell'*ager publicus Italicus* (escluso quello campano) da parte dei singoli privati non potesse superare il limite massimo dei 500 iugeri (ca. 115 ettari), con in più 250 iugeri per ogni figlio sino ad un massimo di 1000 iugeri. Si trattava, in fondo, di ripristinare un'antica norma romana (attribuita dalla tradizione alle leggi Licinie Sestie del 367, ma a queste certamente posteriore di almeno un secolo) e lo scopo della proposta era di togliere ai latifondisti l'*ager* esuberante e di ridistribuirlo tra i *proletarii* in lotti di 30 iugeri, per i quali si sarebbe dovuto pagare un modesto *vectigal*. Ma, sebbene alle spalle di Tiberio vi fossero uomini come Appio Claudio Pulcro, *princeps senatus*, e Publio Mucio Scevola, il pontefice e giurista (n. 153), la gran maggioranza della *nobilitas* senatoria si dimostrò decisamente avversa alla riforma e non le fu difficile di ottenere che un altro tribuno della plebe, C. Ottavio, operando come sua *longa manus*, opponesse il veto alla proposta del collega.

All'agire di Ottavio, in netto contrasto con il vero mandato di rappresentante della plebe, Tiberio Gracco, forte del favore incontrato nei *populares*, oppose un'azione di discusso carattere costituzionale, ottenendo dai *concilia plebis* una legge di destituzione del collega (*lex Sempronia de magistratu M. Octavio abrogando*) ed eliminando perciò l'ostacolo all'esecuzione del plebiscito agrario. Immediatamente una *lex Sempronia agraria altera* costituì una magistratura dei *tresviri agris dandis adsignandis iudicandis*, guardata con comprensibile astio dalla *nobilitas*, che aspettava il momento della reazione. E questo si presentò allorché Tiberio osò proporre contro ogni prassi costituzionale la rinnovazione della propria candidatura al tribunato per l'anno 132, al fine di sostenere con la sua personale influenza l'applicazione della legge agraria. Accusato di aspirare al regno, Tiberio fu assalito in un tumulto da un gruppo di senatori, che l'uccisero.

Il senato, senza perdere tempo, nell'intento di giungere all'abrogazione del plebiscito agrario, si occupò di ingrandire esageratamente il pericolo rappresentato dai partigiani di Tiberio e si orientò verso l'emanazione di un senatoconsulto (cd. *senatus consultum ultimum*) che invitasse i consoli a ricorrere ad ogni mezzo per salvare la repubblica dal pericolo estremo (*ultimum*) delle agitazioni graccane. Ma il *senatus consultum ultimum* non fu varato per la resistenza del console Publio Mucio Scevola, cui non sfuggiva il pericolo dei torbidi che avrebbe sollevato questo nuovo procedimento anticostituzionale. I senatori nemici di Tiberio riuscirono solo a decidere che contro i suoi seguaci, dichiarati *hostes populi Romani*, fossero istituiti tribunali criminali straordinari, senza diritto per gli incriminati di appellarsi al popolo contro le sentenze di condanna alla pena capitale.

La legge agraria di Tiberio Gracco fu salva, almeno in linea di principio, ma incontrò tali e tante difficoltà di pratica attuazione, da rimanere sostanzialmente inapplicata.

L'anno 123 a. C. otteneva peraltro il tribunato Caio Sempronio Gracco, fratello di Tiberio e carattere di lui assai più incisivo, il quale iniziò un'opera più decisa e completa di quella del fratello per minare

alle radici il predominio della *nobilitas*. La legge agraria di Tiberio fu confermata e ritoccata da una nuova *lex Sempronia agraria C. Gracchi*, che eliminò le difficoltà incontrate nell'applicazione pratica della prima ed aggiunse, fra l'altro, il divieto per gli assegnatari di alienare *inter vivos* le terre ottenute in proprietà.

Per rendere legittima la rielezione di Caio nel 122 fu votato inoltre un *plebiscitum de tribunis plebis reficiendis*, con cui si ammise che, se non vi fossero candidati in numero bastevole a coprire tutti i posti di *tribunus plebis*, i *concilia* potessero designare i tribuni dell'anno precedente. Caio approfittò, come è ovvio, di questo strumento e si assicurò in tal modo il tempo sufficiente a dare impulso all'attività dei *tresviri agris dandis adsignandis iudicandis* (attività resa particolarmente difficile dalla necessità della *iudicatio* in ordine alle numerose e complesse controversie determinate dall'applicazione della riforma agraria), nonché a coronare la sua attività riformatrice con altri provvedimenti intesi a battere in breccia i privilegi della classe senatoria.

Innegabilmente, anche e sopra tutto alla radice dell'operato politico di Caio era l'aspirazione all'ottenimento di un potere personale, e lo dimostrano alcuni provvedimenti di carattere prettamente demagogico, da lui fatti votare tra l'entusiasmo dei *populares*. Così, principalmente, quella *lex Sempronia frumentaria*, da cui fu stabilito che ogni proletario avesse mensilmente diritto, con non lieve carico per le pubbliche finanze, ad un'assegnazione di grano a prezzo inferiore a quello del mercato; plebiscito che dette l'avvio a tutta una serie di provvedimenti analoghi, provocati negli anni successivi da coloro che intendevano accattivarsi (senza troppo pensare all'equilibrio del bilancio statale) il favore del popolo minuto. E altrettanto innegabile, peraltro, che Caio Gracco seppe coltivare, come si è detto, degli ideali politici che, se attuati, avrebbero forse tempestivamente modificato (non si sa con quanto vantaggio per le libertà cittadine) la struttura dello stato-città, mettendola in condizione di adeguarsi alla nuova realtà politica del vasto impero.

Senonché Caio Gracco segnò la propria rovina con la proposta legislativa di concedere la latinità agli Italici e la cittadinanza ai Latini: *rogatio Sempronia de civitate sociis danda* (122 a. C.). Questo progetto, che preludeva ad una estensione della cittadinanza a tutta l'Italia peninsulare, suscitò l'ostilità non solo della *nobilitas*, ma anche degli *equites* e delle masse proletarie, timorose queste ultime di veder diminuire il proprio peso politico per la moltiplicazione degli elementi cittadini. Il senato, dal suo canto, seppe sfruttare magistralmente questo diffuso malcontento, ricorrendo ancora una volta all'ausilio di un tribuno della plebe fedele, Marco Livio Druso. Questi cominciò con l'assicurarsi il mutevole favore popolare mediante iniziative di carattere ancora più demagogico di quelle di Caio Gracco. Dopo di che, quando Caio sottopose al voto della plebe la sua proposta relativa agli Italici, egli non esitò ad interporre l'*intercessio*, con la piena adesione dei *populares*.

La proposta di Caio Gracco cadde, talché egli non ottenne la rielezione per il 121 a.C. Poco dopo, scontri avvenuti fra i suoi seguaci e gli ormai molti suoi oppositori diedero il pretesto al senato per l'emaneazione di un *senatus consultum ultimum* contro Gracco e i graccani. Caio Gracco trovò la morte in un tumulto di piazza e tremila suoi seguaci furono condannati alla pena capitale come *hostes publici* da un tribunale straordinario presieduto dal console Lucio Opimio.

81. I tempi immediatamente successivi alla tragica fine del secondo dei Gracchi furono testimoni del progressivo sgretolamento delle riforme graccane per effetto dell'attività reazionaria del partito senatorio.

Dieci anni dopo la morte di C. Gracco, il 111 a.C., Roma mosse guerra a Giugurta, re dei Númidi, il quale aveva costituito in Africa un impero potente e profondeva l'oro della corruzione tra i membri del senato romano, per assicurarsene acquiescenza e favori. La guerra giugurtina, reclamata dai *populares* ma assai malvolentieri promossa dal senato, fu condotta con condannevole debolezza. L'esercito romano d'Africa subì, in una prima fase della campagna, perfino l'umiliazione del giogo, ricordo mortificante di una delle antiche guerre sannitiche. Sotto la pressione dei *populares*, il senato dovette finalmente decidersi ad una azione piú energica, inviando sul posto il console Quinto Cecilio Metello, che ristabilì la situazione militare in favore di Roma. Ma i *populares* vollero di piú, ed appassionatamente difesero la candidatura al consolato ed al comando degli eserciti d'Africa di uno dei loro, il duro ed energico Caio Mario, che già aveva dato buone prove di sé sotto Quinto Metello.

Mario, ottenuto il consolato, portò a termine con fulminea manovra la guerra giugurtina, facendo sinanche prigioniero Giugurta, che fu tradito dai suoi stessi alleati (105 a.C.). Tornato a Roma, egli aveva conquistato una posizione personale di enorme rilievo e la *nobilitas* si vide costretta, per salvaguardare le proprie posizioni, a cercare affannosamente nel suo seno un uomo non meno deciso e non meno sprovvisto di esitazioni, il quale potesse contrapporsi al momento opportuno a colui che si profilava come un futuro padrone della repubblica. Una figura siffatta fu trovata nel patrizio Lucio Cornelio Silla, che aveva militato come questore in Africa sotto le insegne di Mario.

Agli inizi del I sec. a. C. già si profilava, pertanto, il duello fra i due esponenti delle fazioni contrapposte. Inizialmente Mario godé, per altro, di una posizione di forte vantaggio. Incurante di leggi, egli si candidò di anno in anno al consolato, ottenendo la rinnovazione della carica suprema a fianco di colleghi scialbi o suoi partigiani. Ne approfittò per dispensare largamente favori agli amici e, nell'intento di rafforzare in modo duraturo il suo potere personale, provvide anche ad una importante riforma or-

ganica dell'esercito. Egli mise completamente da parte il vecchio sistema della partecipazione dei soli cittadini abbienti all'armata ed inserì largamente nelle file di questa i proletari, garantendo loro una paga lauta e sicura. La legione fu portata a 6000 uomini, divisi in 10 *cohortes* e armati in maniera assai piú moderna e adatta alla guerra di movimento. Al criterio tattico dell'*acies* ordinata su tre linee (*hastati, principes, triarii*) fu sostituito, con audace innovazione, lo schieramento su una duplice linea di 5 *coorti* ciascuna, che assicurava alla legione una forza di penetrazione e di manovra indiscutibilmente maggiori.

La potenza dell'esercito riformato da Mario si manifestò appieno nella vittoriosa campagna contro le orde di invasione dei Cimbri e dei Teutoni, popolazioni germaniche che appunto in quei tempi premevano minacciosamente sulla Gallia Cisalpina (102-101 a.C.). Ma intorno al 100 a.C. la stella di Mario cominciò ad impallidire e ad avviarsi al tramonto. L'esercito mercenario da lui formato mai si accinse alla pace e per provvedere alla sistemazione civile dei veterani un amico di Mario, il tribuno della plebe L. Apuleio Saturnino, propose ai concili la distribuzione dei territori acquistati oltre il mare tra i reduci dell'esercito mariano. Senonché il senato scatenò una violentissima opposizione, non solo fra i membri della sua classe, ma anche (e qui si mostrò la sua insuperabile scaltrezza politica) tra i *populares* della città, che non gradivano certo essere esclusi dai vantaggi offerti ai soli veterani di Mario.

In un tumulto Saturnino fu ucciso (100 a.C.). La proposta legge agraria cadde. Mario si vide circondato da una opposizione della sua stessa classe, che egli, nella sua grande ingenuità politica, non aveva preveduta e non riusciva ora a capire. Rifugiatosi in Asia, scomparve per qualche anno dalla scena politica.

Intanto i *socii* italici erano giunti all'estremo della loro sopportazione e si manifestavano con paurosa chiarezza le avvisaglie di una grave rivolta. Il tribuno Marco Livio Druso tentò di correre ai ripari, nel 91 a. C., proponendo (lo aveva già piú cautamente tentato Caio Gracco) che si concedesse l'ambita cittadinanza romana agli Italici federati, ma la sua proposta incontrò innumerevoli difficoltà. Il 90 a.C., nell'imminenza del voto definitivo, aspettato con impazienza dai *socii* italici, Druso, pur essendo persona di fiducia della *nobilitas*, fu assassinato a tradimento. Fu il segnale della rivolta di tutti gli Italici contro l'egemonia di Roma.

La guerra sociale fu breve e violenta. Marsi, Marrucini, Peligni, Vestini, Sanniti e Piceni costituirono una confederazione, con capitale Corfinium (in Abruzzo), e sconfissero a piú riprese gli eserciti mossi contro loro da Roma. Il senato finalmente si rassegnò.

Una *lex Iulia de civitate Latinis et sociis danda* dette la cittadinanza ai Latini ed ai *socii* italici che non si erano uniti alla rivolta. Il successivo 89 a. C. una *lex Plautia Papiria de civitate sociis danda* promise la cittadinanza alle popolazioni italiche che entro sessanta giorni avessero fatto atto di sottomissione. L'88 a. C. la guerra sociale era definitivamente conclusa. L'Italia fu organizzata in *municipia civium Romanorum*, con ordinamenti analoghi a quelli di Roma.

Lucio Cornelio Silla, che si era molto segnalato nella guerra sociale, ottenne nell'88 a. C. il consolato ed ebbe l'incarico della guerra contro Mitridate, re del Ponto, un altro epigono di Alessandro Magno, il quale proprio in quel tempo si manifestava pericoloso antagonista di Roma in Oriente ed attirava nella propria orbita, oltre agli stati dell'Asia, tutte le città della Grecia.

Mario, che era rimasto finora nell'ombra, intuì finalmente il pericolo che correva e, avvalendosi dell'aiuto del tribuno Sulpicio Rufo, fomentò la rivolta dei *populares* contro Silla, di cui fece revocare la nomina. Silla non esitò nemmeno un momento ad adoperare contro l'indebolito avversario i mezzi stessi che questi aveva apprestato con la sua incauta riforma dell'esercito. Egli marciò su Roma con le legioni da lui stesso arruolate, non esitò (fu il primo) a portare uomini in armi entro il *pomerium* cittadino e costrinse Mario a fuggire in Africa. Ripristinata l'autorità del senato, ripartì per la campagna del Ponto, che lo portò in quattro anni, dall'87 all'83 a. C., a sottomettere la Grecia e ad inseguire Mitridate in Asia.

Approfitando della sua lontananza, Mario tornò peraltro a Roma, esercitandovi sanguinose vendette insieme col suo ferocissimo accolito L. Cornelio Cinna, ma la morte lo colse improvvisa nell'86. Seguirono vicende turbinose di lotte fratricide e Silla giudicò venuto il momento di costringere Mitridate alla pace e di tornare in patria, per stabilirvi in modo duraturo l'autorità del senato e la propria. Una *lex Valeria de Sulla dictatore* (82 a. C.) gli conferì i poteri straordinari di *dictator legibus scribundis et reipublicae constituendae* per la durata di tre anni, dall'81 al 79 a. C.

Nella sua opera di restaurazione Silla non incontrò davvero rilevanti difficoltà, ma egli volle anche, con fredda determinazione politica, far sentire ai *populares* tutto il peso della forza e del suo partito, in modo da sconsigliarli per lungo tempo dal riprendere le agitazioni di piazza. Di qui le fierissime ed estesissime persecuzioni politiche, che hanno reso così tristemente noto ai posteri il nome di lui. Vennero compilate numerose liste di proscrizione dei seguaci di Mario, o di chiunque fosse anche lontanamente sospetto di avversione al senato. I beni dei proscritti furono venduti a prezzo

vile e i loro terreni furono distribuiti fra 100.000 veterani, che riconobbero nei fatti in Silla il vero continuatore e realizzatore della politica agraria dei Gracchi. Numerose ed importanti leggi mirarono, inoltre, a ripristinare nel più pieno dei modi il dominio politico della *nobilitas*, sia aumentando il numero dei senatori (che da 300 furono portati a 600), sia limitando l'influenza dei cavalieri (i quali furono esclusi dalla partecipazione alle giurie criminali), sia addomesticando i poteri dei tribuni della plebe (che poterono essere solo di estrazione senatoria ed ebbero una *potestas* ridotta, come si disse, a *imago sine re*), sia creando dal nulla, o quasi, una rigorosa legislazione criminale, particolarmente inesorabile contro i delitti politici.

In definitiva, Silla deve essere considerato come colui che, nel periodo della crisi, ha operato il massimo sforzo per arginarla e per far ritornare in Roma i tempi aurei della repubblica. Se quest'opera di restaurazione (ottenuta col sacrificio della libertà dei ceti non senatori) gli sopravvisse di poco, ciò fu perché le cause del decadimento della repubblica erano troppe e troppo sviluppate perché forza umana potesse arrestarle. Nel 79 a. C. egli si ritirò a vita privata, ma quando la morte lo colse, nel 78 a. C., già dovette intuire il fallimento imminente del suo energico tentativo di restaurazione.

82. Prima di morire Silla aveva già individuato in due uomini quelli che sarebbero stati i protagonisti degli avvenimenti successivi. Da un lato vi era il sillano Cneo Pompeo, decisamente orientato verso gli *optimates*, dall'altra l'aristocratico, ma *popularis*, Caio Giulio Cesare, parente di Mario e marito di una figlia di Cinna. Nel primo Silla vedeva e sperava il continuatore della sua politica conservatrice intransigente; nel secondo, pur ancora giovanissimo, egli scorgeva e temeva il futuro genio manovriero delle masse dei *populares*, sicché ebbe a dire che sotto i suoi modi colti e raffinati si nascondevano molteplici Marii.

La fortuna politica di Cneo Pompeo, che pur era uomo di recente nobiltà, ebbe origine dal valido apporto che egli dette, tra l'82 e il 79 a. C., alla repressione dei resti del partito mariano in Sicilia, in Africa e in Spagna. Malgrado non fosse mai stato console o pretore, gli fu conferito in quelle province il comando di eserciti e nel 79 a. C., per la vittoria sul ribelle Quinto Sertorio in Spagna, egli ottenne da Silla il trionfo e il titolo di *Magnus*. Scomparso Silla dalla scena, a maggior ragione il senato fece capo alle sue capacità militari contro le risorgenti ambizioni dei mariani. Furono azioni di guerra continue e fortunate sopra tutto in Spagna contro l'ostinato Sertorio, la cui sconfitta definitiva, seguita da morte per assassinio, ebbe luogo solo nel

73 a. C. Nei due anni successivi Pompeo contribuì inoltre alla repressione di una sanguinosa rivolta di schiavi nell'Italia meridionale e in Sicilia, capeggiata con estrema determinazione dal gladiatore trace Spartaco. Il *bellum servile* fu però vinto, nel 71 a. C., dal pretore Caio Licinio Crasso, un'ambigua figura di ricchissimo affarista che si profilava sulla strada di Pompeo come suo rivale nei favori del senato. E fu appunto con Crasso che Pompeo decise tempestivamente di allearsi, ottenendo con lui il consolato per l'anno 70 a. C. Non pure gli interessi della repubblica, ma quegli stessi della *nobilitas* furono così sacrificati agli interessi delle persone.

Roma attraversava in quegli anni agitate vicende. All'interno dilagava il malcontento dei *populares* contro le istituzioni del regime sillano e contro la corruzione dei magistrati, all'esterno gravavano la minaccia asiatica del risorgente Mitridate e il disordine arrecato ai traffici marittimi dal moltiplicarsi della pirateria. Con l'appoggio di Crasso, Pompeo non esitò a scardinare la costituzione di Silla e ad abrogare, in particolare, con una *lex Pompeia Licinia de tribunicia potestate*, le limitazioni ai poteri dei tribuni. Il favore del senato si intiepidì, ma si accrebbe quello dei cavalieri e, in ogni caso, il pericolo esterno rendeva insostituibile l'azione di Pompeo, tanto più che la fortuna militare non aiutò negli anni seguenti, contro Mitridate, il console Lucullo. Di qui l'affidamento a Pompeo di poteri eccezionali. Nel 67 a. C. una *lex Gabinia de bello piratico* gli conferiva, nonostante l'opposizione degli *optimates*, un *imperium* triennale su terra e su mare per la guerra contro i pirati. Essendosi egli sbarazzato in soli tre mesi di questi, una *lex Manilia* (più precisamente, un plebiscito) del 66 a. C. poneva nelle sue mani, con poteri illimitati, la guerra contro Mitridate e le sorti delle province di Asia, Bitinia e Cilicia. Pompeo debellò Mitridate, costrinse alla pace il genero Tigrane, re di Armenia, e sottomise inoltre la Siria, che divenne provincia romana (62 a. C.).

Frattanto in Roma il console M. Tullio Cicerone reprimeva con molta energia un moto insurrezionale capeggiato dal patrizio L. Sergio Catilina, uomo di corrotti costumi che aveva adunato intorno a sé tutti gli ambiziosi ed i malcontenti della città, dei municipi e delle province, al fine di instaurare una propria dittatura personale. Sferzato dalle precise accuse mossegli da Cicerone in senato, colpito da un *senatus consultum ultimum*, condannato a morte, Sergio Catilina si dette alla fuga, raccolse frettolosamente le sue truppe in Etruria, ma fu sconfitto a Pistoia (62 a. C.). La sua congiura era stata, tuttavia, tale da preoccupare per molte ragioni. Da un canto si mostrava evidente al senato il completo sgretolamento della restaurazione sillana, dall'altro si profilava il pericolo che le mire usurpatrici di Catilina fossero per essere riprese, con ben altra forza, da Pompeo, di cui era imminente il ritorno dall'Asia con tutto il suo esercito ben agguerrito.

L'attenzione sgomenta dei senatori, ed in particolare di Cicerone, si fissò su Brindisi, porto di approdo di Pompeo. Ma fortunatamente questi, troppo sicuro di sé, sciolse il suo esercito non appena sbarcato

e si presentò a Roma inerme, per chiedere un trionfo *de orbe terrarum*, che ottenne nel 61 a. C.

Fu allora che il senato commise un gravissimo errore politico. Anziché blandire colui che sarebbe potuto ridiventare il difensore dei loro privilegi, i senatori si dettero a discutere sull'opportunità o meno di ratificare le misure adottate da Pompeo in Asia e respinsero decisamente la sua richiesta di destinare parte del bottino di guerra all'acquisto di terre da distribuire ai veterani. Grave indignazione di Pompeo, che si accorse troppo tardi della sconsideratezza di Brindisi e si pose il problema di forzare la situazione, assicurandosi in Roma un predominio politico stabile. Un alleato già era disponibile in Crasso, ma per poter influire con sicurezza sui *populares* era necessario l'aiuto di una personalità decisamente grata a questi ultimi. Questa personalità fu facilmente trovata in C. Giulio Cesare, che sino ad allora si era mantenuto con molta prudenza (e forse non senza qualche complicità con la congiura di Catilina) più fra le quinte che sulla scena della vita politica romana.

Tornando a Roma da un comando in Spagna, Cesare ottenne il consolato per il 59 a. C. e, avvicinandosi a Pompeo e a Crasso, propose loro un accordo privato di durata quinquennale (il cd. primo triumvirato), allo scopo di concentrare i mezzi e le influenze a disposizione di tutti e tre per raggiungere il fine del massimo di potenza di ciascuno. L'appoggio del partito popolare di Cesare garantì a Pompeo l'approvazione in blocco dei suoi provvedimenti asiatici ed il proconsolato di Africa e di Spagna. L'appoggio di Pompeo e di Crasso portò Cesare ad ottenere la *provincia* di Gallia per cinque anni a partire dal 1° marzo del 59 a. C., o forse meglio dalla scadenza del consolato, e cioè dal 1° gennaio del 58 (*lex Vatinia de provincia Caesaris* del 59 a. C.). Quel che ottenne Crasso non è ben noto, ma non è difficile immaginarlo quando si pensi ai fortissimi interessi finanziari di questo affarista antico. I due difensori delle libertà repubblicane, Cicerone e Catone, furono allontanati da Roma: il primo condannato all'esilio per aver represso la congiura catilinaria senza seguire le forme regolari del processo criminale; il secondo impegnato in una meschina ed estenuante impresa contro l'isola di Cipro.

Il triumvirato, che la propaganda esaltava come il fondamento della *concordia ordinum*, funzionò, almeno per i tre alleati, molto bene, anche a causa dell'abile attività di Giulia, figlia di Cesare andata sposa a Pompeo. Col convegno di Lucca del 56 a. C. ne fu decisa, prima ancora della scadenza, la proroga per altri 5 anni, stabilendosi che Pompeo sarebbe rimasto a Roma, per controllare la situazione, e che Crasso avrebbe lasciato momentaneamente i forzieri per intraprendere una

campagna contro i Parti in Asia. Intanto Cesare aveva iniziato assai energicamente la sua azione per sottomettere a Roma la Gallia transalpina, che, liberata dagli invasori Elvezi e dai Germanici di Ariovisto (58 a.C.), si avviava a divenire una vastissima provincia romana. La *prorogatio imperii* per un quinquennio (disposta da una *lex Pompeia Licinia de provincia Caesaris* del 55 a.C.) giunse provvidamente ad assicurare a quest'opera complessa, non meno che alle crescenti ambizioni di Cesare, un sufficiente respiro.

Malgrado l'apparente concordia, si annunciavano tuttavia i segni premonitori del conflitto fra Cesare e Pompeo. Pompeo invidiava fortemente la recente gloria di Cesare e la *nobilitas* senatoria, accortasi finalmente di dove provenisse il pericolo vero, non perdeva occasione per sobillarla, approfittando della sua presenza a Roma. Il 54 a.C. Giulia morì e Pompeo si trovò sottratto al potente influsso che Cesare esercitava, per mezzo della figlia, fra le sue pareti domestiche. Il 53 a.C. l'ineauto Crasso trovò morte ingloriosa nella lontana Siria. Nello stesso anno Cesare era impegnato aspramente con la ribellione gallica, capeggiata dall'indomabile Vercingetorice. Ma il ritorno di Cesare in patria era questione di poco tempo ancora, e tutti intuivano che egli non avrebbe ripetuto l'errore di Pompeo a Brindisi.

Dapprima parve, peraltro, che Cesare stesse avendo la peggio. I *populares* si erano divisi da tempo in due fazioni: quella di P. Clodio Pulcro, protetto di Cesare e nemico di Cicerone, e quella di T. Annio Milone, che vedeva con astio la politica di Cesare. Milone era riuscito come tribuno della plebe a forzare il senato affinché fosse concesso il rimpatrio a Cicerone, ma Clodio, singolare figura di avventuriero privo di scrupoli, lo avversava con tutti i mezzi. Gli episodi di banditismo politico si svolgevano ad ogni angolo della città. Il senato decise allora di far nominare, nel 53 a.C., Pompeo console unico (*consul sine collega*) e credette, in tal modo, di essersi garantito un baluardo sicuro contro Cesare. Gravissima infrazione alla costituzione, perché non solamente veniva ad essere violato il principio della dualità della magistratura consolare, ma veniva inoltre quest'ultima a trovarsi affidata a persona che era già, per altro verso, proconsole.

Dal canto suo, Cesare non si faceva illusioni. Numerosi amici lo tenevano minutamente informato del retroscena politici della vita di Roma. Egli sapeva che Pompeo e la *nobilitas* gli erano irriducibilmente contrari. Già l'aspro Catone, il quale aveva fatto ritorno dalla grama spedizione cipriota, aveva pubblicamente proposto che egli fosse consegnato ai Germani, per ripagarli moralmente di una strage di donne e bambini che aveva ordinato. Solo che per un momento egli avesse abbandonato l'esercito o si fosse fatto abbandonare da questo, era pronto il processo criminale contro di lui per le vere o false malversazioni, per gli eccidi e gli atti arbitrari operati in Gallia. La sua sorte era, dunque, legata all'esercito, ed egli decise che non avrebbe lasciato il proconsolato gallico, se non fosse già stato portato al consolato per lo stesso anno. Ma intanto Pompeo aveva fatto votare una legge (*lex Pompeia de provinciis*, forse del 52 a.C.) per cui non si poteva riot-

tenere il consolato se non a distanza di 10 anni dal consolato precedente: Cesare, che era stato console il 59, non sarebbe potuto tornare ad esserlo se non nel 48 a.C. Inoltre ecco il senato avanzare la tesi che il secondo proconsolato di Cesare debba dichiararsi decaduto il 31 dicembre del 50 a.C. (anziché il 28 febbraio o il 31 dicembre del 49) perché il quinquennio relativo non decorre dalla data di scadenza del primo proconsolato (28 febbraio o 31 dicembre del 54) ma deve farsi decorrere dall'anno in cui il secondo proconsolato è stato concesso (55 a.C.). Breve: si cerca di fare di Cesare un privato cittadino per l'anno 49 a.C., e si spera che in quell'anno lo si possa rendere innocuo, tanto più che per candidarsi al consolato è richiesta la sua presenza fisica a Roma (in forza stavolta di una *lex Pompeia de iure magistratum* accortamente varata nel 52 a.C.).

Alla fine del 50 a.C. Cesare fu dunque dichiarato decaduto dal proconsolato gallico e richiamato in patria. *Pro bono pacis* egli non dette un reciso rifiuto e domandò che almeno si disponesse che anche Pompeo decadesse dal proconsolato di Spagna e di Africa. Ma il senato, accecato dall'odio, gli fece ordinare dai consoli di allontanarsi immediatamente dagli eserciti e dalla Gallia sotto minaccia di essere dichiarato *hostis publicus*, nemico della patria.

Cesare esitò, ma non aveva in realtà altra scelta, volendo evitare la rovina personale, se non di portare le armi contro Roma. Nel gennaio del 49 il suo esercito passò il Rubicone, lo scarso fiumicello che segnava il confine di Roma con la Gallia Cisalpina, e mosse contro la città senza incontrare resistenza. In Roma entrò il 1° aprile del 49 a.C. Poi che Pompeo e molti senatori erano fuggiti a Brindisi e di qui si erano imbarcati per Durazzo, egli decise di ridurli all'estrema disfatta, ma prima gli fu necessario sconfiggere il potente esercito proconsolare di Pompeo in Spagna. Condotta a termine questa difficile impresa, navigò verso l'Epiro, ove si era rifugiato Pompeo, travolgendo i seguaci di quest'ultimo a Farsàlo (48 a.C.). Pompeo, salvo per miracolo, riparò presso il re di Egitto, Tolomeo Dionisio, che lo tradì e lo uccise, consegnandone il capo a Cesare che sopravveniva. Prima di muoversi dall'Egitto, Cesare, cedendo alle richieste di Cleopatra, sorella di Tolomeo, decise di dividere il regno fra i due; ma Tolomeo sollevò il popolo contro di lui, costringendolo ad una fortunosa campagna di repressione. Domata la rivolta, nella quale lo stesso Tolomeo trovò la morte, Cesare assegnò integralmente il regno a Cleopatra e tornò finalmente a Roma, ove lo attendeva il fido Marco Emilio Lepido.

Le due ultime azioni militari di Cesare furono rese necessarie dalle resistenze dei pompeiani e dei membri del partito senatorio. Nel 46 a.C. egli sconfisse a Tapso, in Africa, un esercito di cui faceva parte

l'irriducibile Catone, che si uccise poi ad Utica. Nel 45 a. C. tornò nuovamente in Ispagna ad annientarvi, a Munda, l'esercito pompeiano, raccolto dai due figli del suo rivale, Cneo e Sesto Pompeo.

83. Un giudizio preciso sull'azione politica di Cesare come capo dello stato non è possibile dare, perché ben poco egli rimase in Roma, dal 49 al 45 a. C., e perché egli cadde vittima, a breve scadenza dal trionfo, di una congiura ordita da ostinati partigiani della reazione senatoria (Idi di marzo del 44 a. C.).

Se Cesare fosse vissuto ancora qualche anno, il suo programma politico si sarebbe, a nostro parere, sicuramente sviluppato nel senso della monarchia assolutistica, e più precisamente di una monarchia assolutistica di tipo orientale, quale la si incontrerà in Roma a partire dal III sec. d. C. È vero che Cesare era di educazione squisitamente occidentale, ma è anche vero che i suoi tempi furono quelli in cui irrupero in Roma, non più frenati da alcuna resistenza dei *laudatores temporis acti*, le tendenze, i riti, i costumi ed i malcostumi orientali. Del resto, non è possibile arguire altrimenti quando si consideri l'operato politico di Cesare nei pochi anni di sua residenza in Roma. Del tutto esautorato il senato (i cui membri furono portati da 600 a 900 e furono reclutati in ogni dove, persino tra i Galli e i semplici soldati), accentrate tutte le cariche maggiori in Cesare, investito questi di prerogative e di onori quasi divini, forse addirittura divinizzato in vita poco prima delle Idi di marzo. È chiaramente visibile in tutto ciò il profilarsi del concetto del monarca assoluto, quale *dominus et deus*. Comunque sia, le Idi di marzo troncarono il programma di Cesare prima ancora che potesse mettere salde radici. La repubblica ricadde in agitatissime lotte intestine.

La congiura anticesariana coinvolgeva una ottantina di famiglie del ceto senatorio. Capi ne erano stati Caio Cassio Longino, un antico pompeiano solo apparentemente ravveduto, e lo stesso Marco Giunio Bruto, amatissimo dal dittatore. Pareva, dunque, che l'assassinio di Cesare dovesse significare la restaurazione dell'oligarchia senatoria, nello spirito della reazione sillana. Ma i congiurati non seppero assolutamente sfruttare la situazione. Stremati dalla loro stessa audacia, temendo le ire del popolo e dei veterani di Cesare, essi non si impadronirono del potere, ma si asserragliarono in Campidoglio, quasi già si sentissero assediati dalle turbe esagitato.

Dell'assurda situazione creatasi seppe magistralmente approfittare il console Marco Antonio, compagno d'armi di Cesare, che indusse il popolo a sollevarsi contro i congiurati, costringendo questi ultimi a riparare ingloriosamente in Oriente. Il testamento di Cesare, letto da Antonio al popolo in occasione dei funerali del dittatore, rivelò ai *populares* che Cesare li aveva magnificamente be-

neficiati con ricchissimi lasciti di danaro, incaricando dell'esecuzione dei medesimi un pronipote, Caio Ottavio, nominato figlio adottivo ed erede. Bastò questo a determinare la disgrazia degli anticesariani.

Per un momento Antonio pensò, forse, di poter succedere nella dittatura a Cesare, mettendosi d'accordo con l'altro compagno di costui, M. Emilio Lepido. Ma il giovanissimo pronipote di Cesare, Caio Ottavio, che si attribuiva, in virtù dell'adozione testamentaria, il nome di Cesare Ottaviano, sopravvenne dall'Epiro a Roma a reclamare i suoi diritti. Antonio non volle consegnare ad Ottaviano il patrimonio mobiliare di Cesare, di cui si era già impadronito. Certamente egli sottovalutò il giovanissimo avversario, ma fece male, perché la tempra di Caio Ottavio si rivelò ben presto notevolmente ferma. Contro Antonio egli non ricorse alla forza, di cui del resto ancora non disponeva, ma ricorse alla legalità, un'arma assai insidiosa se adoperata da una mente fredda e capace. Mentre insisteva nel chiedere per le vie di giustizia il soddisfacimento dei suoi diritti, non esitò, per ingraziarsi le masse, a vendere tutti i beni del prozio a lui pervenuti per dare esecuzione ai vistosi lasciti che Cesare aveva disposto in favore del popolo. L'aria di Roma si rese assai insalubre per Antonio, che passò a costituirsi un esercito a Modena, ove lo inseguirono le truppe regolari della repubblica al comando dei consoli Aulo Irzio e Vibio Pansa.

Ben presto, però, Ottaviano si avvide che il senato fiutava in lui una persona malfida per le libertà repubblicane. La sua decisione fu rapidissima. Alla testa di un esercito suo personale mosse contro Roma e la occupò; dopo di che, per evitare una sanguinosa guerra civile con Antonio e Lepido, si accordò con costoro costituendo un triumvirato quinquennale *rei publicae constituendae causa*, con poteri illimitati, il quale fu sancito da un'apposita legge (*lex Titia de triumviris*: 43 a. C.). I primi effetti di questo secondo triumvirato furono l'eliminazione delle ultime resistenze aristocratiche in Roma (e fu in questa occasione che Cicerone perse la vita), nonché la guerra contro l'esercito raccolto in Oriente da Cassio e Bruto. Gli anticesariani furono sconfitti decisamente a Filippi, in Macedonia (42 a. C.), ed i loro capi si uccisero. I vincitori si spartirono da buoni amici l'impero. Lepido ebbe l'Africa, Antonio l'Oriente ed Ottaviano si assegnò il compito di rimanere in Roma a impedire ogni velleità reazionaria del senato. Alla scadenza del primo quinquennio, il triumvirato venne rinnovato per altri cinque anni.

In quel decennio, mentre Lepido moriva in Africa e Antonio si impaniava in Oriente fra i vezzi della regina Cleopatra, Ottaviano divenne signore incontrastato dell'Italia romana. Il conflitto

risolutivo fra Antonio ed Ottaviano non tardò a scoppiare, ma Ottaviano riportò la vittoria nella battaglia navale di Azio, sulla costa acarnana (31 a. C.). Antonio e Cleopatra, inseguiti fino in Egitto, si uccisero.

Dopo la vittoria di Azio Ottaviano apparve l'arbitro delle sorti di Roma. Egli aveva conservato sino al 32 a. C. la carica straordinaria di triumviro. Nello stesso anno 32 a. C., scadendo il triumvirato, venne organizzata dai suoi amici una solenne acclamazione plebiscitaria delle sue virtù (*coniuratio Italiae et provinciarum*) di cui egli profitò per non lasciare nemmeno negli anni seguenti i suoi poteri di alto comando degli eserciti. Nulla impediva, nella infiacchita repubblica, che si protraesse ancora per molti anni questa situazione straordinaria a favore di Ottaviano, ma il genio politico di lui, unito alla sua saggia moderazione, seppè mettervi tempestivamente fine, a tutto vantaggio della conservazione, ancora per qualche secolo, delle strutture repubblicane di Roma.

Nella storica seduta in senato del 13 gennaio 27 a. C., Ottaviano dichiarò vendicata la morte di Cesare e ristabilita la pace civile, e annunciò pertanto di ritirarsi a vita privata. L'abile mossa politica, che non era stata disgiunta da un'avveduta preparazione degli avvenimenti, determinò un moto di riconoscenza del senato e del popolo e spinse l'uno e l'altro a pregare Ottaviano di rimanere il sommo *moderator rei publicae*, il primo cittadino di Roma (*princeps Romanorum*), anche in vista della non pacifica situazione di alcune province. La riconoscenza e la fiducia del senato arrivarono al punto di conferirgli il titolo di *Augustus* (= consacrato dagli dèi) e di fargli attribuire dai comizi centuriati un *imperium* straordinario di dieci anni sulle province non pacificate.

Si aprì, di conseguenza, un nuovo periodo storico della civiltà e dello stato romano: il periodo della *respublica* universale romana.

§ 13. — LA 'RESPUBLICA' NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 84. La *respublica* nazionale romana. — 85. La *respublica* nazionale e i popoli soggetti. — 86. La popolazione della *respublica* nazionale. — 87. Segue. I requisiti per la partecipazione al governo. — 88. Il territorio della *respublica* nazionale. — 89. Il governo della *respublica* nazionale romana. — 90. Le finanze della *respublica* nazionale romana. — 91. Le fasi storiche della democrazia repubblicana romana.

84. Il concetto dello stato come *respublica*, venuto lentamente a delinearsi già durante la fase di crisi dello stato quiritario, rappresenta una concezione peculiare della civiltà romana: concezione di cui gli elementi essenziali perdurarono a lungo, come si

vedrà, anche nel periodo seguente. Quel che peraltro caratterizza la *respublica* romana dei sec. IV-I a. C. (la cd. *libera respublica*), oltre il criterio nazionalistico di composizione dell'elemento cittadino, è la sopravvivenza in essa, almeno sino agli albori del sec. I a. C., di tracce notevoli della struttura arcaica dello stato come *πόλις* o *civitas*.

(a) *Res publica*, significò *res populica*, *res populi*, insomma 'cosa di tutto il popolo', ma in un senso particolarissimo, che non può comprendersi appieno, se non tenendo presente il processo storico che portò alla scomparsa dello stato quiritario ed all'ammissione dei *plebei* alla cittadinanza.

La *plebs* romana, insopportata della sua condizione di mera sudditanza, aveva accanitamente lottato, per oltre un secolo e mezzo (sec. V-IV a. C.), contro l'esclusivismo patrizio della cittadinanza romana, cioè contro uno degli aspetti fondamentali della costituzione di Roma come *civitas Quiritium*. Sul presupposto che la sicurezza e la prosperità della comunità politica fossero merito non esclusivo dei *cives patrizi*, ma anche dei sudditi *plebei*, sopra tutto in quanto concorrenti alla formazione dell'*exercitus centuriatus*, vale a dire del *populus Romanus Quiritium*, la classe plebea riuscì appunto, nel corso del sec. IV a. C., a far riconoscere un nuovo principio: il principio che lo stato, nei suoi oneri e nei suoi vantaggi, fosse un bene indivisibile di tutto il *populus*, senza pregiudiziali di stirpe, e che, quindi, tutti i membri del *populus*, anche se non *patricii*, meritassero la qualifica di *civis* con conseguente capacità di partecipazione al governo dello stato. Ma il riconoscimento di questo nuovo principio non significò esplicita abolizione del precedente, bensì, piuttosto, contrapposizione di esso al principio più antico, che divenne praticamente inoperante e finì per sparire del tutto verso gli inizi del sec. III a. C.

Così avvenne che, pur avendo perduto ogni importanza pratica, i vecchi istituti della *civitas* quiritaria (il *rex*, i *comitia curiata*, l'*auctoritas patrum* ecc.) rimasero ancora formalmente in vita per tempi più o meno lunghi, principalmente a causa della reverenza con cui i Romani ricordavano le loro antiche e tradizionali funzioni.

(b) In linea di principio, al nuovo concetto di *respublica* non sarebbe stato essenziale nemmeno l'altro elemento caratteristico della concezione dello stato quiritario come *civitas* o *πόλις*: la limitatezza, cioè, del territorio statale, al fine di rendere praticamente possibile il concorso diretto dei *cives* alla vita della comunità. Senonché è un fatto (del resto umanamente spiegabile) che a questo presupposto tradizionale i Romani si attennero, almeno sino al sec. II a. C., con estremo e forse esagerato rigore. E in ciò è da vedere una delle non ultime cause della crisi della *respublica*, ri-

masta territorialmente troppo angusta rispetto all'enorme estensione delle terre via via conquistate (n. 79).

Anche la storia della *respublica* nazionale romana non può rappresentarsi come un tutto omogeneo e continuo. Gli avvenimenti molteplici ed importanti della sua vita, durata tre secoli, vanno, a nostro parere, opportunamente raccolti in tre fasi distinte: una fase di assestamento dello stato nella sua struttura di *respublica* cittadina e nel suo substrato nazionale (367-283 a. C.); una fase di apogeo degli ordinamenti politici e della potenza militare romana (283-146 a. C.); una fase di crisi della *respublica* romana nelle sue strutture politiche, economiche e sociali (146-27 a. C.).

85. La concezione dello stato come *res populi* (intendendosi *populus* come complesso dei soli cittadini) e la persistenza della antica struttura statale come *civitas* o $\pi\acute{o}\lambda\iota\varsigma$ concorsero nel far sì che la gran parte delle moltissime conquiste territoriali di Roma in Italia e fuori d'Italia non fosse annessa al territorio romano ma fosse considerata, in una con i suoi indigeni, totalmente estranea alla romanità (popolata quindi da stranieri, *peregrini*), anche se saldamente tenuta in pugno, con modalità varie, dal popolo romano e dai suoi magistrati.

Attraverso un processo storico molto tormentato e tutt'altro che coerente, il risultato (o almeno l'orientamento dominante) fu quindi che l'egemonia romana si basò, al di fuori del territorio vero e proprio della *respublica* (n. 88), sulla combinazione di tre elementi: una rete di città-satelliti (*coloniae civium Romanorum*, *municipia civium Romanorum*), vere e proprie filiali della *respublica*, diffuse variamente nel mondo romano a tutela degli interessi di Roma, ma facenti parte, sul piano politico-costituzionale, della città-madre (n. 117-118); una rete di città sovrane, quindi non romane, ma in posizione di vassallaggio verso Roma, anch'esse variamente diffuse nel mondo romano a salvaguardia degli interessi della città eminente, da cui ricevevano in cambio protezione (n. 121); un complesso sempre più vasto di territori non annessi, quindi extraromani, sui quali (e sulle popolazioni dei quali) Roma si riservava un potere assoluto di sfruttamento, che confidava, per l'esercizio, all'*imperium militiae* dei suoi magistrati e promagistrati (n. 120).

Di questa complicata organizzazione egemonica parleremo più diffusamente a suo tempo (n. 119), ma qui si impone una precisazione di carattere generale. Quanto meno sino a tutto il sec. II a. C., ai Romani non fu affatto chiaro il concetto che le terre di sfruttamento (cioè le cd. *provinciae populi Romani*) fossero territorio pertinenziale dello

stato e che i loro indigeni (cioè i *peregrini in ditione populi Romani*) fossero sudditi permanenti di Roma. L'idea che alla *respublica Romanorum* inerisse un *imperium Romanorum* fu estranea al periodo preclassico, o almeno si avviò a formarsi solo durante l'ultimo secolo di esso, vale a dire quando Roma si sentì veramente e definitivamente sicura della stabile tenuta dei suoi territori di conquista e dell'istituzione negli stessi della cd. *pax Romana*. Sino ad allora le *provinciae*, dove più dove meno, furono considerate, in altri termini, come zone di guerra, subordinate a Roma a titolo precario o comunque a patto di un'assidua vigilanza armata. Parlare di sudditi (permanentemente) di Roma non sembra, dunque, in relazione al periodo preclassico, storicamente corretto.

86. La definizione più incisiva del *populus* nella concezione repubblicana è data da un passo del giurista classico Gaio (n. 228): '*populi appellatione universi cives significantur communeratis etiam patriciis*'.
 È una definizione che mette in luce due cose: la raggiunta irrilevanza della distinzione tra *patricii* e *plebei* (i quali ultimi conservavano, peraltro, una loro individuazione specifica in quanto membri dei *concilia plebis* e soli ammessi alla copertura delle cd. magistrature plebee); la identificazione del *populus* con i soli *cives*, rimanendo confinati i non *cives*, come or ora si è accennato (n. 85), nella categoria dei *peregrini*. Tuttavia, tra il *civis Romanus* della *respublica* nazionale e quello della *respublica* universale la differenza, come vedremo (n. 167 ss.), fu profonda. La connotazione del *civis* nella *respublica* nazionale fu ancorata ad orientamenti fortemente restrittivi, aventi lo scopo di salvaguardare la nazionalità romana.

Civis Romanus fu ritenuto, nella *respublica* nazionale, soltanto chi presentasse i seguenti requisiti: l'appartenenza alla specie umana (non erano considerati cittadini gli dèi, gli animali subumani, gli esseri umani mostruosi); l'esistenza in *rerum natura* (non erano considerati cittadini i nascituri, i nati morti, i defunti); la *libertas* (non erano considerati cittadini gli schiavi); la *civitas* in senso stretto, cioè l'inerenza per precise e ben definite causali (nascita, naturalizzazione, manumissione) alla comunità nazionale romana.

Se questi quattro requisiti erano sufficienti per inquadrare l'individuo come soggetto nell'ordinamento statale, quindi nei cd. rapporti di diritto pubblico, essi non erano sufficienti a conferire all'individuo la soggettività propriamente 'giuridica'. Per essere soggetti attivi o passivi dei rapporti previsti dal *ius civile* (*vetus e novum*), e quindi di quel settore del *ius publicum* che era ad esso relativo, e quindi ancora del *ius honorarium*, occorre, di regola,

il requisito ulteriore dell'autonomia familiare, vale a dire la situazione di esente da ogni soggezione ad altrui *potestas, manus o mancipium* (n. 129). Comunque, il punto di incontro tra cittadini autonomi familiarmente (maschi o femmine che fossero) e cittadini sottoposti a potestà era sempre dato dall'appartenenza ad una certa *familia*, quindi dall'individuazione del relativo capo, dall'individuazione del patrimonio a lui spettante (sulla base del quale erano assegnati alle varie classi dei *comitia centuriata* anche i sottoposti), dall'individuazione della sede da lui assegnata alla famiglia (sulla base della quale tutti i membri di una *familia* erano iscritti alle varie *tribus*).

Anche l'onomastica faceva perno sulla famiglia di appartenenza e sulla relativa parentela in linea agnaticia, nel senso che tutti i cittadini di una stessa *familia* e di una stessa discendenza erano contraddistinti da un unico *nomen gentilicium* (i Cornelli, i Quinzi, i Cecilii ecc.). Col tempo, per identificare meglio il *civis Romanus* nel groviglio delle diramazioni di una certa famiglia originaria, si diffuse il sistema dei ed. *tria nomina*: il *praenomen* (es.: *Marcus*), che caratterizzava ogni singolo individuo; il *nomen gentilicium* (es.: *Tullius*); infine un *cognomen* o soprannome (es.: *Cicero*), caratterizzante ogni singolo ramo familiare. Le donne erano solitamente indicate col solo gentilizio, seguito da un ordinale nell'ipotesi che fossero, nella famiglia, più di una (es.: *Cornelia prima, Cornelia secunda* ecc.). A facilitare l'identificazione dei personaggi serviva l'indicazione della paternità (es.: *Sex. f.*, figlio di Sesto) ed eventualmente anche di ascendenze ulteriori (es.: *M. n.*, nipote di Marco), nonché, per i cittadini più in vista, qualche *cognomen* ulteriore, anche 'ad personam' (es.: *P. Cornelius Scipio Nasica*, cioè del ramo Nasica, *Serapio*, cioè soprannominato Serapione) e ancora, come vedremo (n. 88), l'indicazione della *tribù* di appartenenza.

L'esame delle regole relative all'acquisto della *civitas* conferma in modo assai chiaro la cura, per non dire la preoccupazione, che la qualità di *civis Romanus* fosse attribuita a persone che dessero sufficiente garanzia di partecipazione alla nazionalità romana.

Cittadini per nascita erano solo i nati da *matrimonium iustum* tra una madre (anche non romana, purché provvista di *coniubium*) e un padre che fosse romano (per nascita o per *donatio civitatis*) al momento del presumibile concepimento, nonché i nati fuori di *matrimonium* da una cittadina romana che si fosse congiunta con padre romano o ignoto. I nati fuori di matrimonio da una madre non romana erano esclusi dalla *civitas* romana pur se il padre naturale fosse sicuramente romano, e una *lex Minicia de liberis* (anteriore al 90 a. C.) esclude altresì dalla cittadinanza roma-

na i nati, sia da matrimonio che fuori di matrimonio, dall'unione di una madre romana con un padre noto, che fosse latino o peregrino.

Cittadini per naturalizzazione erano solo i *peregrini* che avessero beneficiato di una *donatio civitatis* (che si soleva concedere con estrema parsimonia) e i Latini i quali avessero stabilito domicilio a Roma. Ma il cd. *ius migrandi* dei Latini, che risaliva agli antichissimi legami di stirpe tra Latini e Romani, fu dapprima limitato da una *lex Claudia de sociis* (117 a. C.) e poi addirittura abolito da una *lex Licinia Mucia de civibus redigundis* del 95 a. C., che fu tra le cause della guerra sociale e della successiva *donatio civitatis* agli Italici (n. 81).

Vi erano infine i cittadini per manumissione operata dal loro avente potestà, i quali erano, più precisamente, tratti dai *servi* che fossero stati affrancati con gli atti solenni della *manumissio testamento, vindicta, censu* (n. 129). Questo modo tradizionale di acquisizione della *civitas*, dal quale i Romani non si erano saputi liberare, costituiva certo un grave pericolo per la compattezza della nazionalità romana, e ciò sia perché la *manumissio* era un negozio rimesso alla discrezionalità del privato e sia perché gli schiavi erano delle più diverse provenienze straniere; ma, a parte il fatto che le affrancazioni erano operate su scala assai limitata, fu appunto per porre un argine al principio antichissimo per cui la *manumissio* faceva acquistare ad un tempo *libertas civitasque* che sorse l'istituto del *patronatus* e furono fissate, come si vedrà tra poco (n. 87), forti limitazioni di carattere costituzionale ai *libertini*.

La perdita e la variazione della qualifica di cittadino dipendevano dal venir meno dei requisiti richiesti. Si è parlato, in particolare, da qualche giurista dell'età classica, di *capitis deminutio maxima* (perdita della libertà), *media* (perdita dei soli requisiti di cittadinanza), *minima* (mutamento dello *status familiae*). Casi di *capitis deminutio media* furono: la *reiectio civitatis*, implicata dal fatto che un cittadino avesse acquistato un'altra cittadinanza; l'*interdictio aqua et igni* dei condannati a pena capitale; l'*exilium* volontario dell'accusato di un *crimen*, prima della condanna; la revoca della cittadinanza ad un cittadino naturalizzato (*ademptio civitatis*), operata con legge o per senatoconsulto autorizzato da una legge.

Nell'ipotesi di *capitis deminutio per reiectio civitatis*, così come in alcuni casi di *capitis deminutio maxima* (prigionia di guerra, *deditio per patrem patratum* di un cittadino colpevole al popolo straniero offeso), si affermò consuetudinariamente l'istituto del *postliminium*, in forza del quale il cd. *reversus ab hostibus* riacquistava, ove tornasse in patria con *animus remanendi*, la sua condizione di *civis Romanus*, con tutte le conseguenze della stessa, così come se non l'avesse mai

perduta. Se il *civis* era anche soggetto giuridico, in quanto fornito di autonomia familiare, la conseguenza era altresì il riacquisto *ex tunc* della titolarità delle sue situazioni giuridiche. Una *lex Cornelia (Sullae?) de confirmandis testamentis*, del periodo 82-79 a. C., stabilì qualcosa di più, e cioè che, se il *civis Romanus* morisse in prigionia, il *testamentum* da lui fatto precedentemente alla cattura si considerasse valido, come se egli fosse morto al momento della caduta in prigionia (cd. *fictio legis Corneliae*).

87. Il requisito dell'autonomia familiare, non richiesto per la qualificazione come *civis Romanus*, era a maggior ragione irrilevante ai fini dell'ammissione alle funzioni di governo della *respublica*. Poteva, dunque, accadere che un *filius familias*, pur essendo incapace di rapporti giuridici (privati), rivestisse una carica pubblica e fosse, sul piano costituzionale, in una situazione di preminenza di fronte al suo *pater familias*.

Per la capacità di funzioni di governo, erano, peraltro, richiesti ulteriori requisiti, la cui mancanza faceva sì che si fosse considerati *cives* di capacità ridotta, variamente limitati o anche totalmente privi di partecipazione al governo.

(a) I *cives* di piena capacità (cd. *optimo iure*) avevano accesso a tutte le funzioni di governo, e ciò significava in concreto che essi potevano votare nelle assemblee (cd. *ius suffragii*) e presentarsi candidati alle cariche pubbliche (cd. *ius honorum*).

I requisiti specificamente e suppletivamente richiesti a questo scopo furono: l'*ingenuitas*, cioè l'essere nati come cittadini (quindi da uomo libero); e, trattandosi di *peregrini* naturalizzati, la *civitatis donatio ex lege*, disposta cioè, con l'esplicita concessione della *civitas* a capacità piena, mediante una *lex rogata* o *data*, sia a favore di singole persone (*viritem, singillatim*) che di intere comunità (per es., i *socii Italici*). *Cives* pienamente capaci erano anche i *liberi in mancipio* manomessi, con l'avvertenza che essi potevano, di regola, autoaffrancarsi in occasione del censimento, chiedendo di propria iniziativa ai censori l'iscrizione nelle liste del censo (n. 129).

(b) *Cives* di capacità limitata (cd. *imminuto iure*) furono: a) i *libertini*, e più precisamente gli schiavi liberati (*manumissi*) in uno dei modi previsti dal *ius civile* (n. 129), i quali, in considerazione della loro troppo recente acquisizione alla nazione romana, erano privi del *ius honorum*, della capacità di rivestire cariche sacerdotali, del *connubium* con gli *ingenui*, e furono, ad un certo momento, concentrati, ai fini del *suffragium*, in una sola *centuria* (quella dei *capite censi*) e in una sola *tribus* (la Esquilina, a partire dal 168 a. C.); b) le *mulieres*, che non erano più cittadine mera-

mente nominali (n. 26), potendo conseguire la soggettività giuridica, ma erano tuttavia sempre escluse dal governo; c) i *municipes sine suffragio* (cd. *Caerites*, in ricordo del caso di Caere, che fu il primo in ordine di tempo: 353 a. C., n. 21), privi di ogni potere di governo, ma tenuti al servizio militare; d) i cd. *aerarii*, cioè i cittadini puniti con l'esclusione dalle *tribus* e l'immissione nella *centuria* degli *aerarii*, i quali si distinguevano in *infames* (condannati in giudizi infamanti), privi di *ius honorum* e di obblighi militari, e *ignominiosi* (colpiti da *nota censoria*), limitati soltanto nel *suffragium*.

La capacità di governo non conferiva di per sé sola la possibilità di esercitare le facoltà da essa implicate. Per poter concretamente compiere atti di voto e di autocandidatura (capacità di agire) occorreva il concorso di alcuni ulteriori requisiti, tra cui, principalmente: la sanità mentale (incapaci di atti politici furono i pazzi, *furiosi*, limitatamente al tempo della demenza); l'età minima richiesta per i singoli atti (per es.: la *pubertas* per la partecipazione ai *comitia tributa*, i 17 anni per l'iscrizione ai *comitia centuriata*, i minimi prescritti dalla *lex Villia annalis* del 180 a. C. per la candidatura ai vari *honores*); l'età non superiore ai 60 anni richiesta per l'appartenenza ai *comitia centuriata*.

88. In virtù della concezione della *respublica* come *res populi Romani*, per territorio della *respublica* nazionale romana non si intese affatto tutto il territorio più o meno stabilmente assoggettato a Roma e nemmeno tutto il territorio abitato dai Romani. Come si è detto a suo tempo (n. 85), si intese per territorio della repubblica soltanto l'estensione tradizionalmente abitata dai *cives Romani*, cioè la sede tradizionale del *populus Romanus Quiritium*, quindi la vecchia e immutata cerchia dell'*urbs* di Servio Tullio, con le sue quattro *tribus* urbane, ed il contado circostante, portato nel 241 a. C. ad un totale definitivo di 31 *tribus* rustiche.

Le *tribus urbanae* erano, è bene ripeterlo, la Suburana, la Palatina, la Esquilina e la Collina. L'elenco delle *tribus rusticae* era, in ordine di successiva istituzione, il seguente: Aemilia, Camilia, Claudia, Cornelia, Fabia, Galeria, Horatia, Lemonia, Menenia, Papiria, Pollia, Pupinia, Romulia, Sergia, Voltinia, Voturia o Veturia, Clustumina, Stellatina, Tromentina, Sabatina, Arniensis, Pomptinia, Publilia, Maecia, Scaptia, Oufentina, Falerna, Aniensis, Teretina, Velina, Quirina.

Occorre aggiungere che, per effetto di consistenti annessioni territoriali, le tribù rustiche si estendevano notevolmente al di là dell'*ager Romanus antiquus*. La Stellatina, la Tromentina, la Sabatina e l'Arniensis (istituite nel 387 a. C.) erano nell'agro veiente. La Pomptinia e la Publilia o Popilla (istituite nel 358 a. C.; n. 28) erano in territorio tolto ai Volsci e agli Ernici. La Maecia e la Scaptia erano state isti-

tuite nel 332 a spese della ribellione latina (n. 74). La Oufentina e la Falerna (istituite nel 318 a. C.) erano sistemate rispettivamente in terra volsca e in Campania. In territorio rispettivamente degli Equi e degli Aurunci si trovavano la Aniensis e la Teretina, istituite nel 299 a. C. Le due ultime, istituite nel 241 a. C., occupavano territori dei Piceni e dei Petruzzii (la Velina) e i territori tra Sabini e Vestini (la Quirina).

Salvo eccezioni, tutti i *cives* con capacità di voto (esclusi, dunque, le donne e gli impuberi) erano distribuiti nelle *tribus* sulla base di questi criteri. I non proprietari di terre (*proletarii*) erano assegnati alle *tribus* urbane. I proprietari di terre (*adsidui*) erano assegnati, anche se residenti materialmente nell'urbe, alla *tribus* in cui si trovava il terreno oggetto del loro *dominium*, oppure, in caso di più proprietà site in *regiones* diverse, in una di quelle *regiones* a scelta dei censori. Gli uni e gli altri usavano far seguire al proprio *nomen*, nelle scritture, le prime tre lettere della denominazione della propria *tribus* (es.: *Rom, Ter, Qui*).

Dato che le tribù erano circoscrizioni di voto, su cui si basava il funzionamento delle assemblee (n. 92 ss.), si capisce facilmente perché la storia politica romana conosca non pochi episodi di spostamenti di masse elettorali (particolarmente di *libertini*) dall'una all'altra tribù (e sopra tutto dalle quattro sovraffollate tribù urbane alle assai più numerose tribù rurali) effettuati al fine di influire sulla formazione dei voti. Ci si rende conto, inoltre, della necessità in cui la *respublica* si trovò di ascrivere alle tribù anche i *cives cum suffragio* residenti nelle *coloniae civium Romanorum* (n. 117) e nelle *civitates cum suffragio et iure honorum* (n. 118); gente che difficilmente aveva la possibilità pratica di partecipare alle votazioni, ma che vi aveva in ogni caso diritto.

Quando la *civitas Romana* fu estesa agli Italici (n. 81), il territorio proprio di Roma non fu peraltro formalmente esteso al di là delle 35 tribù tradizionali. Gli Italici, organizzati in *municipia cum suffragio et iure honorum*, pur vivendo su territori ormai pienamente romanizzati (e passibili quindi di *dominium ex iure Quiritium*: n. 130), furono anch'essi soltanto iscritti nelle tribù romane secondo criteri di assegnazione connessi con la contiguità o con la vicinanza geografica.

89. La *respublica* nazionale romana si manifestò ben presto (sec. III a. C.) uno stato a governo aperto, cioè strutturalmente democratico, sebbene a regime politico spiccatamente conservatore.

Gli storiografi di Roma sono soliti negare il carattere di vera democrazia al governo repubblicano dei sec. III-I a. C. e preferiscono ravvisare in esso una forma di aristocrazia, nel senso di oligarchia, per un duplice ordine di considerazioni: da un lato, perché le assemblee popolari erano costituite in modo da confe-

rire assai maggior peso ai cittadini delle classi abbienti; dall'altro, perché le cariche pubbliche e il *senatus* rimasero praticamente nelle mani di un ristretto numero di ricche famiglie, costituenti la *nobilitas*. Ora, che la democrazia romana fosse ordinata in maniera da porre ai posti direttivi i cittadini migliori fra tutti (o meglio, ritenuti migliori dalle assemblee elettive) è verità indiscutibile: se in questo senso si parlasse di aristocrazia di governo di Roma, non si verrebbe certo a contestare che il governo repubblicano assunse in breve carattere democratico. Ma poi che da molti si parla di un'aristocrazia romana nel senso di oligarchia, di governo chiuso, cioè precluso nelle sue funzioni più delicate e importanti alle masse dei meno abbienti e degli *ignobiles*, noi pensiamo che la negazione del carattere democratico del governo della *respublica* sia priva di ogni fondamento e vada respinta. L'innegabile posizione di favore assegnata dall'ordinamento ai più abbienti non significò, infatti, impossibilità per gli altri *cives* di ottenere la stessa condizione, potendo bene la fortuna economica delle varie famiglie modificarsi, sia in aumento che in diminuzione. Quanto al fenomeno per cui praticamente le alte cariche ed i seggi in senato rimanevano assegnati nel seno della *nobilitas*, non bisogna dimenticare che ciò non avveniva perché fosse stabilito dall'ordinamento, ma avvenne sempre e soltanto in virtù della libera determinazione delle assemblee popolari, le quali avrebbero anche potuto (come talvolta fecero) levare alle magistrature maggiori *homines novi* non *nobiles*.

La verità è che, come già si è accennato, se il governo della *respublica* nazionale romana fu nella sua struttura costituzionale indiscutibilmente democratico, tuttavia fortemente conservatore fu nella realtà il regime di esso, cioè il suo modo di funzionamento. Regime conservatore sia nel senso che l'ordinamento riservò una situazione di maggiore influenza politica ai discendenti dell'antico patriziato e, sopra tutto, alle classi sociali più abbienti, sia nel senso che gli stessi *cives Romani* mostrarono tendenza a concentrare i supremi poteri politici in una classe ristretta e specializzata, che fu quella dei *nobiles*.

La formula caratteristica, che sin dall'inizio servì a designare il governo democratico della *respublica* nazionale romana, fu la formula '*Senatus populusque Romanus*'. Le origini di essa sono da ricercare nel periodo di crisi dello stato quiritario, allorché le deliberazioni assembleari del *populus* dell'*exercitus centuriatus*, di per sé invalide, erano convalidate dall'*auctoritas patrum*. Nel periodo preclassico, diventata l'assemblea del *populus* un'assemblea deliberante dello stato (*comitia centuriata*), resisté a lungo l'esigenza della *auctoritas senatus*, e la espressione *Senatus populusque* passò a significare che ogni deliberazione nell'interesse della *res-*

publica era, in ultima analisi, da ricondursi alla volontà del *populus*. Invero, anche se ai *magistratus populi Romani* era conferita una larga sfera di autonomia, i magistrati venivano pur sempre, salvo eccezioni, eletti dal *populus* dei *comitia*, i quali erano perciò, formalmente, il centro motore di ogni attività del governo.

Sulla struttura generale del governo repubblicano influi potentemente la vecchia tradizione cittadina, con la sua tripartizione degli organi di governo (n. 29). Vi fu di più. I vecchi e superati organismi cittadini non furono aboliti, ma o si mutarono, adattandosi alle nuove esigenze, o rimasero in vita come residui privi di funzioni pratiche. Questa coesistenza di organismi vecchi con organismi nuovi è particolarmente evidente, come si dirà, nel campo delle assemblee popolari.

90. È opportuno, per completare il discorso generale sulla *respublica* nazionale romana, tracciare un quadro sommario della sua organizzazione finanziaria. Un quadro, cioè, delle spese cui essa doveva sobbarcarsi, delle fonti cui ricorse per procurarsi i mezzi necessari alle varie esigenze, dei modi in cui fu regolata l'attività economica statale.

(a) I capitoli principali delle spese pubbliche nella *respublica* nazionale furono: a) i lavori pubblici (*opera publica*) per la costruzione di strade, acquedotti, edifici vari e per la loro manutenzione; b) le cerimonie religiose *pro populo* (*sacra publica*); c) le spese militari, sia per costruzione di fortificazioni e flotte, sia per fornitura di vestiario, armi e viveri all'esercito ed eventualmente ai *socii*, sia per l'erogazione agli *equites equo publico* del danaro necessario all'acquisto del cavallo (*aes equestre*) e al suo mantenimento (*aes hordearium*), sia infine per il soldo dei legionari (*stipendium*); d) gli stipendi (*mercedes*) degli *apparitores* e le indennità ai governatori delle province per le spese di trasferimento e prima sistemazione (*vasaria*) e per il mantenimento proprio e dei propri dipendenti; e) le spese straordinarie per ricompense, feste pubbliche, ricevimenti di ambasciatori e capi di stato stranieri.

Tra le spese straordinarie acquistarono, nella fase di crisi della *respublica*, notevolissima rilevanza quelle implicate dalle distribuzioni gratuite di olio e vino al popolo minuto (*congaria*) e dalle distribuzioni mensili di grano a prezzo ridotto o a titolo gratuito ai cittadini meno abbienti (*frumentationes*, introdotte dalla *lex Sempronia frumentaria* del 132 a. C.: n. 80).

(b) Alle entrate pubbliche disposte e preordinate per provvedere alle accennate erogazioni mancò, nella *respublica* nazionale, come già nello stato quiritario, un capitolo importantissimo, quello delle imposte reali, cioè sugli immobili e sui mobili di cui i

Romani avessero il *dominium ex iure Quiritium* (n. 130). Il che derivò dal fatto che, essendo il *dominium ex iure Quiritium* espressione dell'antica autonomia politica familiare, si ritenne inconcepibile l'imposizione di un tributo, che ne avrebbe violato la illimitatezza.

Per conseguenza, le entrate pubbliche si limitarono alle seguenti partite principali; a) il *tributum ex censu*, cioè l'imposta personale sul reddito dei *patres familiarum* iscritti nelle *tribus*, che si pagava nella misura ordinaria di 1/1000 del censo accertato dai censori (*tributum simplex*), ma che poteva essere aumentato o viceversa rimborsato, a seconda delle necessità finanziarie, per decisione del *senatus*; b) il *tributum* speciale, più elevato, imposto ai *municipes sine suffragio*, agli *aerarii* ed agli *infames*, dai *censores*; c) il *tributum* speciale imposto agli *orbi* ed alle *viduae* per provvedere con il suo ricavo all'*aes hordearium* degli *equites equo publico*; d) i proventi dell'*ager publicus*; e) gli *stipendia* e i *vectigalia* tratti dalle *provinciae* (n. 120); f) i prodotti delle miniere pubbliche (*metalla*), generalmente appaltate a *publicani*, e le imposte sulla gestione dei *metalla* privati; g) le tasse per le concessioni di suolo pubblico (*solaria*), per l'uso di acquedotti e cloache (*cloacaria*) ed i diversi pedaggi per l'uso di strade e ponti; h) le tasse di dogana (*portoria maritima e terrestria*); i) la *vicesima manumissionum*, cioè l'imposta del 5% sul valore degli schiavi manomessi, stabilita dalla *lex Manlia* del 357 a. C.; l) i proventi straordinari delle guerre (*praedae*), delle vendite di *ager quaestorius*, delle *multae* giudiziarie, delle confische di beni privati (*publicationes bonorum*) ecc.

È da notare che dopo la conquista della Macedonia (167 a. C.) i proventi del *tributum ex censu* e delle imposte similari divennero talmente superflui, che queste imposte non furono praticamente più percepite. Ma è opportuno anche aggiungere che talune (e talvolta ingenti) spese pubbliche (per giochi, manifestazioni religiose e via dicendo) erano prese a proprio carico privato dai titolari delle cariche pubbliche più ambite.

(c) Le entrate pubbliche, in linea di massima, erano convogliate all'*aerarium populi Romani* o *aerarium Saturni*, di cui avevano la custodia i *quaestores* (n. 110). I proventi della *vicesima manumissionum* costituivano in esso un fondo di riserva a parte (*aerarium sanctius*). Oltre l'*aerarium*, vi erano le casse (*arcae*) dei collegi religiosi, alimentate dai frutti dei beni pubblici ad essi assegnati e dalle erogazioni di pubblico danaro disposte dal *senatus*, e la cassa speciale degli *aediles* (n. 108), alimentata dalle multe che questi avessero disposto e percepito (*pecunia mulctaticia*). La direzione del movimento finanziario romano spettò, come meglio si dirà (n. 102), al *senatus*.

(d) Il danaro liquido (*pecunia publica*), i *servi publici* (cioè gli schiavi di stato), le cose mobili di pertinenza statale (tra cui il bottino di guerra), le miniere e l'*ager publicus* costituivano nel loro insieme il patrimonio dello stato ed erano denominati *res publicae*.

Particolarmente importante era l'*ager publicus*, cioè il territorio della *respublica* (non anche quello delle *provinciae*) sottratto alla proprietà privata. Esso si distingueva in: a) *ager publicus* per antonomasia, che era quello sfruttato direttamente dallo stato (tale il fertilissimo *ager Campanus*); b) *ager colonicus*, destinato ad essere assegnato in *dominium ex iure Quiritium* ai componenti di una *colonia civium Romanorum* su suolo italico (n. 117); c) *ager occupatorius*, lasciato al possesso (*possessio*) del primo occupante, che ne poteva disporre *inter vivos* e *mortis causa*, ma non ne era riconosciuto *dominus ex iure Quiritium* (n. 80); d) *ager quaestorius*, che una *lex* (oppure il *senatus*) poneva a disposizione dei *quaestores* affinché lo concedessero in utilizzazione, contro il pagamento di un prezzo immediato e di un minimo canone periodico, a privati cittadini; e) *ager viasius vicinis ex senatusconsulto datus*, concesso in uso agli abitanti dei villaggi sui margini delle grandi strade pubbliche contro l'impegno di provvedere alla manutenzione delle strade stesse; f) *ager in trientibus fruendus datus*, posto, in casi eccezionali, a disposizione dei creditori dello stato affinché, non potendo la repubblica pagarli in danaro, li acquistassero in *dominium* per rivalersi (nella misura massima di un terzo) dell'ammontare dei loro crediti; g) *ager compascuus*, messo a disposizione collettiva degli abitanti di certe località (per il pascolo e per l'uso civico in genere) contro il pagamento di un piccolo canone periodico.

91. Le caratteristiche ora illustrate del governo della *respublica* nazionale romana risulteranno ancora più chiare attraverso una succinta analisi della sua evoluzione nelle tre fasi in cui si è diviso il periodo storico della *respublica* nazionale (n. 84).

(a) La democrazia romana non sorse contemporaneamente alla *respublica*, ma si formò e si precisò nel corso della fase di assestamento della *respublica* nazionale romana (367-283 a. C.; n. 74-75).

La riforma, che la tradizione attribuisce alle leggi *Licinia Sextiae* del 367 a. C., costituì indubbiamente un colpo mortale per l'esclusivismo patrizio delle funzioni di governo, caratteristico dello stato quiritario, ma non significò, tuttavia, immediata instaurazione di un governo democratico in Roma. Il governo della *respublica* fu un governo solo parzialmente aperto al popolo, non tanto perché i *plebei* rimasero

estranei ai *comitia curiata* e ad alcuni sacerdoti più importanti, quanto perché i *patricii* riuscirono a mantenere la esclusività di alcune cariche (uno dei due posti di *consul*, la carica di *praetor minor* e, poco più tardi, quelle di *censores* e di *aediles curules*) e perché, inoltre, nel nuovo senato patrizio-plebeo rimase privilegio dei senatori patrizi (*patres*), con esclusione di quelli plebei (*conscripti*), la espressione dell'*auctoritas*, tuttora richiesta per la conferma delle deliberazioni dei *comitia centuriata*.

Le rinnovate agitazioni della *plebs* valsero, nei decenni che seguirono, a far cadere uno ad uno tutti gli accennati privilegi politici del patriziato. Le tappe principali di questo processo storico furono segnate dalle *leges Publiliae Philonis* del 339 a. C. (n. 74) e dalla *lex Hortensia* del 287 a. C. (n. 75), delle quali avremo ancora occasione di parlare.

(b) Nella fase di apogeo della *respublica* nazionale romana (283-146 a. C.; n. 76-78) i vari istituti di governo, sorti alquanto disordinatamente e in tempi diversi, ottennero una migliore disciplina e tesero fortemente ad amalgamarsi e ad armonizzarsi l'uno con l'altro, con l'effetto di un funzionamento veramente mirabile della complessa macchina governativa repubblicana.

Il processo di riordinamento e di coordinamento delle istituzioni governative romane fu particolarmente intenso in ordine alle assemblee popolari. Ridotti i *comitia curiata* ad una vuota forma, furono riordinati i *comitia centuriata* e si procedette ad una loro riforma organica per adeguarli al numero definitivo delle *tribus* territoriali: i *concilia plebis tributa* si accollarono, oltre alla elezione dei cd. *magistratus plebis*, particolarmente il compito della legislazione integrativa del *ius civile*, riducendo il lavoro dei più macchinosi *comitia centuriata*; sorse, infine, la nuova e più agile assemblea detta dei *comitia tributa*, che divenne il nucleo di tutto il sistema assembleare romano. Ma particolarmente caratteristico, nella fase di apogeo, fu il processo di armonizzazione fra le tre branche del governo repubblicano: *comitia*, *senatus*, *magistratus*. Lo storico Polibio ha espresso la sua ammirazione per il sistema di governo romano in un giudizio rimasto famoso: la *respublica* romana era riuscita, secondo egli scrive, a superare ed a conciliare in un'armonia superiore le tre classiche categorie aristoteliche (monarchia, aristocrazia, democrazia), rifuggendo dagli svantaggi di tutte e tre.

Sin che non degenerò in partito politico, la *nobilitas* senatoria fu l'elemento sociale che meglio servì ad assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione di governo repubblicana. Composta di uomini espertissimi della vita politica e ad essa totalmente dedicati, sorretta dalla fiducia unanime del popolo, periodicamente riconfermantesi nelle elezioni comiziali, la *nobilitas* seppe evitare le oscillazioni e i cedimenti della politica romana e seppe garantire la continuità e la stabilità di essa pur nei momenti, non rari, di pericolo e di sfortuna.

(c) Una delle principali cause della crisi della *respublica* nazionale romana (146-27 a. C.; n. 79-83) fu appunto la crisi della democrazia

repubblicana, la quale fu, a sua volta, fortemente influenzata e aggravata dalle altre cause concomitanti (n. 79).

Essenzialmente, la crisi della democrazia repubblicana dipese da due ragioni: da una parte, l'irrigidimento della *nobilitas* e la sua tendenza ad assumere un vero e proprio monopolio delle funzioni direttive di governo; dall'altra, la sproporzione tra la piccola *respublica* ed il suo *imperium*, donde la sempre maggiore difficoltà di amministrare un così vasto e vario territorio. La corruzione, la lotta politica, i personalismi fecero il resto e l'ammirevole armonia elogiata da Polibio scomparve. Disorientato, stanco, non più cosciente di sé e della sua forza, il popolo si adattò a compiacenti votazioni, nelle assemblee, secondo i desideri dei suoi idoli del momento, e, rinunciando al solerte e continuo controllo della situazione politica, si accomodò alla esagerata fiducia in essi e nella loro superiore capacità.

§ 14. — LE ASSEMBLEE DELLA 'RESPUBLICA' NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 92. Le assemblee popolari. — 93. I *comitia curiata*. — 94. I *comitia centuriata*. — 95. La riforma dei *comitia centuriata*. — 96. I *concilia plebis*. — 97. I *comitia tributa*.

92. Elemento centrale e fondamentale del governo della *respublica* nazionale romana furono le assemblee popolari, dette: *comitia* se comprensive di tutti i *cives*; *concilia* se comprensive della sola *plebs*; *contiones* (*populi* o *plebis*) se riunite a mero scopo di 'meeting', cioè per ascoltare discorsi o dibattiti (e non per deliberare).

La convocazione (*promulgatio*) dei *comitia* e dei *concilia* avveniva in base ad un *edictum* del magistrato abilitato a presiederli e doveva precedere di un *trinundinum* (24 giorni) il giorno della deliberazione, da fissarsi tra i *dies comitiales* (n. 116); così fu stabilito, a conferma di precedenti statuizioni analoghe, dalla *lex Caecilia Didia* del 98 a. C. Minute regole procedurali di carattere religioso erano dettate per la riunione: essa poteva essere iniziata solo in caso di *auspicia* favorevoli e doveva essere interrotta e annullata se sopravvenissero *auspicia* sfavorevoli e *caelo*, da segni della volontà divina ('*love tonante vel fulgurante*'), oppure e *diris*, da circostanze funeste (particolarmente, l'attacco epilettico di un partecipante; *morbus comitalis*).

Il voto era originariamente pubblico e veniva dato oralmente ad appositi *rogatores*, uno per ciascuna ripartizione dell'assemblea (*curia*, *centuria*, *tribus*). I *rogatores* lo marcavano con dei punti su tavolette cerate. Questo sistema non agevolava certamente la libertà dei votanti, ed appunto perciò nella seconda metà del secolo II a. C. il voto fu reso segreto dalle cd. *leges tabellariae*: la *lex Gabinia* (139 a. C.) per la ele-

zione dei magistrati (*creatio magistratum*), la *lex Cassia* (137 a. C.) per i *iudicia* (esclusa la *perduellio*), la *lex Papiria* (131 a. C.) per la approvazione delle *leges*, la *lex Caelia* (107 a. C.) per i giudizi di *perduellio*. In forza di queste leggi (che furono più esattamente quattro plebisciti) il voto venne segnato su *tabellae*, che ciascun votante deponeva in apposite *vistae*, custodite dai *rogatores* e sorvegliate da *custodes* inviati, per maggior sicurezza di controllo, dalle altre *centuriae* o *tribus*. Lo spoglio dei voti raccolti in ogni singola ripartizione era fatto da altrettanti *diribitores*, che comunicavano il risultato parziale al presidente. Il risultato finale era proclamato dal magistrato (*renuntiatio*).

Questi cenni schematici sono sufficienti a porre subito in luce che, nelle assemblee deliberanti, la volontà degli iscritti era non poco condizionata dai poteri dei magistrati e dei sacerdoti, dietro cui stava la *nobilitas*. Dai magistrati dipendevano tanto la convocazione quanto, come vedremo, le proposte di voto; dai sacerdoti dipendevano gli eventuali interventi paralizzanti in occasione di votazioni non gradite. Non solo: siccome le votazioni si svolgevano a Roma, molto dipendeva anche dall'affluenza dei votanti dalle *tribus* rustiche (affluenza sulla quale si poteva influire sia in senso positivo che in senso negativo). E finalmente, siccome il voto dell'assemblea era un voto di secondo grado, costituito dal rilevamento delle maggioranze manifestatesi nell'interno delle singole ripartizioni, poteva ben darsi che una delibera fosse proclamata vincente, pur essendo contraria alla volontà espressa singolarmente dalla maggioranza dei votanti presi nella loro totalità.

Le assemblee popolari della *respublica* furono le seguenti, elencate in ordine di precedenza cronologica: i *comitia curiata*, i *comitia centuriata*, i *concilia plebis*, i *comitia tributa*.

93. I *comitia curiata* si mantennero nella *respublica* soltanto per motivi di tradizionalismo e furono privi, a maggior ragione che nel periodo precedente, di funzioni deliberative (n. 31). Sin dalla fase iniziale del periodo essi vennero, probabilmente, aperti alla *plebs*. Talvolta *curio maximus* fu sicuramente un plebeo.

Le attribuzioni dei *comitia curiata* furono di carattere politico e di carattere religioso.

(a) Come *comitia curiata* in senso proprio essi erano convocati dai consoli o dal dittatore (*magistratus* cd. *patricii*, perché erano stati in origine esclusivamente di estrazione patrizia) per conferire l'*imperium* magistratuale mediante la *lex curiata de imperio* (n. 33). Ma in realtà non fu il popolo ad essere radunato a questo scopo, bensì un gruppo di 30 *lictore*s, uno per ciascuna *curia*, che ebbe il compito di simboleggiare i *Quirites*.

(b) Come *comitia calata* l'assemblea fu, invece, effettiva-

mente e non simbolicamente convocata dal *pontifex maximus* o dal *res sacrorum* davanti alla sede del *collegium pontificum*, per assistere a vari atti di carattere eminentemente religioso: l'*inauguratio* del *rex sacrorum* e dei *flamines*; la *detestatio* dei *sacra gentilia* fatta dal *pater familias* (patrizio) che volesse sottoporsi ad *adrogatio* di un altro *pater familias* o che volesse effettuare il passaggio alla plebe (*transitio ad plebem*); la cerimonia solenne del *testamentum calatis comitiis*, divenuto ora cosa distinta dall'*adrogatio*; la proclamazione delle *nonae* e delle feste relative fatta alle calende di ciascun mese.

La *lex curiata de imperio* era tanto poco una legge, che non era subordinata né al *triumvirum* né all'*auctoritas patrum*. Al *triumvirum* erano invece subordinati i *comitia calata*, nei quali il *curio maximus* faceva formalmente una vera e propria proposta di delibera ai presenti, ottenendone formalmente una risposta adesiva unanime; ma la notizia che la proposta fosse anche subordinata all'*auctoritas patrum* è assai dubbia.

94. I *comitia centuriata* (n. 35-36) divennero nella *respublica* il *comitatus maximus*, l'assemblea fondamentale dello stato, e mantennero evidentissime le tracce della loro origine militare sinanche nella denominazione, non rara, di '*exercitus urbanus*'.

I *comitia centuriata* potevano essere convocati e presieduti dai magistrati *cum imperio*. I *censores* avevano la potestà di riunirli per assistere alle operazioni di censimento ed al *lustrum* successivo, ma non potevano chiedere loro delibere di alcuna sorta. L'adunanza aveva luogo fuori del *pomerium* quiritario tradizionale, nel *campus Martius*, secondo rigorose formalità.

Il magistrato convocante, presi gli *auspicia* favorevoli, ordinava al suo banditore (*accensus*) di convocare a raccolta il popolo; l'*accensus* procedeva al bando, facendo richiamare l'attenzione dei cittadini delle tribù a suon di tromba; trascorso il *triumvirum*, il popolo si riuniva all'alba (*prima luce*) nel Campo Marzio ed assisteva al sacrificio celebrato dal magistrato presidente; dopo di che, udita la *rogatio*, passava ai voti. La votazione doveva interrompersi nel momento in cui, al più tardi sul calar della sera, un vessillo rosso, issato sul Gianicolo, veniva ammainato, in ricordo dei tempi in cui era pericoloso sostar fuori delle mura di notte e una vedetta era distaccata *trans Tiberim* dall'*exercitus* per avvistare l'approssimarsi del nemico.

La composizione dei *comitia centuriata* si stabilizzò, nel corso della fase di assestamento del governo repubblicano, su un totale di 193 *centuriae*. Le prime 18 furono di *equites* e furono composte

dai discendenti delle vecchie *gentes* patrizie (che servivano nell'esercito come *equites equo publico*, con cavallo fornito dallo stato), nonché dai *plebei* che avessero un censo quattro volte superiore al minimo richiesto per la prima classe dei *pedites* (*equites* detti talvolta, con terminologia moderna, anche *equo privato*). Le rimanenti 175 *centuriae* furono dette dei *pedites* e furono distinte in 5 *classes* (rispettivamente di 80, 20, 20, 20, 30 *centuriae*). In più vi erano 5 *centuriae* di *proletarii*, rispettivamente dette, in omaggio alla tradizione dell'antichissimo *exercitus centuriatus*, dei: *capite censi* (valutati per persone fisiche e non in base alla ricchezza), *tubicines* (suonatori di *tuba*), *cornicines* (suonatori di corno), *fabri aerarii* e *fabri tignarii* (genio militare). Le classi dei *pedites* erano divise in un numero pari di *centuriae* di *iuniores* (dai 17 ai 45 anni) e di *seniores* (dai 46 ai 60 anni).

L'appartenenza alle varie classi fu derivata in origine dal censo fondiario (rispettivamente, pare: 20, 15, 10, 5, 2 iugeri di terreno in *dominium ex iure Quiritium*). In seguito, per una riforma del censore Appio Claudio Cieco (312 a. C.), essa fu stabilita in base al censo mobiliare, cioè in base al patrimonio complessivo valutato in *asses librales*: rispettivamente, 100.000, 75.000, 50.000, 25.000, 12.500 (successivamente ridotti a 10.000) assi di patrimonio minimo. Ma è da tener presente che, nel corso dei secoli, l'asse di bronzo venne progressivamente diminuito di peso e perse quindi valore nei rapporti del *denarius* argenteo: dapprima, intorno al 214 a. C., fu portato a un terzo del peso originario (da 12 a 4 onces: *as trientalis*), più tardi passò al peso di un sesto di *libra* (2 onces: *as sextantarius*), infine, nei sec. II-I a. C., arrivò a pesare un dodicesimo (*as uncialis*) e addirittura un ventiquattresimo dell'asse originario (*as semiuncialis*). Non è da supporre che questa svalutazione della moneta bronzea abbia influito nella sua totalità su un abbassamento dei valori minimi del censo richiesto per le varie classi, ma nemmeno è da credere che una qualche sensibile limitazione dei valori minimi non si sia verificata attraverso gli anni ed i secoli. Forse è per questa via che si spiega il privilegio accordato ai *pedites* della prima classe di votare con gli *equites*, ove avessero un censo quattro volte maggiore del minimo di 100.000 assi: il privilegio si profilò, nel corso del sec. II a. C., per salvare e rendere immutabile la equivalenza di un *sextantarius* argenteo (pari ad un quarto di *denario nummo*) con almeno 4 assi *sestantarii* (e, più tardi, con circa 10 assi onciali). Ma il punto rimane oscuro.

Le *centuriae* erano aperte a tutti i cittadini di sesso maschile e di età tra i 17 e i 60 anni, fossero o meno *patres familiarum*. Di regola, l'assegnazione alle classi era determinata anche per i *fili* dal censo del padre, cioè dall'entità del patrimonio familiare di cui questi era titolare. Quanto alle operazioni di voto, le notizie non

sono univoche (anche perché vi furono successive variazioni), ma è certo che la votazione dei *comitia* avveniva *centuriatim* e in ordine successivo di classi. Votavano prima gli *equites* e, fra gli *equites*, avevano la precedenza le sei centurie degli *equites equo publico*, dette perciò anche 'sex suffragia'. Seguiva la prima classe dei *pedites*, insieme con la quale votavano le due *centuriae* dei *fabri*. Venivano poi le altre classi e chiudevano la votazione i *cornicines*, i *tubicines* e i *capite censi*. La raccolta dei voti delle centurie era fatta da un *praeco*, il quale annunciava i risultati classe per classe. L'operazione era interrotta non appena si accertava essersi formata la maggioranza delle centurie. Bastava, dunque, che gli *equites*, i *pedites* della prima classe e le centurie aggiunte a questa (in totale, 100 centurie) avessero manifestato 97 voti conformi, perché la raccolta dei voti cessasse.

Le attribuzioni dei *comitia centuriata*, di cui ci riserviamo di parlare nei luoghi opportuni, furono, in ogni tempo: a) la elezione (*creatio*) dei magistrati, ordinari e straordinari, maggiori (consoli, pretori, censori: n. 106, 107, 112) e la conferma specifica dei censori eletti (cd. *lex centuriata de potestate censoria*); b) la votazione delle leggi (*leges centuriatae*: n. 133); c) il *iudicium* nelle cause criminali con condanna alla pena capitale (n. 134).

In sintesi può dirsi fin d'ora che le complicazioni procedurali connesse al funzionamento dell'assemblea scongiurarono un largo impiego della stessa, nel senso che là dove si poté fare a meno di essa (sopra tutto nella legislazione relativa alla riforma e integrazione del *ius civile*) fu assai raro il caso di ricorso ai *comitia centuriata*, anziché alle più agili assemblee tribute.

95. Il sistema dei *comitia centuriata* ora descritto risultava manifestamente favorevole alle classi abbienti ed ai *seniores*. Alle classi abbienti, perché queste godevano della quasi totalità delle centurie e perché i cittadini più ricchi, pur essendo ovviamente in numero fortemente inferiore ai meno ricchi, avevano a disposizione, per ciascuna classe, un numero di centurie proporzionalmente maggiore di quello spettante alla classe successiva: per la prima classe (la più esigua, quanto a numero di appartenenti) le centurie assommavano a ben 80, contro un totale di 90 spettanti alle classi dalla seconda alla quinta e di solo 5 centurie spettanti ai *proletarii*. Ai *seniores*, perché questi, pur essendo approssimativamente la metà degli *iuuiores*, avevano un numero di centurie (di *pedites* delle cinque classi) pari a quello degli *iuuiores* stessi.

Al fine di sminuire questo carattere timocratico e gerontocratico dei *comitia centuriata* e, nello stesso tempo, allo scopo di adeguare la ripartizione delle centurie al numero definitivo delle 35 *tribus* (n. 88), è sicuro che verso la metà del sec. III a. C. si proce-

dette ad una riforma organica. Tutto il resto è incerto e vivacemente discusso.

Secondo noi la riforma va attribuita ad una iniziativa (non in forma di legge) presa nel 241 a. C. dai censori C. Aurelio Cotta e M. Fabio Buteone nell'impostazione del censimento di quell'anno tanto delicato per le sorti di Roma (n. 76). È ovvio che l'innovazione di Aurelio Cotta e Fabio Buteone non sia stata sconfessata dai censori successivi, ma è altrettanto ovvio che essa abbia potuto avere, in occasione delle successive censure, molti e svariati ritocchi: il che spiega le incertezze delle notizie al riguardo.

Presumibilmente restarono intatte le 18 centurie degli *equites* e le 5 centurie degli inermi, ma le centurie della prima classe dei *pedites* furono ridotte a 70 (35 di *iuuiores* e 35 di *seniores*). Le rimanenti 100 centurie rimasero forse divise in 4 classi di 25 ciascuna, abolendosi però la distinzione tra *iuuiores* e *seniores*. I *tribules* della prima classe, essendo ripartiti in 70 *centuriae*, potevano votare regolarmente per *tribus* e, nel contempo, per *centuriae*. I *tribules* delle altre quattro classi, che avevano a disposizione un totale di 100 voti, ai fini della votazione si raggruppavano forse in 70 'sezioni di voto' per ciascuna classe, sicché, pur fornendo ciascuna classe un totale di 25 voti, la votazione poteva avvenire per *tribus* e con rispetto della distinzione tra *iuuiores* e *seniores*.

Certo è che con la riforma del 241 a. C. gli *equites* (e fra gli *equites* i *sex suffragia*) persero il privilegio di votare per primi. Questo privilegio (cui si assegnava molta importanza per l'*omen*, cioè per il presagio, l'augurio rappresentato dal primo voto) passò ad una centuria della prima classe estratta a sorte (*centuria praerogativa*). Con la prima classe votava, per un residuo dell'antica tradizione, una centuria dei proletari, quella dei *fabri tignarii*.

È possibile, ma tutt'altro che sicuramente attestato dalle fonti a nostra disposizione, che altri e più sostanziosi ritocchi alla struttura dei *comitia centuriata* siano stati tentati nel corso dei sec. II e I a. C., nell'intento di avvicinarsi al risultato di una *confusio suffragiorum*, che permettesse anche alle ultime classi di esprimere e di far valere il loro voto. Ma, considerato che il ricorso ai comizi centuriati in sede legislativa diminuì sempre più con l'andar del tempo, è probabile che molto sia rimasto allo stadio di programma o, al massimo, di *rogatio* mai seguita da approvazione. La sola cosa che sembra verosimile è che i censori di quei due secoli abbiano chiuso deliberatamente gli occhi di fronte alle successive svalutazioni dell'asse, con l'effetto di non elevare i minimi del censo nominalmente richiesto per l'iscrizione alle varie classi dei *pedites*, e quindi di ammettere sempre maggior numero di cittadini alla votazione nelle classi superiori: in cambio, ai *pedites* particolarmente ricchi furono, come si è già detto (n. 95), aperte a titolo onorifico le centurie degli *equites*.

96. I *concilia plebis tributa* erano l'assemblea deliberativa della *plebs*, ordinata per *tribus*. Dato il numero sempre più esiguo dei patrizi di sangue (non pochi dei quali, oltre tutto, avevano ritenuto conveniente effettuare, con le loro famiglie, la *transitio ad plebem*), l'assemblea era praticamente (e sempre più incontrastatamente) rappresentativa di tutto il popolo e presentava, rispetto ai *comitia centuriata*, il duplice vantaggio di essere meno strettamente ancorata alle gradazioni di ricchezza e di funzionare in modo incomparabilmente più semplice.

La convocazione dei *concilia* era fatta dai magistrati plebei (*tribuni* e *aediles plebis*) senza bisogno di prendere previamente gli *auspicia* (*inauspicato*). La riunione poteva avvenire dovunque, purché non oltre il miglio dalla cerchia del *pomerium* (*intra primum urbis miliarum*): solitamente la si teneva nel *forum*.

Le attribuzioni, su cui torneremo, furono: a) la *creatio* dei *magistratus plebis* (n. 108-109); b) la votazione dei *plebiscita* (n. 132 e 133); c) il *iudicium* in alcune cause per *crimina* passibili di *mulcta* (n. 134). Può segnalarsi fin d'ora che ai *concilia plebis* si ricorse sempre più frequentemente per la votazione delle riforme agli istituti del *ius civile*: ciò non soltanto per la maggior speditezza delle operazioni di voto, ma anche e sopra tutto per la maggiore apertura che ebbero, nei confronti dei problemi di un ammodernamento del vecchio diritto, i *tribuni* che li convocarono.

Le fonti romane talvolta palesemente equivocano tra *concilia plebis* e *comitia tributa*. La confusione si spiega pensando che, dopo l'equiparazione dei *plebiscita* alle *leges*, disposta dalla *lex Hortensia* del 287 a. C. (n. 132), l'importanza dei *concilia* fu pari a quella dei *comitia* di tutto il *populus*. Ma non crediamo, ciò non ostante, che *concilia plebis* e *comitia tributa* siano perciò davvero stati, o successivamente divenuti, un'assemblea unica. L'elemento differenziale, oltre che dalla composizione diversa dei due consessi (costituiti rispettivamente dalla sola *plebs* e dal popolo tutto), fu dato dalla diversità dei magistrati proponenti (rispettivamente, i *tribuni plebis* e i *magistratus patricii*).

97. I *comitia tributa* erano l'assemblea deliberativa dell'intero *populus*, ordinato per *tribus*, su convocazione e sotto la presidenza dei *magistratus maiores* di rango patrizio (pretori e consoli).

Oscuro è il problema delle origini. Qualche fonte attribuisce ai comizi tributi già un'antica legge del 357 a. C. (la *lex Manlio de vicesima manumissionum*; n. 90), ma la notizia è incredibile. Assai più probabile è che i *comitia tributa* siano venuti in essere nel corso del sec. III a. C., dopo che i *concilia plebis* furono assurti ad assemblea legislativa della *respublica* (n. 96). Là dove non fosse strettamente necessario (per motivi tradizionali e costituzionali) riunire ancora il *populus* nei macchinosi *comitia centuriata*, parve

opportuno convocarlo direttamente per *tribus*, ponendo in atto una procedura assai più semplice e sbrigativa che fece appunto parlare, per i comizi tributi, di *leviora comitia*. La nuova assemblea sorse perciò, a nostro avviso, dalla prassi, nel quadro di un sempre maggiore cedimento del principio timocratico, già indebolitosi del resto nel seno stesso dei comizi centuriati (n. 95).

L'adunanza si teneva originariamente nel *forum*, ma fu poi uso procedervi in altri luoghi e, significativamente, nel *campus Martius* (sec. I a. C.). Il voto era espresso *virilim* nel seno delle tribù, *tributum* ai fini della delibera comiziale. La votazione avveniva contemporaneamente nei *saepta* delle varie *tribus*. La proclamazione dei voti delle tribù era fatta col sistema di tirare a sorte la *tribus* da proclamare per prima (*tribus principium*).

Le attribuzioni dei *comitia tributa*, su cui torneremo nei luoghi opportuni, furono: a) la *creatio* dei magistrati minori, ordinari e straordinari, nonché di un certo numero (24, nel sec. III a. C.) di *tribuni militum* (cd. *tribuni comitiati*, da distinguersi dai *tribuni Rufuli*, nominati dai consoli; n. 106); b) la votazione delle leggi per cui non fosse richiesto il voto dei *comitia centuriata* (*leges tributae*; n. 133); c) il *iudicium* nelle cause per infrazioni passibili di *mulcta*, se e in quanto la irrogazione della medesima fosse stata fatta da un magistrato non plebeo (n. 134).

La fortuna dei comizi tributi come assemblee legislative non andò comunque (ed è bene avvertirlo sin d'ora) a discapito dell'attività riformatrice del *ius civile* esercitata dai *concilia plebis* (n. 96), né, d'altra parte, intaccò la prerogativa dei *comitia centuriata* di procedere alla elezione dei *magistratus maiores*, di pronunciarsi sulle condanne a pena capitale e di votare le leggi fondamentali della *respublica*.

I *comitia tributa* ebbero anche sempre più vaste attribuzioni religiose, e più precisamente il compito di designare il *pontifex maximus* (dal 212 a. C.), il *curio maximus* (209 a. C.) e infine, in virtù della *lex Domitia de sacerdotibus* (103 a. C.), i *pontifices*, gli *augures*, i *viri sacris faciundis* e i *septemviri epulones* (n. 116). In questi casi essi erano detti *comitia religiosa*. La presidenza ne era assunta da un *pontifex* e il voto era esercitato da sole 17 *tribus*, estratte a sorte tra le 35 complessive, nel quadro di una procedura che descriveremo meglio a suo tempo (n. 116).

§ 15. — IL 'SENATUS' DELLA 'RESPUBLICA' NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 98. Il *senatus* e la sua composizione. — 99. Il funzionamento del *senatus*. — 100. La *proditio interregis*. — 101. L'*unctio*. — 102. Le attribuzioni consultive del *senatus*.

98. Man mano che le assemblee popolari si affermarono come

il centro di propulsione della organizzazione di governo della *respublica*, il *senatus* perse quella sua originaria egemonia costituzionale che si esprimeva sopra tutto nell'*auctoritas patrum* (n. 38). Ma, se questo è vero sul piano dell'ordinamento, ben diversamente andarono le cose sul piano politico. Pur riducendosi formalmente ad istituto essenzialmente consultivo, il senato (espressione di un gelosissimo, ma per lungo tempo non miope, ceto dirigente, la *nobilitas*) divenne in pratica l'organo moderatore e coordinatore del governo repubblicano, rappresentando essenzialmente la continuità e la coerenza della politica di Roma. La sua importanza, dunque, andò nei fatti continuamente aumentando col tempo, sì che, sopra tutto nella politica estera, esso ancor più delle assemblee popolari valse ad esprimere l'atteggiamento della *respublica*.

Il termine d'uso per la designazione dei *senatores*, particolarmente nei discorsi, fu quello di '*patres conscripti*', derivato assai probabilmente dal fatto che, all'inizio del periodo, entrarono a far parte del senato, sino ad allora composto dai soli patrizi (*patres*), i *plebei*, come membri aggiunti e in sottordine (*conscripti*: n. 74). Mentre è credibile che originariamente non fosse riconosciuto ai *conscripti plebei* che il diritto di esprimere il proprio parere (*dicere sententiam*) in senato è comunque certo che ben presto, o per esplicita disposizione o almeno per effetto della *lex Publilia Philonis de patrum auctoritate* del 339 a. C., ogni differenza tra le due categorie di *senatores* venne a cessare. Assai presto cessò anche un'altra limitazione, e cioè quella per cui i *senatores* dovessero essere scelti tra i *seniores* dei comizi centuriati (dai 46 anni in poi). Già nel corso del sec. IV a. C. sembra essersi diffusa l'usanza di sceglierli liberamente, senza preoccupazioni di età, sopra tutto tra gli ex-magistrati curuli.

La scelta dei senatori (*lectio senatus*) spettò originariamente ai consoli e ai magistrati straordinari che li rimpiazzavano (per es., il dittatore). Un *plebiscitum Ovinium* del 312 a. C., debitamente ratificato dai *comitia centuriata* (*lex Ovinia tribunicia*), trasferì la *lectio senatus* ai *censores*, stabilendo che questi dovessero designare senatori tutti i cittadini che nel quinquennio precedente avessero coperto, senza demeritare, una magistratura anche non curule ('*ut censores ex omni ordine optimum quemque iurati in senatum legerent*'). Con ciò i senatori vennero ad essere indirettamente indicati dal popolo, limitandosi i censori a controllare la presenza di particolari requisiti di dignità, di moralità e di agiatezza per ammettere gli ex-magistrati in senato. In via eccezionale, la *lectio senatus* venne operata nel 216 a. C., dopo la sconfitta di Canne, da un *dictator rei publicae constituendae causa*, nel 48-44 a. C. da Cesare in qualità di dittatore a vita, successivamente dai

tresviri rei publicae constituendae causa (Ottaviano, Antonio e Lepido; n. 83).

Il numero dei *senatores* rimase lungamente di 300; Silla lo portò a 600; Cesare a 900 e poi a 1000. Se gli ex-magistrati non erano sufficienti ad integrare il numero dei senatori, i *censores* erano liberi di scegliere e nominare qualsiasi altro cittadino. In pratica, tuttavia, ciò non si verificava mai, ed anzi la maggiore difficoltà consisteva nell'accantonamento, nella *praerectio*, degli esuberanti (oltre che nella espulsione, nella *ellectio*, dei senatori rivelatisi indegni), la quale doveva essere in qualche modo motivata dai censori. Solo a partire da Cesare avvenne che il senato fosse inflazionato da elementi non provenienti dalla carriera magistratuale, persino da provinciali (n. 82); ma fu l'inizio della decadenza dell'istituto e della *nobilitas*.

La provenienza dalle varie magistrature implicava tra i *senatores* una rigida gerarchia. Venivano in primo luogo i *curules*, distinti in *consulares* (ex-dittatori, ex-censori, ex-consoli), *praetorii* ed *aedilicii curules*; seguivano i non *curules*, detti tradizionalmente *pedarii* (forse perché non assisi su una *sella curulis*) e distinti in *aedilicii plebei*, *tribunicii*, *quaestorii* e non magistrati. I senatori di ciascun rango erano ordinati secondo l'anzianità di carica ed il più anziano del rango maggiore era denominato onoricamente *princeps senatus*. Ma a partire dal sec. III a. C., per effetto della *lex Ovinia*, non solo i *senatores lecti* partecipavano alle sedute del senato: vi partecipavano anche, sebbene privi del diritto di voto e con la sola facoltà di *dicere sententiam*, gli ex-magistrati in attesa di designazione da parte dei *censores* (*nondum a censoribus lecti*). Aveva inoltre il potere di *dicere sententiam* in senato il *flamen dialis* (n. 116).

99. La convocazione del senato poteva essere fatta dal *dictator*, dal suo *magister equitum*, dai *consules*, dai *praetores*, dai *tribuni plebis*, dall'*interrex* e dal *praefectus urbi*, nell'ordine. Essa era effettuata mediante bando annunciato da *praeco*nes o *viatores*, oppure mediante un *edictum* affisso nell'albo.

La seduta, che doveva essere tolta prima del calar del sole, poteva aver luogo solo in un *templum* e si teneva generalmente nella *curia Hostilia*. Il pubblico non vi era ammesso, ma le porte della sala restavano aperte, salvo casi eccezionali di riunione segreta, cioè di cd. *senatus consultum tacitum*. La presidenza era assunta dal magistrato convocante, il quale aveva il potere di disporre una *mulcta* oppure il prelevamento di un *pignus* a carico degli assenti non giustificati, sebbene non fosse, di regola, necessaria la presenza di un numero minimo per la validità della deliberazione.

Il presidente, dopo aver fatto eventuali comunicazioni di carattere generale sugli affari politici, passava a sottoporre una o più questioni al consesso per ottenerne il parere (*referre, relationem*

facere): 'Quod bonum faustum felix fortunatumque sit populo Romano Quiritium referimus ad vos, patres conscripti, ...; de ea re quid placet'. Dopo di che, o egli chiedeva senz'altro che i *senatores* votassero per divisione nell'aula (*senatus consultum factum per discessionem*), oppure chiedeva, come premessa della votazione, il parere dei singoli senatori, nell'ordine di rango, nonché dei presenti cui spettasse la facoltà di *dicere sententiam* (*senatus consultum per singulorum sententias exquisitas*, anche detto per *relationem*). Per certe materie, ove fosse stata richiesta la *discessio*, i *senatores* avevano però la facoltà di pretendere, anche per iniziativa di uno soltanto, la *rogatio sententiarum*.

Nell'espressione della *sententia* gli interrogati non erano soggetti a limitazioni di tempo o di argomento, si che potevano, divagando o profungandosi, *diem dicendo consumere* ed evitare la votazione. Ma di solito pochi, i più autorevoli, erano quelli che esprimevano diffusamente il loro parere, mentre gli altri si rimettevano ad una delle *sententiae* manifestate, o dicendolo esplicitamente (*verbo adsentiri*) o recandosi in silenzio alle spalle di colui del quale approvassero l'avviso (*pedibus ire in sententiam alienam*). Il presidente interrompeva la discussione quando gli paresse esauriente e, dopo averne riassunto i termini, invitava i *senatores* a votare per *discessionem* sull'alternativa che gli paresse essersi manifestata ('*Qui hoc censetis, illuc transite, qui alia omnia, in hanc partem*'). Infine egli proclamava il risultato della votazione e passava a sciogliere la seduta (*dimittere senatum*).

Le attribuzioni del *senatus* nel periodo della *respublica* nazionale romana furono tre: la *proditio interregis*, l'*auctoritas patrum* e il *consultum*. Vedremo subito quale fu la loro diversa fortuna.

100. La *proditio interregis* consisteva nel provvedere alla designazione dell'*interrex* (o meglio, del primo degli *interreges*) in caso di vacanza di tutte le magistrature *cum imperio*.

In questa ipotesi, a ricordo di quanto avveniva nel periodo arcaico (n. 39), si diceva '*auspicia ad patres redeunt*'. Il *senatus*, ritrovandosi depositario di quelli che erano gli elementi condizionanti della sovranità (gli *auspicia*), si autoconvocava, probabilmente sotto la presidenza del *princeps senatus*, per eleggere fra i senatori *curules* e *patrii* un *interrex*. Questi, dopo cinque giorni, avrebbe trasmesso la sua dignità, *auspicato*, ad un altro collega, e così via sino al giorno in cui i *comitia centuriata*, convocati e presieduti dagli *interreges* rispettivamente di turno nei giorni relativi, avessero eletto i *consules*, cioè la massima magistratura *cum imperio* ordinaria tra quelle mancanti.

L'ultimo esempio di *interregnum* si ebbe nel 52 a. C., quando i tumulti elettorali impedirono l'elezione dei *consules* e finirono poi per indurre il *senatus* a concedere a Pompeo la possibilità di diventare

consul sine collega (n. 82). Ma la decadenza dell'istituto aveva avuto inizio già da tempo.

Non vi è dubbio che originariamente la *proditio interregis* spettasse ai senatori patrizi (*patres*), ma è più che probabile che questo privilegio patrizio sia caduto unitamente al privilegio dei *patres* relativamente all'*auctoritas* (n. 101). Quanto all'estrazione patrizia dell'*interrex*, è da credere che anche questo requisito sia scomparso durante il sec. III a. C., trasformandosi nell'esigenza che l'*interrex* fosse scelto tra i senatori che avessero rivestito una magistratura patrizia e curule.

101. La *patrum auctoritas*, di cui già conosciamo le origini, risalenti alla fase di crisi dello stato quiritario (n. 38), fu inizialmente un atto di convalidazione delle delibere legislative ed elettorali dei *comitia centuriata*. Essa fu anche, per molto tempo, condizione essenziale affinché i *plebiscita* avessero valore di legge. Pura invenzione e confusione degli annalisti è che l'*auctoritas* sia stata mai richiesta per i *comitia curiata* (che non ebbero competenze deliberative) e per le *leges tributae* (venute in uso dopo la *lex Hortensia* del 287 a. C.).

Questi punti vanno meglio precisati. Nei primi decenni della repubblica l'*auctoritas patrum* era data *post suffragium*, probabilmente su convocazione e richiesta dei magistrati stessi che avevano presieduto i *comitia*: il che significa che essa consisteva in un'approvazione di merito delle delibere comiziali. Le cose si avviarono a cambiare con la *lex Publilia Philonis de patrum auctoritate* del 339 a. C. (n. 98), la quale stabilì, quanto alle *leges centuriatae*, che l'*auctoritas* fosse da prestarsi prima della votazione comiziale (*ante initium suffragium*). Identica statuizione fu posta dalla *lex Maenia* del 338 a. C. in ordine ai comizi elettorali. Alle *leges Publiliae Philonis* del 339 a. C. rimonta anche, a nostro avviso, la disposizione che i *plebiscita* dovessero essere autorizzati dai *patres* prima di essere presentati ai *comitia centuriata* per la conversione in legge centuriata. Tutto questo concorre ad indicare che da approvazione di merito delle delibere l'*auctoritas patrum* divenne col tempo semplice ratifica, eminentemente formale, delle proposte di voto, cioè delle *rogationes* magistratuali. E fu appunto perciò che la *lex Hortensia de plebiscitis* del 287 a. C., come meglio vedremo a suo tempo (n. 132), trovò agevole abolire il requisito dell'*auctoritas* per le delibere dei *concilia plebis*, eliminando la procedura tanto gravosa quanto inutile della loro conversione in *rogationes* dei magistrati.

Nella fase di apogeo della *respublica* nazionale l'*auctoritas patrum* altro non fu, insomma, che una formalità tradizionale, richiesta per le *rogationes* di leggi centuriate e per le candidature davanti ai *comitia centuriata*. Silla cercò di restituire la primitiva importanza con la *lex Cornelia de tribunicia potestate* dell'82 a. C., la quale ripristinò il requisito dell'*auctoritas* per i *plebiscita* e implicitamente tentò di restituire peso determinante alla *nobilitas* (n. 81). Ma si trattò di una riforma durata assai poco.

Oggetto di gravi discussioni è il punto a chi spettasse votare l'*auctoritas*: se ai *senatores* tutti, o soltanto ai *patres*, cioè ai senatori patrizi, o, infine, ai *patres*, nel senso dei *patricii* tutti, cioè nel senso dei *comitia curiata*. Quest'ultima opinione è sicuramente infondata, non fosse altro perché contrasta con la stessa tradizione romana, secondo cui gli atti dei *comitia curiata* sarebbero stati essi stessi *ab origine* sottomessi all'*auctoritas*. A noi non sembra dubbio che il senso originario di '*patres*' debba essere stato quello di senatori patrizi; ma ci pare altrettanto indubbio, anche perché confermato da numerose fonti, che sul finire del sec. IV a.C. siano stati ammessi alla votazione dell'*auctoritas* anche i *senatores plebei*. È fortemente probabile che questa trasformazione sia avvenuta proprio in base a quelle *leges Publiliae Philonis* e *Maenia* (339-338 a.C.), che, come abbiamo visto, trasformarono l'*auctoritas* da atto di convalidazione delle delibere assembleari in atto di autorizzazione delle *rogationes* legislative e delle candidature magistratuali.

102. Il *consultum* del *senatus* su richiesta dei magistrati, già largamente esercitato nel periodo dello stato quiritario, divenne, nel nuovo periodo, l'attività di gran lunga più intensa e praticamente importante dell'assemblea. Le sue fortune furono legate a quelle della *nobilitas* senatoria e impallidirono, nell'ultimo secolo avanti Cristo, con il decadere della stessa.

La consultazione del *senatus* fu, per molte materie, ritenuta *more maiorum* obbligatoria per i magistrati, ma il relativo *consultum* non venne mai, a rigore di ordinamento, concepito come vincolante, essendo esso sempre subordinato alla clausola '*si magistratibus videbitur*'. In pratica, a parte l'autorità sempre maggiore acquistata col tempo dal senato, la renitenza del magistrato ad eseguire il *consultum* poteva essere facilmente vinta in vari modi: mediante rifiuto di danaro pubblico alle sue iniziative, mediante sollecitazione del veto di qualche *tribunus plebis* amico della *nobilitas*, mediante induzione di un console amico alla nomina di un dittatore di fiducia, e in altri modi ancora.

I *senatus consulta* erano dati oralmente, secondo la procedura già descritta, ma sin dal sec. III a.C. sorse l'usanza di passare, dopo la votazione, alla redazione del relativo processo verbale da parte di un comitato di senatori nominato dal *relator*. Il documento, denominato anch'esso *senatus consultum*, veniva depositato nell'*aerarium Saturni*, peraltro i *quaestores* solevano farne fare una copia dai loro scribi per renderla di pubblica ragione mediante affissione.

Il testo, a quanto risulta, era steso in conformità del seguente schema formale: a) una *praescriptio*, che conteneva l'indicazione della data e del luogo di convocazione del *senatus*, l'indicazione del magistrato che aveva fatto la *relatio* e, infine, quella del comitato di redazione del processo verbale (*qui scribendo adfuerant*); b) la trascrizione

zione della *relatio*; c) la *senatus sententia*, cioè la succinta motivazione del parere espresso dal senato e la formula del *consultum* o *decretum*; d) l'attestazione esplicita della effettiva deliberazione presa dal senato, espressa mediante la parola '*consuere*'; e) la indicazione eventuale del numero dei senatori presenti alla seduta.

Ovviamente l'uso di documentare e conservare i *senatus consulta* agevolò la loro considerazione, da parte dei cittadini, come testi materialmente (anche se non costituzionalmente) 'normativi', cioè vincolanti. Ma il quadro delle materie di cui si occupò il *senatus* è assai ampio, ed assai varia è la gamma dell'efficacia praticamente vincolante riconosciuta ai vari tipi di *senatus consulta*.

(a) In materia di affari politici straordinari, il parere del *senatus* fu obbligatorio in ordine: alla nomina del dittatore; al *tumultum*, vale a dire alla decisione di chiamare tutti i cittadini alle armi, sospendendo le esenzioni dal servizio militare; al *iustitium*, vale a dire alla decisione di sospendere, in gravi momenti di disordine, l'ordinaria attività giurisdizionale (*ius-stitium*); alle misure eccezionali da adottarsi per la salute pubblica. Nella fase di crisi, nonostante la fiera opposizione dei *populares*, il senato non esitò ad emanare, nei momenti più gravi, proclami drammatici: il cd. *senatus consultum 'contra rempublicam factum videri'*, sorta di ammonimento solenne ai turbatori della pubblica quiete; o addirittura il cd. *senatus consultum ultimum*, solenne esortazione ai magistrati ordinari di usare mezzi straordinari per il ristabilimento dell'ordine violato ('*videant consules, praetores, tribuni plebis ecc., ne quid respublica detrimenti capiat*').

(b) In materia di affari politici e amministrativi interni, il *senatus* doveva essere consultato: per determinare le *provinciae* da assegnare ai magistrati; per le questioni insorte nell'amministrazione cittadina e in quella delle province; per i casi di tradimento dei cittadini, di ribellione dei *socii* e dei sudditi provinciali ecc. Con l'andar del tempo il senato assunse, come si dirà (n. 136), vere e proprie attribuzioni di carattere sanzionatorio.

(c) In materia di affari esteri e di guerra, fu riconosciuta al *senatus* un'ingerenza assai vasta in tutte le questioni relative ai rapporti internazionali, ai trattati, alle dichiarazioni di guerra, alla condotta generale della guerra ecc. Sopra tutto in questo campo il *senatus* ebbe modo di assicurare efficientemente l'omogeneità della politica romana. Ad esso facevano capo le legazioni straniere, dal suo seno erano espresse con molta frequenza commissioni, ufficiose ma autorevolissime, di inchiesta o di controllo sull'operato dei magistrati all'estero o in guerra.

(d) In materia di finanze pubbliche, spettò al *senatus* l'alta sorveglianza sul tesoro pubblico (*aerarii dispensatio*) e sui beni del

pubblico patrimonio. Il suo parere fu obbligatorio in materia di imposte ordinarie e straordinarie, di tasse, di spese pubbliche e di assegnazioni di fondi ai magistrati. Già nel sec. III a. C. si riteneva che i *quaestores* non potessero distogliere alcuna somma dall'*aerarium Saturni* senza assenso del senato, salvo che a favore dei *consules* presenti in Roma (n. 110).

(e) In materia di culto pubblico, il *senatus* era assai frequentemente interpellato per stabilire se e quali cerimonie fossero eventualmente da compiere. In particolare, i *consules* solevano *referre ad senatum*, all'inizio del loro anno di carica, i *prodigia* e i *sacrilegia* verificatisi nel frattempo, affinché il consesso, udito il parere degli organi religiosi competenti, decretasse sui sacrifici, sulle *lustrationes*, sulle feste e su ogni altra misura da adottare per placare o ringraziare gli dèi.

§ 16. — LE MAGISTRATURE DELLA 'RESPUBLICA' NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 103. Le magistrature repubblicane. — 104. Classificazione delle magistrature. — 105. L'ottenimento delle magistrature. — 106. Il consolato. — 107. La pretura. — 108. L'edilità. — 109. Il tribunato della plebe. — 110. La questura. — 111. Il vigintivirato. — 112. La censura. — 113. Le magistrature straordinarie. — 114. Le promagistrature. — 115. Gli uffici subalterni. — 116. Gli ausiliari di governo.

103. Il sistema di governo della *respublica* nazionale romana era completato dallo stuolo dei *magistratus*, cioè delle persone fisiche incaricate di espletare le varie e specifiche funzioni di governo. Il termine '*magistratus*', oltre che i funzionari di governo, valse anche ad indicare le magistrature, vale a dire gli uffici in cui si ripartiva l'amministrazione dello stato romano. Queste magistrature altro non furono che la prosecuzione e lo sviluppo di quegli uffici di governo, che già in gran parte si erano andati costituendo e specificando durante la crisi dello stato quiritario. La loro stabilizzazione, sia nel numero che nelle attribuzioni, avvenne quasi interamente durante la fase di assestamento della *respublica* nazionale.

Caratteri generali delle magistrature ordinarie furono: a) la elettività da parte delle assemblee popolari; b) la durata limitata (generalmente annuale) della carica; c) la collegialità dell'ufficio, che implicava a sua volta la *par potestas* dei colleghi, quindi la facoltà di ciascuno di essi di paralizzare l'azione degli altri mediante un veto (*intercessio*); d) la responsabilità per gli atti compiuti in danno di pubblici o privati interessi: canone cui si sottraevano soltanto i *censores* e che ai *magistratus cum imperio* si applicava solo dopo la cessazione dell'anno di carica; e) la onorarietà della carica (detta, appunto per ciò anche *honor*), e quindi la gratuità della

stessa. In cambio della mancata retribuzione i *magistratus* avevano vari poteri onorifici, tra cui quello di esigere che i cittadini stessero in piedi e facessero posto in loro presenza (*adsurgere et decedere*), che fossero loro riservati posti speciali nel teatro e nel circo, oltre poteri speciali per i diversi tipi di magistrature.

Le regole generali ora enunciate subivano, come vedremo, talune eccezioni. Il *dictator* e il *magister equitum* non erano eletti, ma nominati. La carica dei *censores* durava sino a diciotto mesi e quella del *dictator* non più di sei mesi. La possibilità di *intercessio* reciproca poteva essere totalmente o parzialmente eliminata dal fatto che i *magistratus* procedessero ad una ripartizione di competenze esecutive (*provinciae*) per tutto il periodo di carica: il che era d'uso tra i *praetores* e i *quaestores*. Tutta una gamma di varietà che si spiega sufficientemente quando si pensi che le magistrature romane non traevano origine da una riforma costituzionale unitaria e organica, ma si rifacevano ciascuna ad una sua specifica origine storica, indubbiamente analoga, ma non necessariamente identica e comune a quella delle altre.

Le potestà magistratuali si riassumevano tutte nei due concetti della *potestas* e dell'*imperium*, sostanzialmente analoghi e derivanti dalla costituzione quiritaria (n. 40). Tutti i *magistratus* ebbero la *potestas*, mentre l'*imperium* spettò soltanto ai *consules*, ai *praetores*, al *dictator* e al relativo *magister equitum*, cioè alle magistrature ricollegantisi per le origini alle funzioni di comando dell'*exercitus centuriatus* assunte dal *rex* nella fase etrusco-latina del periodo arcaico (magistrature che si dissero, perciò, *cum imperio*).

Manifestazioni della *potestas* magistratuale furono: il *ius edicendi*, cioè la facoltà di pubblicare nel foro (*apud forum palam*) gli *edicta*; il *ius agendi cum populo* o *cum plebe*, cioè la facoltà di convocare i *comitia* o i *concilia*; il *ius agendi cum patribus*, cioè la facoltà di convocare il *senatus*; il *ius mulctae dictionis* e il *ius pignoris capionis*, come mezzi di costrizione indiretta dei cittadini recalcitranti all'obbedienza (mezzi negati, tuttavia, ai *quaestores*).

L'*imperium* conferiva ai magistrati, oltre le facoltà predette, anche: il comando degli eserciti *suis auspiciis*, cioè sulla base di *auspicia* presi personalmente, non subordinati all'iniziativa di alcuno; la *coërcitio* materiale e diretta dei cittadini recalcitranti mediante *in vincula deductio* o *verberatio* (potere riconosciuto, tuttavia, anche ai *tribuni plebis*); il *ius vitae et necis* sui cittadini, presto paralizzato, però, dal *ius provocationis ad populum* dei cittadini stessi (n. 134); il potere di tutelare gli interessi privati mediante provvedimenti discrezionali (*in integrum restitutiones, missiones in possessionem, interdita*) o mediante concessione di *iudicia quae imperio continentur* (n. 142); la scorta dei *lictores*, che costituivano appunto i peculiari *insignia imperii*.

A tutela della libertà del *cives* e per evitare l'aspirazione alla tirannide (*adfectatio regni*) dei magistrati, l'*imperium* dei magistrati ordinari fu sensibilmente ridotto entro la cerchia del *pomerium*. Di qui derivò, nel sec. II a. C., la contrapposizione dell'*imperium domi*, limitato, all'*imperium militiae*, illimitato. Di qui derivò ancora il divieto ai magistrati ordinari di esercitare l'*imperium militiae* in città, nonché il divieto ai *lictore*s di inalberare la scure sui fasci *intra pomerium*.

104. A prescindere dalla ovvia classificazione in ordinarie e straordinarie, le magistrature repubblicane vanno distinte in: patrizie e plebee, maggiori e minori, curuli e non curuli. A queste distinzioni debbono inoltre correlarsi le regole vigenti in Roma per la risoluzione dei conflitti intermagistratuali.

(a) La distinzione tra *magistratus patricii* e *plebei* si richiama all'arcaica separazione tra magistrature del patriziato e magistrature (o comunque cariche rappresentative) della plebe. Siccome nella fase di assestamento della *respublica* nazionale tutte le magistrature patrizie divennero accessibili ai *plebei*, così come i patrizi poterono a loro volta accedere (previa *transitio ad plebem*) alle magistrature plebee, di *magistratus patricii* o *plebei*, si passò gradatamente a parlare, con riferimento alla loro storia più antica, solo nel senso di magistrature tipicamente patrizie e di magistrature tipicamente plebee. Di fronte ai magistrati tipicamente plebei i *magistratus patricii* furono caratterizzati dal fatto di dover essere creati *auspicato*, cioè subordinatamente ad auspici favorevoli, e di avere il *ius auspiciorum*, cioè il potere di consultare direttamente la volontà divina per stabilire se essa fosse favorevole o meno alla attività da compiere.

(b) Gli *auspicia* si distinguevano in cinque categorie: gli *auspicia ex avibus*, tratti dal volo degli uccelli; gli *auspicia ex tripudiis* o *pullaria*, tratti dal comportamento di gradimento o meno del cibo manifestato dai polli sacri; gli *auspicia de coelo*, tratti dai segni celesti (tuoni, lampi); gli *auspicia ex quadrupedibus* e gli *auspicia ex diris*, sempre sfavorevoli, tratti dall'improvviso schiacciare o correre disordinato di quadrupedi o dall'accadere inopinato di avvenimenti inusitati e funesti (*dira*).

Gli *auspicia* presi dai censori, dai consoli, dal dittatore e dai pretori si dicevano *auspicia maiora* perché prevalevano su quelli ottenuti dagli altri magistrati patrizi. Da ciò derivò la suddivisione dei *magistratus patricii* in *maiores* e *minores*.

(c) Classificazione indipendente dei *magistratus* fu, infine, quella per cui si distinsero i *curules* dai non *curules*. Insegne e privilegi dei magistrati curuli (dittatore, consoli, censori, pretori e edili curuli) furono la *sella curulis* e la *toga praetexta* (n. 40).

(d) La pluralità delle magistrature, unita alla non perfetta specificazione delle attribuzioni di ciascuna, implicò la possibilità di conflitti intermagistratuali, che l'ordinamento statale risolse facendo ricorso a tre principi: il principio di prevalenza dell'*imperium* sulla *potestas*, il principio di gerarchia delle magistrature e il principio di tutela degli interessi della *plebs*.

In forza del principio di prevalenza dell'*imperium*, si riconosce ai magistrati *cum imperio* il diritto di vietare ai magistrati *sine imperio* il compimento di atti inerenti alla loro carica ('*vetari quicquam agere pro magistratu*'). In forza del principio di gerarchia, si determinò una graduazione delle varie magistrature ordinarie (consolato, censura, pretura, edilizia curule, tribunato della plebe, questura, edilizia plebea) e si ammise che il magistrato fornito di *imperium maius* potesse porre il veto agli atti del magistrato con *imperium minus* e che, in generale, la *maior potestas* prevalesse con il veto sulla *minor potestas*. In forza del principio di tutela della *plebs* (cioè, praticamente, nella fase di apogeo, di tutto il popolo), i *tribuni plebis* furono sottratti alla *vis imperii* e alla *vis maioris potestatis* degli altri magistrati ordinari ed ebbero, a loro volta, il potere di arrestare con un veto l'attività di qualsivoglia magistrato ordinario (*intercessio tribunicia*).

105. La candidatura alle cariche magistratuali fu aperta, in linea di principio, a tutti i *cives* di capacità piena (n. 87). Caduti, nel corso della fase di assestamento della *respublica*, gli ultimi privilegi patrizi, altre limitazioni alle candidature tuttavia si posero sia in quella fase che in seguito: limitazioni intese ad evitare il cumulo delle cariche, la loro iterazione e, sopra tutto, il loro ottenimento in età troppo giovane o con esperienza troppo scarsa.

La tradizione attribuisce al 342 a.C. un (peraltro assai dubbio) *plebiscitum ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet*, che stabiliva dunque un intervallo di almeno dieci anni fra le assunzioni di una stessa magistratura. Lo stesso plebiscito avrebbe altresì vietato il cumulo di due magistrature nello stesso anno, con obbligo perciò per i plurieletti di optare per l'una ovvero per l'altra carica. Il divieto di iterazione fu reso assoluto, cioè indipendente anche dal limite dei dieci anni, per la censura da una *lex de censura non iteranda* del 265 a.C. e per il consolato da una *lex de consulatu non iterando* del 151 a.C. Ma si trattò di divieti che rimasero inosservati nella fase di crisi della *respublica*.

Ben più importante e durevole fu la *lex Villia annalis* del 180 a.C., un plebiscito proposto dal tribuno L. Villio, in forza del quale: a) occorre aver servito almeno dieci anni nell'*exercitus* (*decem stipendia*: 27 anni di età) per candidarsi alla *quaestura*; non poté presentarsi candidato alla *praetura* chi non fosse stato *quaestor*, né al *consulatus*

chi non fosse stato *praetor* (si istituì dunque un '*certus ordo magistratum*'); b) fu inleggibile ad una magistratura ordinaria patrizia (esclusa la *censura*) chi ne avesse ricoperta un'altra nel *biennium* precedente. A quanto sembra, la *lex Cornelia (Sullae) de magistratibus* dell'81 a. C. elevò l'età minima (*aetas legitima*) per la *quaestura* a 37 anni, dal che derivò che il minimo per la *praetura* fu di 40 anni e il minimo per il consolato di 43 anni; ma questi minimi di età variarono spesso, successivamente.

I *cives*, che, essendo in possesso dei requisiti prescritti, volessero *petere magistratus* dovevano far presente il loro nome alla persona incaricata di presiedere i relativi comizi elettorali (*professio nominis*), in modo da essere iscritti nelle liste dei candidati: per le candidature a magistrature patrizie maggiori fu richiesta dalla *lex Maenia* (n. 101) l'*auctoritas patrum*. L'intervallo tra la *professio* e la votazione era dedicato alla propaganda elettorale (*ambitus, ambitio*), la quale consisteva essenzialmente nell'aggrarsi nell'urbe con una *toga candida* (dove il termine '*candidati*'), cercando di convincere i cittadini a votare il proprio nome. Siccome i candidati non sempre si limitavano a questi mezzi leali di propaganda, ma ricorrevano a giri elettorali (*ambitus*) per le campagne, a corruzioni, pressioni, coalizioni e via dicendo, si resero necessarie varie *leges de ambitu* per la repressione dei casi più gravi (n. 137).

La proclamazione dei risultati elettorali conferiva di per sé sola all'eletto la *potestas* magistratuale, fatta eccezione per i *censores*, cui la *potestas* era attribuita da una apposita *lex centuriata*; l'*imperium* era, invece, deferito mediante la *lex curiata de imperio* (n. 93). La votazione elettorale avveniva, peraltro, di regola, qualche tempo prima dell'inizio dell'anno di carica, sicché in questo frattempo l'eletto era soltanto un *magistratus designatus* e non poteva esercitare alcuno dei suoi poteri per mancata scadenza del termine iniziale della sua carica. Eccezionalmente, le assemblee elettorali venivano riunite durante l'anno di carica per riempire i posti lasciati vacanti per morte, rinuncia (*abdicatione*) o destituzione per legge speciale (*abrogatio*): i magistrati eletti entravano, in tal caso, in carica *extemplo* e si chiamavano *suffecti*.

Il primo atto del magistrato, nell'entrare in carica, doveva essere, salvo che per le magistrature plebee, l'assunzione di *auspicia e coelo*. Se gli *auspicia* erano favorevoli, si procedeva, nei cinque giorni, a giurare nelle mani dei *quaestores* la fedeltà alle leggi (*iurare in leges*). Al termine della carica i magistrati solevano convocare una *contio* e giurare solennemente e pubblicamente di aver osservato le leggi.

L'anno amministrativo prendeva il nome dalla coppia consolare che l'aveva coperto e sotto quel nome era registrato nei *Fasti*. Ma per molto tempo gravi inconvenienti (con conseguenti vistosi equivoci) derivarono alla individuazione degli anni da un duplice ordine di circostanze: anzi tutto, che la magistratura consolare non entrava in carica all'inizio dell'anno solare (il 1° gennaio), ma in date diverse (il che è a dirsi, con altre e diverse date, anche per le

altre magistrature); secondariamente, che non di rado i consoli venivano meno, ambedue o uno soltanto, prima del finire dell'anno di carica (per morte, per *abdicatione* e via dicendo), con la conseguenza che si doveva procedere, tramite l'*interrex*, alla loro sostituzione.

Solo sul finire del sec. III a. C. si consolidò il principio che l'anno di carica dovesse avere inizio e fine sempre alle stesse date, sì che i *suffecti* non duravano in carica un anno, ma duravano in carica solo nel residuo di anno iniziato dai consoli ordinari (al cui nome era intestato l'intero anno). L'inizio dell'anno consolare fu fissato, nel 217 a. C., al 15 marzo (con fine al 14 marzo dell'anno solare successivo) e fu successivamente spostato, nel 154 a. C., al 1° gennaio (con fine al 31 dicembre). La riforma del 154 a. C. valse anche per le altre magistrature, fatta eccezione per i *quaestores* (che entravano in carica il 5 dicembre) e per i *tribuni plebis* (che entravano in carica il 10 dicembre).

106. Il *consulatus* fu una magistratura ordinaria patrizia, maggiore, curule, *cum imperio*, composta da 2 *consules* (detti anche *praetores maiores* o *iudices*) eletti dai *comitia centuriata*. Esso comportò la *suprema potestas* e il *maius imperium* della *res publica*, nonché l'accompagnamento di 12 *lictors* per ciascun console.

Le attribuzioni del consolato non sono facili da enumerare. In linea di principio i *consules* furono, infatti, competenti per tutte le materie che non fossero riservate alla competenza esclusiva delle altre magistrature.

Come titolari dell'*imperium maius*, i consoli avevano l'alta direzione della politica interna (*imperium domi*) e l'alto comando degli eserciti (*imperium militiae*), con conseguente diritto a nominare gli ufficiali delle legioni, i *tribuni militum* cd. *Rufuli* (n. 97), il *praefectus urbi* (n. 113), i *praefecti sociorum, fabrorum* ecc. In età storica i *consules* erano sicuramente privi della *iurisdictio*, esercitata a titolo esclusivo dalla *praetura* (e dall'edilità curule); ma il fatto di essere stati in origine proprio essi, successivamente al *rex*, i magistrati preposti al *dicere ius* faceva sì che i consoli mantenessero alcune delle antiche attribuzioni giurisdizionali. Col loro intervento, oltre che con quello del *praetor*, potevano essere compiute, più precisamente, la *in iure cessio* e la *manumissio vindicta*: due *legis actiones* non utilizzate più a fini contenziosi, ma come finti processi che coprivano la realtà di due negozi giuridici (n. 129-130).

Nell'esercizio dell'*imperium domi* pare che inizialmente i consoli, pur non rinunciando alla facoltà di *intercessio*, si spartissero il lavoro col criterio di comandare un mese per uno. Più tardi, nel sec. III a. C., essendosi venuto a creare una sorta di dicastero

unico alle loro dipendenze, essi presero l'uso di agire, se presenti a Roma, almeno formalmente d'accordo, salvo restando il potere di reciproca *intercessio*. Di qui l'uso di proporre insieme le leggi ai *comitia*, sì che le leggi stesse risultano spesso qualificate con ambedue i loro nomi (n. 133).

Per l'esercizio dell'*imperium* militare, in caso di guerra, si seguì il sistema del comando, da parte di ciascun console, a giorni alterni. Quando però, nel corso del sec. III a. C., avvenne che Roma fosse impegnata su due o più fronti, si rese necessario dividersi, all'inizio dell'anno, d'accordo o per sorteggio, le rispettive zone di azione militare, che si dissero *provinciae* (*sortitio provinciarum*). Nell'amministrazione della propria *provincia* militare ciascun console era ovviamente sottratto all'*intercessio* dell'altro.

Nel sec. II a. C. la moltiplicazione delle *provinciae* fece sì che ai consoli se ne attribuissero una o due soltanto (*provinciae consulares*). Alla determinazione delle province consolari provvede il *senatus*, che in un primo tempo la operò dopo le elezioni, ma in un secondo tempo, per disposizione della *lex Sempronia de provinciis* del 123 a. C., la dispose prima che si sapessero i nomi dei *consules designati*. Salvo necessità speciali, i *consules* si recavano in provincia nella seconda metà dell'anno, dopo aver rivestito il *paludamentum* di guerra ed aver fatto *vota* a Giove in Campidoglio.

107. La *praetura* fu una magistratura ordinaria patrizia, maggiore, curule, *cum imperio*, eleggibile dai *comitia centuriata*.

Istituita nel 367 a. C. a séguito delle cd. *leges Liciniae Sextiae*, che la riservarono ai *patricii*, la *praetura* fu, dapprima, più che una magistratura autonoma, un complemento della magistratura dei *praetores-consules*. L'unico *praetor* previsto dal compromesso licinio-sestio fu, infatti, considerato *collega minor* dei *consules*, titolare quindi di un *imperium minus* e incaricato essenzialmente di rimpiazzarli in caso di assenza ('*consulare munus sustinere*'), nonché di sgravarli dell'attività di *iurisdictio* nelle liti tra *cives Romani*. Più tardi la nuova carica divenne accessibile ai *plebei* e assunse una fisionomia sempre più propria.

Ma la sistemazione definitiva dell'istituto va attribuita, secondo noi, al 242 a. C.: anno al quale la tradizione attribuisce la creazione di un secondo pretore, il *praetor peregrinus* (n. 76), ed in cui effettivamente sappiamo essere stata emanata una *lex Plaetoria de praetore urbano*, che attribuì la scorta di due *lictors* al *praetor 'qui ius inter cives dicit'*. È presumibile che questa *lex Plaetoria* abbia avuto lo scopo di regolamentare specificamente la carica del *praetor urbanus* per il fatto che i *comizi centuriati* avevano preso ad eleggere non più un solo pretore, ma due (n. 139).

Successive *leges de praetoribus creandis* aumentarono ulteriormente il numero dei pretori: una del 227 a. C., che li portò a 4; una del 197

a. C., che li portò a 6; una *lex Baebia* del 181 a. C. (?), abrogata però nel 179, che stabilì un'alternativa annuale tra il numero di 6 e quello di 4; una *lex Cornelia (Sullae)* dell'81 a. C., che fece salire i pretori ad 8; alcune *leges Iuliae (Caesaris)* del 46-44 a. C., che giunsero prima a 10, poi a 14, infine a 16 pretori.

Le attribuzioni ordinarie della *praetura*, man mano che l'istituto si venne stabilizzando, si concretarono in altrettante *provinciae praetoriae*, attribuite all'inizio dell'anno mediante una *sortitio* tra gli eletti, ma con possibilità di correggere le indicazioni del sorteggio mediante accordi. Le *provinciae praetoriae* corrispondevano: a) ad alcune funzioni giudiziarie: la *iurisdictio inter cives* (compito specifico del *praetor urbanus*: n. 142), la *iurisdictio inter cives et peregrinos* e *inter peregrinos in urbe Roma* (compito specifico del *praetor peregrinus*: n. 139), la direzione delle *quaestiones perpetuae* per la repressione dei *crimina* (compito specifico del *praetor peregrinus* e di altri determinati *praetores*: n. 136); b) ad alcune funzioni militari, che consistevano nell'amministrazione di certe province territoriali (tra cui la Sicilia e la Sardegna). Il sistema delle *provinciae* rendeva ovviamente inattuabile l'*intercessio* reciproca tra i pretori.

A titolo di attribuzioni straordinarie, i *praetores* o alcuni di essi potevano essere incaricati di sostituire i *consules* in città, di comandare un esercito o una flotta, di dirigere *quaestiones extraordinariae* in altre regioni d'Italia.

I *praetores* godevano ciascuno dell'accompagnamento di 2 *lictors* in città e di 6 fuori.

108. La *aedilitas* fu una magistratura ordinaria composta, comprensiva, in realtà, di due magistrature ben distinte: i due *aediles curules*, magistrati patrizi, minori, curuli, *sine imperio*; i due *aediles plebis*, magistrati plebei.

Sappiamo che nel periodo arcaico gli *aediles* (prima uno, poi due, poi forse quattro, cioè uno per ciascuna *tribus urbana*) erano una carica della organizzazione rivoluzionaria della *plebs*, che aveva compiti di amministrazione del tesoro plebeo e di ausilio dei *tribuni plebis*. Creatasi la *respublica*, i *patricii* (secondo la tradizione, mediante le *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C., ma più probabilmente qualche decennio dopo) condizionarono il riconoscimento della *aedilitas* come magistratura alla riserva di due dei quattro posti a membri del loro ordine con il rango di magistrati curuli. Successivamente, nel corso della fase di assestamento della *respublica* nazionale, il privilegio patrizio cadde, ma rimase la distinzione formale tra *aediles curules* e *aediles plebei*, rispettivamente eletti dai *comitia centuriata* (più tardi dai *comitia tributa*) e dai *concilia plebis*.

Il numero degli *aediles plebis* fu portato da una *lex Julia (Caesaris) de magistratibus* del 46-44 a. C. a 4, mediante la istituzione dei 2 *aediles curules*, particolarmente incaricati dell'approvvigionamento dei cereali e della organizzazione dei *ludi curiales*, i giochi circensi in occasione della festa di Cesare in aprile.

Le attribuzioni degli *aediles* (sia *curules* che *plebeii*) furono: a) la cd. *cura urbis*, cioè l'amministrazione della polizia nel territorio cittadino e nella fascia di 1000 passi circostante: essa era esercitata da ciascun *aedilis* in una delle quattro *regiones urbanae* e implicava la sorveglianza sui pubblici edifici, sulle strade, sulle opere pubbliche, la direzione dei servizi antincendi, il mantenimento dell'ordine e un certo qual controllo della buona condotta dei cittadini; b) la cd. *cura annonae*, esercitata collegialmente, cioè la disciplina degli approvvigionamenti, dei prezzi e dei mercati; c) la cd. *cura ludorum*, cioè l'organizzazione e la polizia dei giuochi pubblici, di cui i più importanti (*ludi Romani*, *ludi Megalenses*) erano riservati agli edili curuli.

I compiti di polizia degli *aediles* autorizzavano questi ad infliggere ai contravventori *mulctae* e *pignoris capiones*, il cui ricavato era utilizzato per i giuochi. Inoltre gli *aediles curules* esercitarono anche una limitata *iurisdictio* per particolari controversie insorgenti nei mercati pubblici (n. 142).

109. Il *tribunatus plebis* fu concepito come una vera e propria magistratura ordinaria (plebea) solo nel corso del sec. I a. C., per effetto delle riforme di Silla. Prima di allora, ed ancora nell'età dei Gracchi ed in quella di Mario, i tribuni conservarono almeno in parte il loro antico carattere rivoluzionario ed ebbero perciò una posizione speciale (e un po' ambigua) nel quadro dell'organizzazione di governo repubblicana. Il collegio tribunizio veniva annualmente eletto dai *concilia plebis* ed era composto di 10 membri, che avevano il carattere di *sacrosanctitas*, cioè di inviolabilità nell'esercizio delle loro funzioni.

Le attribuzioni dei *tribuni plebis* furono: a) il *ius agendi cum plebe*, consistente nel potere (esclusivo) di convocare e presiedere i *concilia plebis tributa*; b) il *ius intercessionis*, consistente nel potere (esclusivo) di paralizzare l'attività di ogni altro magistrato ordinario (censori esclusi) mediante un veto posto su richiesta di un plebeo e a protezione (*auxilium*) dei suoi interessi violati (per es. dal *dilectus*, dalla richiesta o dalla percezione di un *tributum*, da un atto di *imperium* ecc.); c) il *ius coercitionis*, esercitabile contro tutti i *cives*, consistente nel potere di irrogare multe, di arrestare i recalcitranti, di trascinare con la forza gli accusati di

reati politici davanti a tribunali popolari e persino di uccidere senza processo i nemici del popolo (*perduelliones*).

Il *ius intercessionis* poteva essere efficacemente esercitato anche da un solo *tribunus*, malgrado la opposizione degli altri ('*ex tribunis potentior est qui intercedit*'). Tuttavia la *par potestas* faceva sì che un *tribunus plebis* potesse paralizzare con l'*intercessio* le iniziative dei suoi colleghi.

Caduta la differenziazione tra patrizi e plebei, il *tribunatus plebis* divenne, nella costituzione della *respublica* romana, l'organo di tutela degli interessi 'popolari', nel senso pieno della parola, contro gli abusi perpetrati o tentati dai magistrati repubblicani specie a vantaggio della *nobilitas* e su suggestione del senato (il quale ultimo poteva anche essere convocato dai *tribuni*: n. 99). Altro discorso è come andarono le cose nella prassi politica, sopra tutto durante la fase di crisi (n. 79-83). Spesso i *tribuni* usarono della propria carica con chiari intenti demagogici e per crearsi una base personale di popolarità; non meno spesso essi (o taluni di essi) operarono come *longa manus* del senato e della *nobilitas* (oppure anche degli *equites* o di gruppi politici rivali), sopra tutto per intralciare con l'*intercessio* le iniziative dei magistrati legati a forze di potere avverse.

Il giuoco si concentrò pertanto, nella lotta politica, in una corsa all'accaparramento, in ciascun collegio tribunizio, di almeno un tribuno amico, che col suo veto paralizzasse l'azione del tribuno o dei tribuni accaparrati a loro volta dalle parti nemiche.

110. La *quaestura* fu una magistratura ordinaria, minore, non curule, *sine imperio*.

Oscuri ne sono le origini. È probabile che i *quaestores* non abbiano mai avuto nulla a che fare con i *quaestores parricidii* del periodo arcaico (n. 42), ma che siano derivati dall'uso dei *consules* di proporre persone di loro fiducia, non magistrati, all'amministrazione dell'*aerarium* (*quaestores aerarii*). Nel sec. III a. C. i *quaestores* passarono ad essere eletti dai *comitia tributa*, dapprima in numero di 4, poi di 8, forse in virtù di una *lex Titia de provinciis quaestoriis* del 267 a. C. Una *lex Cornelia (Sullae) de viginti quaestoribus* dell'81 a. C. portò il numero dei *quaestores* a 20 ed una delle *leges Iuliae (Caesaris) de magistratibus* del 46-44 a. C. lo elevò ulteriormente a 40.

La *quaestura*, considerata *primus gradus* del *cursus honorum*, ebbe per insegne una *sella* non curule, una borsa porta-danaro ed un bastoncello.

Le attribuzioni dei *quaestores* si accrebbero e si specificarono con l'andar del tempo: esse erano determinate annualmente dal *senatus* in tante *provinciae quaestoriae*, ripartite tra gli eletti per *sortitio*. Due *quaestores* (detti *aerarii* o *urbani*) rimanevano perma-

nementemente a Roma a custodire l'*aerarium Saturni* e i *signa militaria*, provvedendo alla registrazione delle entrate ed alle erogazioni disposte dal *senatus*; nell'*aerarium* si conservava, inoltre, il testo ufficiale delle *leges* e dei *senatusconsulta*. Un *quaestor* (detto *Ostiensis*) provvedeva nel porto di Ostia a sorvegliare lo scarico delle derrate dirette a Roma. Altri *quaestores* (detti *aquarii*) sorvegliavano il servizio degli acquedotti. Altri *quaestores* ancora (detti *militares*) accompagnavano i vari comandanti di esercito per provvedere all'amministrazione delle *legiones*. Altri *quaestores* (detti *provinciales*) servivano, infine, da ausiliari dei governatori delle *provinciae*, esercitando funzioni giurisdizionali tra i *cives*, analoghe a quelle degli *aediles curules* (n. 142).

111. Il cd. *vigintiviratus* era un complesso di cinque collegi magistratuali infimi (per un totale, in realtà, di 26 membri), originariamente nominati dai magistrati *cum imperio* e poi, gradualmente, resi elettivi ad opera dei *comitia tributa*.

Detti collegi furono: a) i *tresviri capitales* (o *nocturni*), i quali esercitavano funzioni di polizia, collaborando con i magistrati preposti alle giurisdizioni criminali (n. 134), vigilavano sulle prigioni e sulle esecuzioni capitali, dirigevano la vigilanza notturna per le strade di Roma; b) i *tresviri aere argento auro flando feriundo* (o *tresviri monetales*), i quali sovrintendevano alla coniazione delle monete d'argento (dal 268 a. C.) e di oro (a partire dai tempi di Silla); c) i *quattuorviri viis in urbe purgandis* e i *duoviri viis extra urbem purgandis*, i quali erano subordinati agli *aediles*; d) i *quattuorviri iure dicundo Capuam, Cumas* (o *quattuorviri praefecti*), i quali erano incaricati di girare per le 10 *civitates* campane di Capua, Cuma, Casilinum, Volturnum, Puteoli, Linternum, Acerrae, Suessula, Atella, Calatia, al fine di esercitarvi la *iurisdictio* in vece dei *praetores*; e) i *decemviri stilitibus iudicandis* (o *iudices decemviri*), istituiti tra il 242 e il 227 a. C., i quali esercitavano la presidenza dei *centumvralia iudicia*, cioè dei giudizi che si svolgevano dinanzi al collegio giudicante dei *centumviri*, cui era attribuita competenza per questioni di eredità, ed avevano inoltre una competenza esclusiva nella delicata materia delle contestazioni sullo stato di libertà (n. 129).

112. La *censura* fu una magistratura ordinaria patrizia, maggiore, curule, *sine imperio*, composta di 2 *censores* eletti dai *comitia centuriata* tra i *senatores consulares*. A partire dal 339 a. C., in forza di una *lex Publilia Philonis de censore plebeio creando*, almeno uno dei due censori dovette essere plebeo, ma solo nel 131 a. C. una coppia censoria fu integralmente plebea.

Delle origini e della successiva evoluzione di questa magistratura si è già parlato (n. 45). Col tempo essa aumentò sempre di importanza ed assunse, tra le magistrature ordinarie, una posizione

speciale, molto elevata. La *censura* ebbe carattere ordinario, ma non continuativo: alla elezione dei *censores* si procedeva, infatti, in forza di un *decretum senatus* emesso generalmente ogni cinque anni, ma i *censores* non potevano durare in carica più di 18 mesi. Natura particolare aveva anche la *potestas censoria*: essa veniva conferita agli eletti mediante una apposita *lex centuriata de potestate censoria*, investiva i *censores* di una dignità elevatissima (*sacertissimus magistratus*), non era soggetta ad alcuna *vis maioris potestatis*, né era soggetta al *ius intercessionis* dei *tribuni plebis*.

Le attribuzioni dei *censores* furono il censimento dei cittadini, la *lectio senatus*, la sorveglianza sui costumi, oltre ad alcune attribuzioni finanziarie. Le prime tre funzioni non erano peraltro che tre aspetti del compito generale di *censum agere* commesso ai censori.

Non appena entrati in carica, i *censores* provvedevano da un lato ad effettuare la *lectio senatus* (n. 98), dall'altro ad emanare un editto (*formula census*) in cui indicavano secondo quali misure avrebbero stabilito il valore degli *agri* e degli altri beni mobili e immobili dei *cives Romani* e fissavano il giorno del censimento, che si sarebbe tenuto nel Campo Marzio. Presi di notte gli *auspicia* e stabilito con sorteggio chi dovesse compiere il *lustrum*, essi indicavano anzitutto una *contio* solenne. Dopo di che, assistiti da un comitato di pretori, tribuni e persone di fiducia (*iuratores*), procedevano all'appello di tutti i *patres familiarum* delle singole tribù, ricevendo la dichiarazione delle loro generalità, delle generalità dei membri della *familia*, dei beni immobili e mobili in loro *dominium ex iure Quiritium*, controllandone la stima e facendo registrare tutto dal *nomenclator censorius* e dagli *scribae*.

A parte si compiva il censimento dei cittadini sotto le armi, di quelli *municipali*, di quelli *coloniarii*, dei *patres familiarum impuberes* (*orbi*), delle *mulieres* (*orbae et viduae*), dei *cives aerarii*, nonché l'ispezione degli *equites equo publico* (la quale si svolgeva *intra pomerium*). Infine, i *censores* redigevano quattro liste (*tabulae censoriae*): quella dei *tributes*; quella degli *orbi*, *orbae* e *viduae*; quella degli *aerarii*; quella delle *classes* e delle *centuriae*.

Le operazioni erano chiuse dalla cerimonia purificativa del *lustrum* in Campo Marzio, davanti ai *comitia centuriata*.

In occasione della *lectio senatus* e del censimento i *censores* avevano modo di ricapitolare la vita pubblica e privata dei cittadini negli anni intercorsi dall'ultimo *lustrum*, ed in particolare di appurarne le eventuali attività immorali o sconvenienti (*lusso*, ozio, sregolatezza, cattiva amministrazione del patrimonio ecc.). Per punire queste attività e per evitare che persone indegne venissero a trovarsi mescolate con persone degne, essi presero l'abitudine di infliggere una sanzione, che si disse *nota* o *animadversio censoria* e poté consistere: nel destituire i membri del *senatus* o

nel non ammettere in senato gli ex-magistrati (*senatu movere vel praeterire*); nell'escludere i cittadini dalla classe degli equites (*equum publicum adimere*); nel trasferirli da una *tribus rustica* in una *tribus urbana* (*tribum mutare iubere*); nell'escluderli dai *comitia tributa* (*tribubus omnibus movere*). La *nota censoria* importava ovviamente la disistima sociale (*ignominia*), non priva di conseguenze anche nel campo del *ius privatum* per chi ne fosse colpito (n. 87).

Le attribuzioni finanziarie dei *censores* consistettero, principalmente, nel decidere, mettere in gara e aggiudicare la costruzione e riparazione di opere pubbliche, nell'assegnare a certe condizioni di canone i terreni pubblici da coltura intensiva e da pascolo (*agri scripturarii*) e nel concedere al miglior offerente la percezione dei *vectigalia* (n. 90). I capitolati degli appalti e delle concessioni erano contenuti in ed. *leges censoriae*. Ai *censores* spettò anche di giudicare (*cognoscere*) sulle contestazioni sorte in proposito tra lo stato e i cittadini e tra i cittadini.

Nel corso del sec. I a. C. la *censura* decadde progressivamente e fu indetta sempre più di rado. L'ultima censura di cui si ha notizia risale al 63 a. C.

113. Magistrature straordinarie (*magistratus extra ordinem creati, extraordinarii*) furono quelle istituite ogni qual volta se ne presentasse la necessità, per provvedere all'espletamento di funzioni, le quali non potessero essere esercitate dai magistrati ordinari. Altre volte, sopra tutto nel periodo di crisi della *respublica* nazionale romana, si ricorse anche al sistema di affidare poteri straordinari (*imperia extraordinaria*) ai magistrati ordinari od anche a privati cittadini.

(a) La più importante magistratura straordinaria fu quella del *dictator*, con relativo *magister equitum*, già frequentemente istituita nel periodo arcaico (n. 45). Il *dictator* (detto anche *magister populi* o *praetor maximus*) veniva nominato da uno dei *consules* (senza possibilità di *intercessio* da parte dell'altro), previa conforme decisione del *senatus*, tra i *cives optimo iure*, preferibilmente tra i senatori *consulares*, e nominava a sua volta il proprio aiutante, detto *magister equitum*. La carica non poteva essere coperta per più di sei mesi o comunque al di là del giorno di scadenza del consolato durante il quale era avvenuta la nomina. Dato che la magistratura era *cum imperio*, occorreva sia per il *dictator* che per il *magister equitum* la investitura della *lex curiata de imperio*.

Le attribuzioni del *dictator* variavano a seconda del tipo di *dictatura* che fosse stato istituito: si distingueva, infatti, tra *dictator optima lege creatus* e *dictatores imminuto iure*.

Il *dictator optima lege creatus* era nominato come *ultimum auxilium* in caso di guerra (*rei gerundae causa*) o di sedizione interna (*seditionis sedandae causa*). La nomina gli conferiva di per sé una *potestas dictatoria* pari a quella dei *consules*, ma esente da *intercessio* di qualunque altro magistrato; inoltre gli era attribuito il *summum imperium*, con l'accompagnamento di 24 *lictore*s muniti di fasci e scuri. Durante la *dictatura* rimanevano in vita le magistrature ordinarie, ma il loro funzionamento era subordinato agli *auspicia* ed ai comandi del dittatore stesso, che assumeva la veste di un autocrate temporaneo. Solo i *tribuni plebis* conservavano le loro attribuzioni e la *sacrosanctitas*, salva la mancanza del potere di *intercedere* contro il *dictator*.

I *dictatores imminuto iure* erano quelli nominati (sempre da un console) per il compimento, in caso di carenza dei magistrati ordinari, di speciali e determinati atti religiosi o politici: *clavi figendi causa* (per la solenne cerimonia annuale della infissione di un chiodo nelle mura del tempio di Giove Capitolino, alle Idi di settembre), *comitorum habendorum causa* (per l'indizione dei comizi elettorali in casi eccezionali e di mancato ricorso all'*interrex*), *legendo senatui* (per speciali *lectiones senatus* in luogo dei censori), *ludorum faciendorum gratia*, *feriarum constituendarum causa*. L'*imperium* dei dittatori *imminuto iure* era *summum* anch'esso, ma nei limiti dell'atto o degli atti da compiere.

(b) Altre magistrature straordinarie furono: a) l'*interrex*, di cui si è già detto (n. 100); b) il *praefectus urbi*, che poteva essere nominato da uno dei *consules* tra i *senatores consulares* al fine di provvedere, in loro assenza, alla *custodia urbis* e alla presidenza del *senatus*, ma che generalmente era delegato a funzioni assai più limitate (per es., *feriarum Latinarum causa*); c) le varie commissioni di *curatores* elette dai *comitia tributa* per la fondazione di colonie (*tresviri coloniae deducendae*), per l'assegnazione di terreni agricoli (*tresviri agris dandis adsignandis iudicandis*), per le necessità annonarie (*curatores annonae*), per la manutenzione di vie pubbliche (*curatores viarum*) ecc.

(c) Tra gli *imperia extraordinaria*, conferiti a privati o a magistrati ordinari in varie epoche, sono degni di ricordo: a) la *dictatura legibus scribundis et rei publicae constituendae* attribuita nell'82 a. C. a L. Cornelio Silla da una *lex Valeria*, rogata dall'*interrex* L. Valerio Flacco (n. 81); b) le *dictaturae* di C. Giulio Cesare: la prima (*dictatura rei publicae constituendae*) attribuita nel 48 a. C. a tempo indeterminato, la seconda attribuita nel 46 a. C. per dieci anni, la terza attribuita *in perpetuum* nel 44 a. C. (n. 82); c) i poteri e le dignità straordinarie riconosciuti allo stesso Cesare nel 48 a. C., tra cui la *tribunicia potestas* a vita, i poteri censori (*praefectura morum*), il diritto di designare i candidati alle magistrature, la disposizione del tesoro pubblico, i titoli di *Imperator*, *Liberator* e *Pater patriae* (n. 83); d) il *triumviratus rei publicae constituendae* accordato ad Ottaviano, Antonio e Lepido.

per un quinquennio dalla *lex Titia de triumviris* del 43 a.C. e rinnovato per altri 5 anni nel 37 a.C. (n. 83).

114. Un discorso a parte meritano i ed. *pro-magistratus*, che erano funzioni magistratuali ordinarie conferite peraltro in modi *extra ordinem* a magistrati decaduti dalla carica, o anche talvolta a privati cittadini, per assicurare l'efficienza di un'azione politica o militare. A questo sistema si fece ricorso, a partire dagli ultimi decenni del sec. III a.C., sopra tutto per ragioni di guerra o ai fini, strettamente connessi, di amministrazione di certe province in luogo (e in difetto) dei consoli (*pro consule*) o dei pretori (*pro praetore*).

La casistica è assai varia, ma gli elementi tipici del fenomeno delle promagistrature furono due: l'opportunità di sacrificare alla continuità di una certa azione politica o militare le regole formali dell'annalità e dell'elettività in certi modi di talune cariche; la limitazione dei poteri del promagistrato alla *provincia*, o comunque all'azione specifica commessagli. Si ebbero pertanto casi di magistrati decaduti dalla carica cui fu eccezionalmente concesso di proseguire determinate guerre o amministrazioni provinciali (*prorogatio imperii*) e casi di privati cittadini (spesso però già esperti ufficiali delle legioni) cui furono eccezionalmente concessi comandi di eserciti o di province che sarebbero dovuti spettare ai consoli o ai pretori (*privati cum imperio*).

La *prorogatio imperii* dei consules e dei praetores veniva solitamente decisa con *plebiscitum ex senatus consulto*, ma dalla fine del sec. II a.C. fu decretata anche con semplice *senatus consultum*. I consules e i praetores uscenti ottenevano in tal modo la proroga per un anno dell'*imperium militiae* per occuparsi del governo delle varie *provinciae*, col titolo di *proconsules* e *propraetores*. Non bastando i magistrati *cum imperio* uscenti di carica, si usò, sempre a partire dal sec. II a.C., conferire la promagistratura ai *privati cum imperio* sia per delibera popolare che per nomina da parte dei magistrati *cum imperio* in carica. I governatori delle province, magistrati o promagistrati che fossero, usarono nominare, a loro volta, dei *legati* con funzioni magistratuali subordinate (*legati pro praetore* o *pro quaestore*). Anche il senato usò inviare *legati in provincia* (*legati senatus*) con funzioni ispettive e di controllo.

Una regolamentazione organica, ma parziale, della *prorogatio imperii* fu introdotta dalla *lex Cornelia (Sullae) de provinciis ordinandis* (81 a.C.), la quale dispose in linea generale che i praetores, dopo un primo anno di carica in città, avessero diritto ad un secondo anno di proroga in provincia. Ma non sembra che la legge abbia avuto durevole applicazione.

115. Uffici subalterni dell'organizzazione governativa romana

furono i ed. *apparitores* ('*qui parent magistratibus*'), nominati dai magistrati tra i cittadini romani e retribuiti a cura dello stato. Sebbene ogni magistrato avesse diritto a nominare *ex novo* i suoi *apparitores*, l'uso fu di confermare quelli già in funzione, sicché vennero a crearsi delle *decuriae* stabili alle dipendenze delle varie magistrature.

Completavano i quadri dei vari dicasteri stuoli di *servi publici populi Romani*: schiavi pubblici, ovviamente non romani, di buona cultura e preparazione tecnica, spesso largamente compensati.

Gli *apparitores* si distinguevano in varie categorie: gli scrivani (*scribae*), i lictores, i porta messaggi (*viatores*), gli araldi (*praecoones*). Ogni magistrato *cum imperio* aveva inoltre un'ordinanza, detta *accensus*, e i *censores* disponevano dei *nomenclatores censorii*.

116. Ausiliari del governo della *respublica* nazionale romana furono, come già nel periodo arcaico (n. 46), principalmente i *sacerdotes publici populi Romani*.

I *sacerdotes publici populi Romani*, incaricati della celebrazione del culto di stato (*sacra publica pro populo*) ed eventualmente della direzione delle feste religiose del popolo romano (*sacra popularia*), costituivano vari *collegia*, tra cui primeggiarono quelli dei *pontifices*, degli *augures*, dei *virii sacris faciundis*, dei *feriales*, dei *salii*, dei *septemviri epulones*.

Pur non essendo funzionari di governo, i *sacerdotes publici* avevano nello stato una posizione privilegiata in considerazione dell'importanza essenziale dei *sacra* per la vita pubblica. Erano esenti dal servizio militare, dal pagamento del *tributum* e da ogni onere civico (*munera publica*), indossavano la *toga praetexta*, disponevano di beni e di fondi pubblici, di *servi publici* e di subalterni retribuiti dallo stato (*lictiores*, *pullarii*, *victimarii* ecc.), amministravano altresì le *res sacrae* (templi, arredi, oggetti destinati al culto degli dei) di cui erano depositari. Le cariche sacerdotali erano, di regola, vitalizie ed era ammesso il cumulo con le magistrature e con altri sacerdozi.

Alla copertura dei posti lasciati vuoti si continuò per un certo tempo a procedere per *cooptatio*, ma la *lex Domitia de sacerdotiis* del 103 a.C. stabilì che, in ordine ai *collegia* dei *pontifices*, dei *virii sacris faciundis*, degli *augures* e degli *epulones*, si seguisse un altro sistema. I collegi proponevano ai *comitia tributa religiosa* una rosa di persone loro gradite: con riferimento a questa *nominatio* il popolo eleggeva il candidato, che i *collegia* passavano a *cooptare* e ad *inaugurare* (n. 97). La *lex Cornelia (Sullae) de sacerdotiis* dell'81 a.C. abrogò la *lex Domitia*, ripristinando la piena autonomia dei collegi sacerdotali, ma il sistema della *lex Domitia* fu restaurato daccapo con la successiva *lex Atia de sacerdotiis* del 63 a.C.

Particolarissima importanza nella vita pubblica romana continuarono ad avere i tre *summa collegia* dei *pontifices*, degli *augures* e dei *viri sacris faciundis*, nonché il collegio dei *seiales*, coadiutori dei magistrati nei rapporti internazionali.

(a) Il *collegium pontificum* fu portato a 9 membri dalla *lex Ogulnia* del 300 a. C., che vi annise anche i *plebei*, a 15 membri da Silla (81 a. C.). Capo ne fu il *pontifex maximus*.

I pontefici ebbero l'incarico di compiere numerosi *sacrificia* in onore dei *di patrii*, mantennero il compito di interpreti e custodi del *fas* e del *ius divinum* (n. 46) e coltivarono la scienza dei *ritus patrii*, strettamente collegati con le attività di governo della *respublica*. Frequentissimo fu, quindi, il ricorso del senato e dei magistrati ai *pontifices* per ottenere *responsa* sull'interpretazione di prodigi, l'introduzione di nuovi culti, la ritualità dei culti patrii, e per averne assistenza nelle cerimonie religiose e nelle preghiere. Spettò inoltre ai *pontifices* stabilire '*quibus diebus sacra fierent*', al fine di distinguere le giornate dell'anno in: *dies F* (*fasti*), in cui era lecito compiere attività pubbliche (e quindi, in particolare, l'esercitare la *iurisdictio*); *dies C* (*comitiales*), che erano una sottocategoria dei *dies F*, in cui era lecito lo svolgimento dei *comitia*; *dies N* (*nefasti*), in cui non era lecito amministrare giustizia e indire i comizi per la necessità di procedere a riti o feste religiose; e giornate miste (*dies EN* o *endotercisi*, cioè spezzati), nei quali si rendeva giustizia solo nella parte media della giornata, tra il sacrificio mattutino dell'uccisione dell'*hostia*, e quello serale dell'offerta delle interiora delle vittime (*exta*).

Dipendevano strettamente dai *pontifices*: a) il *rex sacrorum* o *sacrificulus*, larva dell'antico monarca (n. 43), ridotto al compito di sacerdote di Giano e di capo formale dei *comitia calata*; b) i 15 *flamines*, dei quali 3 erano denominati *maiores* (*Dialis*, *Martialis* e *Quirinalis*) e il *Dialis* aveva diritto alla *sella curulis*, ad un *lictor* e a *sententiam dicere* in senato; c) le 6 *virgines Vestales*. Tutti questi sacerdoti dovevano essere *patricii* e nati da nozze confarreate. Essi venivano nominati, nel sec. III a. C. e successivi, dal *pontifex maximus*.

(b) I *viri sacris faciundis* furono portati a 10 nella fase di assestamento della *respublica* e furono elevati a 15 da Silla (81 a. C.). Essi conservarono il compito di custodire e interpretare i *libri Sybillini* ed ebbero funzioni e attribuzioni analoghe a quelle dei *pontifices* nella sorveglianza e nella direzione del culto dei *di peregrini* (sopra tutto Apollo).

(c) Il *collegium augurum* fu portato a 9 membri dalla *lex Ogulnia* del 300 a. C., che vi annise anche i *plebei*, a 15 membri da Silla. Esso rimase depositario esclusivo della scienza della *divinatio*, cioè dell'interpretazione degli *auspicia* o *auguria* (n. 104).

Gli *augures* avevano, per conseguenza, il compito della *inauguratio* di alcuni sacerdoti (*rex*, *pontifices*, *flamines* ecc.), nonché dei luoghi destinati alla raccolta degli *auspicia* ed a sede degli atti da compiersi *auspicato*. Assistevano, inoltre, i magistrati nella consultazione degli *auspicia*, davano responsi al senato sugli *auspicia vitiosa* ed annunciavano ai *comitia* il sopravvenire di *auspicia* sfavorevoli, influenzando con ciò non poco (e non sempre imparzialmente) sullo svolgimento della vita pubblica romana.

§ 17. — GLI ENTI PARASTATALI DELLA 'RESPUBLICA' NAZIONALE ROMANA

SUMMARIO: 117. Gli enti parastatali e le *coloniae Romanae*. — 118. I *municipia*.

117. Rango di enti parastatali rispetto alla *respublica* romana ebbero le *coloniae civium Romanorum*, i *municipia cum suffragio et iure honorum*, i *municipia sine suffragio*. Questi enti, diffusi largamente in Italia e nel mondo romano (n. 85), vivevano di una vita in parte propria e in parte romana. Propria era l'organizzazione amministrativa interna; romana (sia pure con modalità e in misura diverse) era la condizione giuridica del territorio.

L'istituto primogenito fu quello delle *coloniae civium Romanorum*. A partire dal sec. IV a. C. ne furono costituite prima in Italia e particolarmente sulle coste marittime (*coloniae maritimae* di Ostia, Anzio, Terracina, Minturno, Sinuessa, Sena Gallica), poi anche nelle province, originariamente a scopi militari ('*vel ad ipsos priores municipiorum populos coercendos vel ad hostium incursum repellendos*') e più tardi anche per dare uno sfogo alla popolazione esuberante. La loro caratteristica era di costituire degli insediamenti urbani creati *ex novo* e considerati, più precisamente, come filiali distaccate della *respublica*, '*quasi effigies parvae simulacraque quaedam*' della stessa. Ma gli esempi più sicuri (tra i pochi che si contano) non si verificano che a partire dal sec. II a. C.

La *deductio* di *coloniae* era solitamente stabilita per legge *ex senatusconsulto* (*lex coloniae deducendae* o *colonica*). Questa fissava il numero dei coloni, quello degli iugeri di terreno assegnati a ciascun colono e quello dei cittadini incaricati della fondazione: ordinariamente, una commissione di tre membri (*tresviri coloniae deducendae agroque dividendo*; n. 113). Il numero dei coloni variava da 300 a 3000, scelti fra gli uomini atti alle armi, e i lotti assegnati solitamente a ciascuno (e alle rispettive famiglie) si estendevano dai 2 ai 10 iugeri.

La commissione incaricata della fondazione era originariamente nominata dai consoli, ma a partire dal sec. III a. C. fu eletta dai *comitia tributa*. Ad essa era riconosciuto, mediante *lex curata*, un *municipium*

della durata di 3 o 5 anni ed era altresì attribuito un compenso (*ornatio*). Dopo la consultazione degli auspici (*auspicato*), i coloni erano condotti sul territorio della colonia, il cui suolo, misurato dagli agrimensori, era ripartito in lotti (*sortes*) ed assegnato a sorte, divenendo *ager privatus ex iure Quiritium* se situato in Italia, oppure *ager privatus vectigalisque* se situato in provincia. Oggetto di assegnazione era soltanto il terreno coltivabile ('*qua falx et arāter ierit*'), mentre tutto il resto rimaneva *ager publicus* o veniva assegnato come *ager compascuus*, al godimento dei coloni nel loro complesso.

Generalmente le colonie non erano dedotte in luoghi deserti, ma sul territorio di comunità politiche preesistenti, che venivano ristrette entro più limitati confini e subordinate politicamente ai coloni. I coloni costituivano, ai fini dell'amministrazione locale, una comunità politica autonoma, sulla falsariga di quella romana, che faceva capo a un collegio di *duoviri praetores*. Dato che conservavano la *civitas* Romana, essi erano iscritti nelle *tribus* cittadine e potevano esercitare il voto a Roma (n. 88).

118. A differenza dalle *coloniae*, i *municipia* non erano città di nuova fondazione, ma comunità cittadine (situate entro il perimetro cittadino o, fuori di esso, sul territorio italico extraurbano o su quello delle province), che Roma aveva ritenuto opportuno e possibile legare a sé con la concessione della cittadinanza.

La significazione originaria del termine '*municipium*' è incerta, ma pare probabile che *municipium* sia derivato da '*munera capessere*' nel senso che la comunità riceveva il carico degli obblighi spettanti ai *cives* romani in cambio della *donatio civitatis* e di una certa autonomia amministrativa locale. La funzione politica dei *municipia* era infatti quella di corredare Roma di una costellazione di organismi amministrativi locali saldamente uniti nel loro interno, ma di sicura fedeltà verso la *respublica*.

Vi erano due tipi di *municipia*: quelli *ed. sine suffragio*, che è da ritenere siano stati i primi ad apparire, e quelli *cum suffragio et iure honorum*. Il rovescio della concessione del diritto di cittadinanza, di cui i municipali erano onorati, stava nella sottomissione agli obblighi relativi, e in particolare a quello del servizio militare.

(a) I *municipia sine suffragio* godevano per i loro membri (i *municipes*) della *civitas* limitata spettante ai *Caerites* (n. 87), conservando una certa autonomia amministrativa. La *iurisdictio* tra i *municipes* era però riservata al pretore romano, che la esercitava a mezzo di un incaricato, detto *praefectus iure dicundo*. Da ciò derivò la denominazione corrente dei *municipia sine suffragio* come *praefecturae*.

La *civitas sine suffragio* fu concessa da Roma alla gran parte delle *civitates* latine dopo la vittoria del 338 a. C. (n. 74). Più tardi

fu del pari elargita a molte città della Campania e dell'Italia centrale. Dieci città campane, a cominciare da Capua e da Cuma, erano stabilmente visitate, come sappiamo (n. 111), dagli appositi *quattuorviri iure dicundo*.

(b) I *municipia cum suffragio et iure honorum*, mentre conservavano intatta (o quasi) la loro organizzazione, godevano per i loro *municipes* l'ammissione, su un piano di piena parità, alla piena *civitas* romana. Il *municipes cum suffragio* aveva pertanto, almeno entro certi limiti, una doppia cittadinanza: la propria originaria e quella romana, la quale prevaleva comunque sulla prima.

Secondo la tradizione, il primo *municipium cum suffragio et iure honorum* fu Tusculum (381 a. C.). Dopo la sottomissione del Lazio (338 a. C.) ebbero la stessa concessione Lanuvium, Aricia, Nomentum, Pedum. Successivamente furono promossi a *municipia cum suffragio* quasi tutti i *municipia sine suffragio* del *nomen Latinum* e, via via, anche *civitates* poste fuori del perimetro cittadino, in Italia ed in provincia.

§ 18. — L'ORGANIZZAZIONE DELL'IMPERIUM ROMANUM'

SOMMARIO: 119. Il sistema egemonico romano. — 120. Le *provinciae*. — 121. I vassallaggi internazionali.

119. L'espansionismo politico della *respublica Romanorum*, lo abbiamo detto (n. 85), si tradusse solo in minima parte, sul piano organizzativo e costituzionale, nel sistema delle annessioni territoriali e della creazione (sul suolo italico e fuori di esso) di enti parastatali a carattere territoriale (n. 117-118). A prescindere da questi espedienti, il sistema egemonico romano si fondò: su una rete di alleanze e amicizie internazionali; sulla sottoposizione diretta all'*imperium militiae* dei magistrati romani di vasti territori di conquista e di sfruttamento (*provinciae*); su una costellazione, in Italia e nei territori provinciali, di *civitates* in posizione di più o meno intenso vassallaggio nei confronti della *respublica*.

Le fortune sempre crescenti delle armi romane ridussero sempre più, col passare dei secoli e dei decenni, l'impostazione dei rapporti tra Roma e gli altri stati dell'antichità sulle basi dell'*amicitia* e dei *foedera aequa*. Relazioni del genere si ebbero essenzialmente con i *regna* dell'Oriente mediterraneo, la cui subordinazione agli interessi egemonici romani non aveva carattere formale, ma era piuttosto assicurata sul piano sostanziale da un'attività diplomatica assai fitta e complessa. I *regna* orientali costituivano, del resto, il limite estremo degli interessi egemonici romani: un limite che non metteva conto di raggiungere col dispendioso sistema del-

l'occupazione armata. Al di là di questi confini esistevano certo altri territori ed altre popolazioni, e i Romani se ne rendevano ben conto, ma si trattava di organizzazioni politiche rudimentali e di scarsa civiltà (denominate solitamente *barbari*), che i Romani non ritenevano utili alla loro economia né pericolose per la loro egemonia, ed escludevano quindi dalla loro visione di conquista.

Il cardine essenziale dell'egemonia politica romana era dunque costituito dall'*imperium militiae*, che i magistrati e promagistrati della *respublica* esercitavano sulle *provinciae*. Di qui derivò progressivamente la trasposizione di significato per cui il termine '*imperium*' passò (anche) a qualificare, nel suo complesso, il mondo dominato (sia direttamente che mediante rapporti di vassallaggio) dalla *respublica Romanorum* e dai suoi magistrati: l'*imperium Romanum*.

120. *Provincia* significava, come sappiamo (n. 103), la sfera di attribuzione esclusiva di un magistrato *cum imperio*; ma per tralato la parola passò ad indicare anche l'oggetto di quella competenza, e più particolarmente i territori e i popoli extraitalici conquistati da Roma ed affidati all'*imperium militiae* di un magistrato *cum imperio* (i consoli, un apposito *praetor* o, più tardi, un promagistrato). Ausiliari del governatore erano un *quaestor*, con competenze finanziarie e giurisdizionali, ed un certo numero di *legati* nominati da lui o inviati sul posto dal *senatus*.

Non è possibile tracciare un quadro unitario dell'organizzazione delle *provinciae* romane in età preclassica. Essa variò dall'una all'altra in considerazione delle diverse condizioni ambientali (sopra tutto di sviluppo civile) e per effetto dei modi diversi attraverso cui Roma era giunta alla sottomissione dei popoli relativi. La maggior parte delle *provinciae* romane trasse origine da una occupazione militare e dalla conseguente *deditio* a Roma delle popolazioni. Allo stato di *deditio* faceva quindi seguito, dopo trattative più o meno intense, la *redactio in formam provinciae*, la quale era formalmente stabilita con un provvedimento unilaterale, e più precisamente con una *lex (data) provinciae* emessa dal magistrato o promagistrato conquistatore su delega dei *comitia*.

Generalmente, col piano di amministrazione e di sfruttamento della *lex provinciae* si attuavano questi orientamenti. Si riconosceva l'autonomia piena, su determinati territori, ad *oppida latina, coloniae latinae, civitates foederatae, civitates liberae et immunes* (n. 121). Altre *civitates* locali erano considerate *liberae*, ma non *immunes*, cioè soggette al pagamento di *stipendia* e *portoria*. I rimanenti popoli erano mantenuti nello stato di *peregrini dediticii*, soggetti all'*imperium* del governatore, ed i loro territori, considerati *ager publicus*, o erano appaltati ai *publicani* contro pagamento

di una percentuale in prodotti (*vectigal*), o erano assegnati a *coloniae civium Romanorum* sempre dietro pagamento di un *vectigal* (*ager privatus vectigalisque*), o erano lasciati agli antichi proprietari, ma sotto condizione del versamento di un *vectigal*. Solo in linea eccezionalissima ed in tempi avanzati si cominciò a riconoscere a singoli individui o a colonie romane una *possessio vel ususfructus* sostanzialmente simile al *dominium ex iure Quiritium* (n. 130) sui terreni provinciali.

In sostanza, tolte le oasi più o meno numerose costituite da organizzazioni politiche in stato di vassallaggio (n. 121) e tolte, altresì, le poche *coloniae civium Romanorum* stabilite qua e là come filiali della *respublica*, il grosso della *provincia*, in uomini e cose, era trattato da Roma con assoluta negligenza delle situazioni costituzionali preesistenti. Le comunità politiche del luogo, spesso anche a causa della loro rudimentalità, non erano prese in considerazione come tali e i loro componenti erano, di conseguenza, classificati come *peregrini nullius civitatis* (anche detti *dediticii*, perché si erano arresi a discrezione). La loro proprietà immobiliare era disconosciuta e il loro trattamento era quello proprio dei sudditi temporanei di uno stato conquistatore.

121. Prescindendo dai rapporti di mera *amicitia* e di alleanza paritetica di Roma con le altre *civitates* e i *regna* (gli uni e gli altri stipulati mediante *foedera aequa*), giova fermare il discorso sulle relazioni di vassallaggio di stati esteri verso Roma. Esse potevano essere istituite o mediante *foedera iniqua* oppure mediante atti unilaterali dello stato romano: *deductio* di una colonia latina, concessione della *libertas* a una *civitas* con la *lex provinciae* o con altro provvedimento.

Dopo gli antichi *foedera iniqua* con le popolazioni latine, si vennero costituendo vari tipi che presero il nome dai popoli con cui per primi rapporti di tal genere erano stati istituiti. Si distinse pertanto, tra le seguenti condizioni di vassallaggio: a) il *ius Latii*; b) il *ius Italicum*; c) la condizione di *peregrini alicuius civitatis*.

(a) Il vassallaggio latino (*ius Latii*) costituiva la situazione più favorevole di subordinazione di popoli *peregrini* a Roma. Esso ineriva alla massima parte delle *civitates Latinae*, che lo avevano ottenuto mediante *foedera iniqua*, ma poteva essere stipulato anche con *civitates Italicae*. Inoltre Roma prese l'uso di fondare molte *coloniae Latinae*, i cui componenti ottenevano il *ius Latii*: qualora i coloni o alcuni di essi fossero *cives Romani*, la cittadinanza romana, in forza dell'adesione alla colonia latina, si perdeva alla seconda generazione.

La condizione dei *Latini* (sia *prisci* che *coloniarii*) era di autonomia politica interna, ma di subordinazione alla politica internazionale di Roma. I Latini non potevano, conseguentemente, avere altri amici e nemici fuori di quelli di Roma, dovevano contribuire alle necessità finanziarie di questa ed inviarle, in caso di guerra, truppe ausiliarie (*socii Latini*). In cambio essi godevano del *commercium* con i Romani e avevano altresì, se residenti in Roma (*incolae*), un limitato *ius suffragii*, concretantesi nel partecipare ai *comitia tributa*, votando però tutti in un'unica tribù estratta a sorte. Non pare che, di regola, ai Latini spettasse il *connubium* con i Romani.

Si riconobbe, infine, ai Latini la possibilità di ottenere la *civitas donatio* in tre casi: a) se, rinunciando alla propria cittadinanza, si fossero stabiliti a Roma; b) se avessero coperto una magistratura annuale in una città latina; c) se avessero accusato con esito positivo un magistrato romano di *crimen repetundarum* (n. 137).

(b) Il vassallaggio italico (*ius Italicum*) differiva dal vassallaggio latino per il fatto che agli Italici non si riconosceva né il *ius commercii*, né il *ius suffragii*, né alcuna facilitazione per l'acquisto della cittadinanza romana. Dato però che non era difficile per i *socii Italici* essere ammessi a far parte di una *civitas* latina, gli Italici riuscirono, per questa via indiretta, ad ottenere anch'essi la *civitas* romana, ancor prima che la cittadinanza stessa fosse a gran parte di essi concessa (88 a. C.: n. 81).

(c) Il vassallaggio peregrino era, infine, la condizione delle comunità politiche site in *provincia*, alle quali Roma non avesse ritenuto opportuno togliere l'autonomia politica.

Si distinguevano: a) le *civitates peregrinae foederatae*, le quali godevano *ex foedere* di una situazione non molto diversa da quella dei *socii Italici*, salvo che ai loro cittadini non pare fosse possibile l'acquisto, tramite il passaggio ad una *civitas* latina, della cittadinanza romana; b) le *civitates peregrinae liberae et immunes*, dichiarate unilateralmente (con la *lex provinciae* o con un *senatusconsultum* successivo) libere ed esenti da tributi, in condizioni cioè analoghe a quelle delle *civitates foederatae*, mediante un provvedimento unilaterale di Roma; c) le *civitates peregrinae liberae*, dichiarate unilateralmente libere, ma non esenti da tributi, sicché i loro cittadini erano tenuti al pagamento di imposte dirette per l'occupazione del suolo (*stipendia* o *decimae*) e di tributi doganali per il movimento terrestre e marittimo di merci (*portoria*) (n. 90).

Si noti che il *ius Latii* e il *ius Italicum* erano situazioni divenute progressivamente 'tipiche', e quindi indipendenti dall'insediamento delle comunità relative nel Lazio o in Italia. Sempre più frequenti furono quindi in provincia i vassalli con lo *status* di latini o di italici.

§ 19. — L'ORDINAMENTO DELLA 'RESPUBLICA' NAZIONALE ROMANA

SOMMARIO: 122. Quadro generale. — 123. L'ordinamento statale nella fase di assetto della *respublica* nazionale. — 124. L'ordinamento statale nella fase di apogeo della *respublica* nazionale. — 125. L'ordinamento statale nella fase di crisi della *respublica* nazionale. — 126. Il diritto romano preclassico.

122. L'ordinamento della *respublica* nazionale romana, della *libera respublica* dei secoli IV-I avanti Cristo, fu la continuazione essenzialmente coerente dell'ordinamento della *civitas* quiritaria, il naturale prosieguo di un assetto delle istituzioni civili romane che aveva avuto i suoi inizi ben prima del sec. IV a. C.

Ovviamente, rispetto all'ordinamento arcaico l'ordinamento della *respublica* nazionale si manifestò anche incommensurabilmente più ricco e articolato, in dipendenza delle nuove e sempre più complesse situazioni che vennero a profilarsi, nei tre secoli e mezzo della *respublica* nazionale, in campo politico, economico e sociale. Anzi la 'dinamicità' dell'ordinamento statale di questi secoli sembra essere stata di gran lunga maggiore che nel periodo precedente, e ciò non si dice soltanto perché più numerose e dettagliate sono le nostre fonti di informazione al riguardo, ma perché è fuor di dubbio che nel nuovo periodo le fonti di produzione dell'ordinamento non si ricondussero più al patriziato ed alle sollecitazioni rivoluzionarie esercitate dalla classe plebea per indurlo o per costringerlo sul piano politico ad assumersi la responsabilità formale di certe decisioni innovative. Nell'età della *libera respublica*, sia pur nel quadro formalmente unitario di una cittadinanza comprensiva sia dei patrizi che dei plebei, le disorganiche strutture dello stato (nate, si ricordi, da compromessi e da accomodamenti successivi, non da una chiara ed univoca e stabile riforma costituzionale) permisero, a seconda delle occasioni e delle opportunità determinate dalle alterne lotte di potere, interventi innovativi diversi e spesso concorrenti, se non addirittura contrastanti. Si che l'ipostasi di un 'ordinamento' caratterizzato dal principio alla fine in un certo modo riesce particolarmente difficile, nonché (giova avvertirlo) particolarmente deformante, anche se non esime dall'obbligo di un tentativo di inquadramento unitario.

Caratteristiche preminenti dell'ordinamento statale romano-nazionale furono, a nostro avviso, le seguenti: l'esclusivismo romano-nazionale, peraltro variamente corroso da sempre più numerose eccezioni, della sfera di applicazione dei suoi istituti; la pluralità e la varietà dei sistemi normativi, sia giuridici che non giuridici, che concorsero a costituirlo; la sua eccezionale vitalità e produttività, la quale andò peraltro a discapito di una sistemazione organica dei suoi istituti. La prima caratteristica richiama quella del-

l'esclusivismo patrizio dell'ordinamento quiritario (n. 49), e può essere forse indicata anche come una derivazione psicologica della stessa, ma se ne differenzia sostanzialmente per il fatto di riferirsi ad un valore nuovo, quello della 'nazionalità' romana (n. 73, 86), di gran lunga più elastico di quello arcaico, e quindi anche di gran lunga più esposto a deroghe numerose e (come vedremo) talvolta anche importanti. Quanto alle altre due caratteristiche, esse si rapportano alle accennate sconessioni strutturali della *respublica* e si spiegano come derivanti, in concreto, dalla necessità in cui Roma si trovò di venire incontro a sempre nuove esigenze della sua vita sociale e, nel contempo, dalla difficoltà che i Romani ebbero di realizzare questi compiti attraverso il lineare sviluppo dell'ordinamento più antico ed esclusivo.

La primitiva religiosità dell'ordinamento (n. 60) indubbiamente si attenuò invece di molto, ma non al punto che non ne rimasero in vita rilevanti tracce o conseguenze. Tracce superstiti di quella primitiva religiosità sono evidenti sopra tutto nell'ordinamento dello stato e del suo governo. Conseguenze indirette della stessa sono ravvisabili sopra tutto nell'ordinamento giuridico, ed in particolare nel *ius civile*, che fu ancora concepito, almeno fondamentalmente, come eterno ed immodificabile.

La comprensione dell'ordinamento statale romano-nazionale, in tutti i suoi complessi aspetti, e particolarmente nella caratteristica della molteplicità dei sistemi che concorsero via via alla sua evoluzione, può essere forse meglio raggiunta, ove si cerchi di fermarne i successivi stadi di crescita in correlazione con le tre fasi in cui è stato già precedentemente ripartito il periodo della *respublica* nazionale romana: la fase di assestamento, la fase di apogeo, la fase di crisi.

123. Nel periodo che va, approssimativamente, dal 367 al 283 a. C., in correlazione con l'assestamento della *respublica* nazionale romana nelle sue strutture fondamentali, avvenne la trasformazione praticamente completa dell'ordinamento cittadino, da ordinamento incentrato sui patrizi (qual era inizialmente) in ordinamento statale comune tanto ai *patricii* quanto ai *plebei* in quanto *cives Romani*.

Nucleo essenziale dell'ordinamento divenne, in questa prima fase storica della *respublica* nazionale, il *ius civile Romanorum*, un complesso di principi di comportamento uguale per tutti i *Romani* (e limitato strettamente agli stessi) che fu la risultante della confluenza a unità del primordiale *ius Quiritium*, delle norme del *ius legitimum vetus* e dell'*interpretatio* attivamente proseguita sin sulle soglie del

sec. III a. C. dai *pontifices*. Ma il *ius civile vetus* non occupò integralmente l'area dell'ordinamento della *respublica*. Esso si limitò a regolare il settore dei rapporti tra le *familiae*, mentre il settore puramente religioso fu di competenza di quel che si sarebbe detto più tardi il *ius sacrum*, appannaggio esclusivo dell'*interpretatio pontificum*, e il settore propriamente costituzionale fu oggetto di un regolamento di altra natura costituito in parte dagli istituti tradizionali della costituzione romana e in parte dalle norme modificative o innovative rispetto ai precedenti, poste dalle *leges publicae populi Romani*, cioè dai provvedimenti votati prima soltanto dai *comitia centuriata*, poi anche dai *comitia tributa* e dai *concilia plebis*.

Occorre insomma distinguere, in questa fase storica, il 'giuridico' dal 'non giuridico'. Giuridico, nel senso pieno della parola, fu il *ius civile* (che chiameremo *vetus* per differenziarlo dal *novum ius civile* di cui si parlerà tra poco); non giuridici furono gli altri due settori dell'ordinamento statale: quello religioso e quello costituzionale, dei quali fu peraltro subito evidente la linea evolutiva, dal non giuridico al giuridico. Sulla 'giuridificazione' delle norme religiose inlui *ab initio*, in una con la loro originaria parentela con il *ius Quiritium*, il fatto che il monopolio ne era detenuto, esattamente come per il *ius civile*, dai *pontifices*: ecco i motivi della incalzante denominazione di *ius sacrum*. Alla 'giuridificazione' dei principi costituzionali (che si sarebbe tuttavia completamente verificata solo a distanza di secoli, in età classica) dette un primo impulso il fatto che le *leges publicae populi Romani* non si limitarono a regolare le materie propriamente costituzionali, ma, uscendo dal loro campo specifico, interferirono anche, sempre più spesso, nelle materie proprie del *ius civile*, oltre che in quelle del *ius sacrum*. Per tal motivo, essendo relative al *ius* e costitutive di *ius*, le *leges publicae* si avviarono ad essere considerate esse stesse come espressione di una nuova specie di *ius*, denominato 'ius' appunto perché sussidiario del *ius civile*: il *ius publicum*.

124. Nel corso della fase di apogeo della *respublica* nazionale romana (283-146 a. C.) il fenomeno che per primo prese consistenza fu quello di un allontanamento sempre più netto del *ius civile Romanorum* dal *ius sacrum*. Al posto della giurisprudenza pontificale si andò affermando infatti, nell'opera di *interpretatio* del *ius civile*, una giurisprudenza essenzialmente laica, estratta dal ceto della *nobilitas*, la quale divenne progressivamente il centro di propulsione di tutta la vita giuridica romana. Il pensare 'giuridico' guadagnò dunque una autonomia ed una dignità nuove.

Quanto all'ordinamento costituzionale, esso rimase costituito in parte dagli istituti tradizionali e in parte dalle normative poste con le *leges publicae*, particolarmente numerose in materia elettorale, giudiziaria e criminale. Il concetto di *ius publicum*, originariamente limitato alle sole *leges* integrative del *ius civile*, insensibilmente e comprensibil-

mente si estese sino al punto di abbracciare tutte quante le *leges publicae*, anche se di argomento costituzionale. Non vi fu ancora, peraltro, una identificazione del *ius publicum* con tutte le istituzioni costituzionali ed amministrative della *respublica*: si giunse solo (e vi si sarebbe rimasti per tutto il periodo preclassico) a concepire come 'giuridico', come *ius*, tutto quanto, della materia costituzionale (oltre che di quella civilistica e di quella religiosa), fosse specificamente regolato da *leges publicae populi Romani*, tutto quanto formasse oggetto di quelle leggi e scaturisse da esse.

La caratteristica più spiccata della fase storica in esame fu però costituita dalla soluzione che i Romani dettero ad un duplice problema imposto dai tempi: il regolamento di nuovi tipi di rapporti, prevalentemente a carattere commerciale, ignoti agli antichi *mores*; e l'ammissione alla tutela giuridica, relativamente a quei rapporti, dei *peregrini*, che ormai in gran numero convenivano in Roma per trafficarvi con i *cives*. Questi due problemi, tra loro intimamente collegati, non solo non potevano essere risolti attraverso l'incremento del *ius civile*, ritenuto fondamentalmente immutabile, ma nemmeno potevano risolversi attraverso l'intervento del *ius publicum*, ostando a ciò il principio basilare dell'esclusivismo romano-nazionale dell'ordinamento statale. La soluzione fu trovata e attuata attraverso l'espedito della creazione del *praetor peregrinus*, cui fu riconosciuto il potere di accordare la tutela giuridica romana a quei rapporti commerciali tra Romani e stranieri che, pur essendo estranei al *ius civile vetus* e al *ius publicum*, non fossero in contrasto insanabile con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico romano. Per tal modo, attraverso la prassi del tribunale peregrino, si andò formando e consolidando un complesso di nuove istituzioni prive del carattere di esclusivismo romano nazionale, le quali costituirono un nuovo sistema giuridico (un sistema rientrante nel concetto di *ius civile Romanorum*, ma tuttavia sostanzialmente diverso dall'esclusivistico *ius civile vetus*), cui daremo, per intenderci, il nome di *novum ius civile*.

125. Nella fase di crisi della *respublica* nazionale (146-27 a. C.) al profondo travaglio delle strutture statali determinato dalle lotte e dai disordini che caratterizzarono quell'epoca corrispose, nel campo propriamente 'giuridico', una sempre più accentuata ed evidente carenza delle vecchie fonti e dei vecchi sistemi rispetto alle pressanti esigenze di nuovi regolamenti manifestate dalla vita sociale romana.

A queste nuove esigenze avrebbe dovuto, a rigor di termini, provvedere in tutto e per tutto il *ius publicum* attraverso le sue *leges*, e sta di fatto che la legislazione romana si intensificò notevolmente durante la fase di crisi della *respublica* nazionale. Tuttavia, anche per la difficoltà di convocare spesso i comizi e di portarli rapidamente alla decisione dei molteplici problemi che si ponevano, avvenne che,

all'atto pratico, il *ius publicum*, mentre sopperi abbastanza efficacemente alle istanze di riforma dell'ordinamento statale, e sopra tutto di regolamento e potenziamento della repressione criminale, non riuscì del pari a provvedere con la dovuta capillarità e tempestività al necessario rinnovamento dell'antiquato *ius civile*: un *ius civile* che, d'altra parte, la ormai evoluta collettività romana sempre meno mostrava di comprendere e sempre più difficoltosamente applicava alle mutate condizioni sociali. Indubbiamente, le *leges publicae* interferirono anche nel *ius civile* per reprimere alcuni abusi e anacronismi più clamorosi, ma di massima non lo fecero e non riuscirono a farlo.

Al regolamento dei rapporti civilistici secondo nuovi e più moderni criteri provvedero, in questa situazione, i magistrati giudicanti, e particolarmente il *praetor urbanus*: naturalmente, non attraverso l'emanazione di 'norme', che non avevano il potere di emanare, bensì in maniera del tutto indiretta. Avvalendosi dei poteri di comando, che costituivano la sostanza della loro *iurisdictio*, i magistrati giudicanti si assunsero la responsabilità di negare la tutela giurisdizionale a pretese fondate su principi superati e impopolari del *vetus ius civile* o addirittura di concedere protezione giurisdizionale ad istanze assolutamente ignote al *ius civile vetus*, ma rispondenti alle nuove esigenze sociali. Da questi spunti iniziali si sviluppò, col tempo, tutta una prassi, che assunse progressivamente la veste di un nuovo sistema giuridico, cui si sarebbe dato il nome (più tardi ancora però, e precisamente in età classica) di *ius praetorium* o *honorarium*.

126. Dopo aver così sommariamente delineato il processo di sviluppo dell'ordinamento romano nei sec. IV-I a. C., il problema che si pone è se, in relazione a quel che fu per i Romani dell'epoca 'diritto', sia lecito parlare di un periodo storico unitario.

Nonostante i dubbi di qualche romanista moderno (n. 9), noi riteniamo di sì. Parleremo di 'diritto romano preclassico' non solo per distinguere questo periodo storico da quello del diritto 'classico' che gli fece séguito, ma anche perché, a prescindere dalla denominazione puramente di comodo (n. 10), ci sembra che, come per tutto l'ordinamento della *respublica* romano-nazionale, sulla varietà degli aspetti e dei motivi del *ius* romano (*ius civile vetus*, *ius publicum*, *ius civile novum*, *ius honorarium*) prevalgano gli elementi caratterizzanti unitari.

Il diritto romano preclassico, a differenza di quel che si verificò per il settore religioso e per quello costituzionale dell'ordinamento dell'epoca, non ebbe in tutto e per tutto i caratteri dell'esclusivismo nazionale romano, ma si propone egualmente come espressione di un processo storico unitario (e come ben distinto sia dal diritto arcaico che da quello classico) particolarmente per i suoi connotati di laicità (o meglio, di laicizzazione progressiva), di tendenza decisa ad accrescere la sua sfera di influenza e di sviluppo 'tropicale' dei

suoi istituti. Mentre cioè nel periodo successivo della repubblica universale romana si sarebbe verificato, nel quadro di una vita sociale e politica fortemente compressa dal regime del principato, un processo di sistemazione e di semplificazione organica dei vari istituti giuridici romani (n. 196), si ebbe, in questo periodo, una tumultuosità, per dir così, 'primaverile' della vita giuridica. Non solo mancò l'organicità 'classica' dell'ordinamento, ma mancò addirittura, nell'empito della fioritura, una chiara visione del diverso valore della produzione, della interpretazione e della applicazione del diritto. Accanto ad istituti giuridici creati nei modi propri ed essenziali della produzione giuridica, altri se ne determinarono attraverso la prassi dei tribunali (là dove, a rigore, il diritto lo si sarebbe dovuto soltanto applicare), altri ancora se ne profilano attraverso l'attività solo formalmente interpretativa, ma sostanzialmente creativa, della giurisprudenza.

La stagione del diritto preclassico fu, insomma, quella in cui il diritto romano acquisì i tratti essenziali di quella che sarebbe stata nei secoli la sua struttura portante: una struttura ben più articolata e ricca di quella arcaica e rimasta, malgrado ogni modifica delle età successive, quella stessa che Giustiniano I avrebbe tramandato a noi nella sua grande compilazione dal sec. VI d. C. (n. 10).

§ 20. — IL 'IUS CIVILE VETUS'

SOMMARIO: 127. Il *ius civile vetus*. — 128. I caratteri del *ius civile vetus*. — 129. Il contenuto del *ius civile vetus*. — 130. Segue. I rapporti assoluti. — 131. Segue. I rapporti relativi.

127. Il cd. *ius civile vetus*, così da noi qualificato per differenziarlo dal *novum ius civile* di formazione successiva (n. 139), fu il *ius civile Romanorum* per antonomasia e costituì il sistema normativo fondamentale, il cardine di tutto quanto l'ordinamento giuridico preclassico. Il sistema cioè rispetto al quale tutti gli altri sistemi giuridici preclassici successivamente venuti in essere (*ius publicum*, *ius civile novum*, *ius honorarium*) furono considerati complementari e sussidiari.

Le radici del *ius civile vetus* affondano chiaramente nel diritto dell'età arcaica, di cui il *ius civile Romanorum* (il *ius* di tutto il *populus Romanus Quiritium*) fu appunto la risultante unitaria e la continuazione sul piano storico. Il processo di formazione del nuovo e più moderno sistema prese peraltro aspetti più precisi solo nel corso del sec. IV a. C. attraverso la laicizzazione dell'*interpretatio prudentium*, che conseguì alla cessazione del monopolio pontificale della giurisprudenza, e nel contempo fu causa della stessa.

A tal proposito, dati verosimili si frammischiano, nel racconto della tradizione, ad elementi puramente leggendari ed assai poco credibili. Ma la sostanza degli avvenimenti descritti dalla tradizione non presta il fianco a molteplici dubbi. Nel 304 a. C. il plebeo Gneo Flavio, scriba di Appio Claudio Cieco (n. 152), avrebbe sottratto ai pontefici i formulari delle *actiones* (formulari che proprio il suo patrono si era dato cura di riordinare e sistemare durante il pontificato) e li avrebbe resi pubblici, traendo tanta gratitudine dai concittadini, che riuscì a giungere, malgrado l'umile origine, alla carica di edile curule. La sua raccolta avrebbe costituito quel che i posteri chiamarono *ius civile Flavianum*. Qualche decennio dopo, Tiberio Coruncanio, il primo plebeo che riuscì a giungere alla carica di *pontifex maximus*, avrebbe determinato il crollo definitivo del monopolio giurisprudenziale dei *pontifices*, stabilendo che le consultazioni di questi ultimi dovessero essere pubbliche, e non più segrete.

In verità, che la decadenza del monopolio pontificale della giurisprudenza abbia avuto le sue radici nelle rivendicazioni della plebe è più che certo, ma che alla estinzione di quel monopolio sia stato del tutto estraneo il patriziato, come pure tenderebbe a far credere la tradizione, è assai discutibile. Alla fine del sec. IV a. C. ogni divergenza fra patriziato e plebe era ormai pressoché sopita, ed è quindi da credere che sia stato tutto un rivolgimento complesso delle condizioni sociali di Roma a produrre la sparizione di uno stato di cose divenuto anacronistico. Non è difficile accorgersi, del resto, attraverso lo stesso racconto della tradizione, che il patriziato partecipò attivamente al movimento per il rammodernamento della vita giuridica romana. È evidente, ad esempio, che Gneo Flavio, se la leggenda del *ius Flavianum* è vera, dovè fare ben altro che sottrarre furtivamente i formulari delle *actiones* ai *pontifices* (atto che sarebbe stato ritenuto sacrilego e lo avrebbe portato piuttosto alla morte, che non alla edilità curule). Tutt'al più egli si sarà limitato a prender nota delle *actiones* concesse di volta in volta, per i singoli tipi di fattispecie, ed a costituire, sulla base di questi appunti, una sorta di formulario, né va escluso che in tale attività gli sia stato di aiuto, se non addirittura di guida, l'esperienza giuridica del suo coltissimo patrono Appio Claudio. D'altronde anche Tiberio Coruncanio non potè verosimilmente disporre da un momento all'altro la pubblicità delle sedute dei pontefici, se già non si era creata la situazione della pratica inutilità di consultazioni segrete su argomenti ormai noti a tutti.

Fonti del *ius civile* furono ancora considerati i *mores maiorum* (n. 57), nell'assetto acquisito attraverso i secoli della *interpretatio pontificale*: alla quale, pur dopo l'emanazione delle *leges XII ta-*

bularum, era sicuramente riuscito di determinare non pochi e non piccoli sviluppi degli istituti giuridici primitivi adeguati alle nuove esigenze sociali. In astratto la via dell'incremento e della modificazione del *ius civile* era aperta alla possibilità che si formassero nuovi *mores*, sia per integrare che per surrogare i più vecchi e superati. Ma in pratica ciò si verificò su scala assai limitata e, comunque, mai nel senso di una abrogazione dei *mores* più antichi e di una loro sostituzione con istituti giuridici più rispondenti alle moderne esigenze. La religiosità originaria del *ius* lasciò nella coscienza romana un solco profondo, rappresentato dal convincimento unanime della eternità ed immutabilità dei vecchi istituti quiritari; e tale convincimento costituiva un ostacolo insuperabile a che le nuove e sopravvenute costumanze sociali, specie se derogative delle antiche, ricevessero il conforto di una vera e propria *opinio iuris ac necessitatis*, e fossero quindi considerate giuridicamente obbligatorie.

Lo sviluppo, almeno entro certi limiti, del *ius civile* fu attuato tuttavia (a prescindere dagli interventi del *ius publicum*: n. 138) in altro modo, e precisamente attraverso l'opera di *interpretatio* della giurisprudenza laica, che sopravvenne nel sec. III a. C. l'antica giurisprudenza pontificale. I nuovi giuristi laici non si limitarono, invero, alle attività puramente logiche della 'interpretazione' in senso proprio, ma, ritenendosi eredi e continuatori dei *pontifices* ed essendo uomini circondati da altissima estimazione sociale, si dettero a loro volta ad audacie interpretative non meno grandi di quelle dei *pontifices*, basando sulla loro personale *auctoritas* non poche creazioni di nuovi istituti o di nuovi sviluppi di istituti preesistenti. Per questa guisa quella integrazione del *ius civile*, che ripugnava ai Romani di compiere attraverso la via rettilinea della formazione di nuovi *mores* giuridici, venne ad essere effettuata tramite la mediazione dei *iurisprudentes*. Molte costumanze nuove che, come si è detto, la coscienza sociale non osava circondare della *opinio iuris ac necessitatis* acquistarono veste giuridica in quanto sorrette dall'*auctoritas* dei *prudentes* ed in quanto formalmente presentate da questi ultimi come applicazioni logiche e consequenziali dei *mores* quiritari.

128. Le caratteristiche dogmatiche del *ius civile vetus* si riaccompiano tutte, con maggiore o minore evidenza, ai caratteri dogmatici, già illustrati (n. 60), dell'antichissimo *ius Quiritium*; né sarebbe potuto essere diversamente per un ordinamento che era tanto rettilineamente derivato da quello originario della *civitas*. Peraltro i tratti fisionomici del *ius civile vetus* richiamano quelli del *ius Quiritium* allo stesso modo in cui la fisionomia dell'adulto richia-

ma quella del fanciullo. Il *ius civile* derivò dal *ius Quiritium* e ne assimilò gli istituti, ma non rimase davvero sulle sue antiquate posizioni, né si limitò ai soli sviluppi impressi al sistema quiritario dalla legislazione decemvirale e dall'interpretazione pontificale. E ciò significa che, mentre da un lato il *ius civile vetus* non è esplicabile senza un continuo rinvio alle sue origini quiritarie, d'altro lato i suoi istituti presentano, nel loro complesso, un quadro tanto evoluto da poter sembrare, a prima vista, addirittura diverso, almeno in certi punti, da quello dell'ordinamento giuridico arcaico.

Caratteristiche estrinseche del *ius civile vetus* furono: l'applicazione esclusivistica alla nazionalità romana e la limitazione al regolamento dei rapporti privati in senso ampio. Caratteristiche intrinseche al *ius civile* furono inoltre: il suo inquadramento nella sfera delle istituzioni costituzionali e del cd. *ius publicum*, nonché l'eternità dei suoi principi fondamentali.

(a) L'esclusivismo nazionale romano del *ius civile vetus* rappresentò un superamento dell'esclusivismo patrizio del *ius Quiritium* almeno per due motivi. Anzi tutto perché segnò il decadimento, praticamente completo (salvo residui formalistici di minima importanza), della differenziazione arcaica tra *patricii* e *plebeii*, tutti ormai considerati a pari titolo *cives Romani*. Secondariamente perché sostituì al criterio esclusivistico e anelastico della 'stirpe' (quiritaria) il criterio pur esso esclusivistico, ma ben più elastico, della 'nazionalità romana' nel senso già più volte illustrato.

L'elasticità del criterio esclusivistico nazionale si rivelò non solo nell'abbandono della pregiudiziale di stirpe ai fini del riconoscimento della qualifica di cittadino, ma più tardi anche nelle numerose concessioni, singole e collettive, a stranieri di usufruire della tutela dell'ordinamento giuridico: concessioni tanto più facili e frequenti quanto più limitate (in quanto tali) ai rapporti di rilievo esclusivamente economico. Ed invero, se in materia di rapporti pubblicistici la *respublica* fu assai restia ad abbandonare le sue posizioni esclusivistiche a favore dei *peregrini* (cioè a concedere agli stessi la cittadinanza: n. 86), essa non manifestò altrettanti resistenze nel concedere a quelli la tutela del *ius civile*, almeno limitatamente al *commercium*, ogni qual volta riscontrasse in essi un livello di civiltà corrispondente al livello di civiltà dei *cives Romani*.

(b) La limitazione del *ius civile vetus* ai rapporti privatistici in senso lato implica che si chiarisca, anzi tutto, cosa sia da intendere per 'rapporti privatistici in senso lato'. Si dice solitamente, tout court, che il *ius civile* romano non si occupò che del regolamento dei rapporti privatistici, cioè dei rapporti 'inter privos (o singulos)', nei quali non intervenisse lo stato. Ma l'affermazione

è equivoca e parzialmente erronea, in quanto sta di fatto che i Romani considerarono di *ius civile* anche rapporti ed atti, che noi inquadriamo oggi tra quelli pubblicistici: così i rapporti processuali attinenti alla tutela dei diritti civilistici, la *manumissio censu* e via dicendo. La verità è che il *ius civile (vetus)* fu certo essenzialmente relativo ai rapporti privatistici, ma riguardò anche rapporti pubblicistici con essi collegati e ad essi, in certo qual modo, coordinati o accessori. Quindi il meglio che può dirsi di esso, in sede di prima approssimazione concettuale, è, appunto, che attenne ai rapporti privatistici 'in senso lato'.

Ai rapporti privatistici, sia pure in senso lato, il *ius civile vetus*, fu, tuttavia, si badi, rigidamente limitato: nel senso, cioè, che mai avviene di trovar nelle fonti riferito ad esso il regolamento di rapporti meramente pubblicistici, non connessi con rapporti privatistici. Il fenomeno non può avere, a nostro avviso, altra spiegazione che questa: il *ius civile vetus*, essendo derivato dai precedenti sistemi del *ius Quiritium* e del *vetus ius legitimum*, essendosi d'altra parte ristretto e concentrato nell'attività interpretativa dei *prudentes*, rimase aderente (né poteva essere diversamente) allo stesso ordine di interessi già presi in considerazione dagli accennati ordinamenti arcaici. L'*interpretatio prudentium*, se poté svolgere un'azione anche audace di sviluppo dei vecchi principi, non poté d'altro canto spingersi ad occuparsi di interessi estranei a quelli che avevano formato oggetto degli archetipi su cui ebbe a lavorare e da cui, quindi, ebbe a dipendere.

Può dirsi, in conclusione, che tutto e solo ciò che in periodo arcaico era stato considerato *ius* fece parte del *ius civile vetus*. Ciò che, invece, non aveva formato oggetto di regolamento 'giuridico' arcaico (e cioè, principalmente, l'organizzazione costituzionale dello stato) rimase necessariamente estraneo all'*interpretatio prudentium*, e quindi al *ius civile vetus*. Dal quale, bisogna aggiungere, progressivamente si allontanarono e diversificarono i regolamenti propriamente religiosi (del cd. *ius sacrum*), che rimasero monopolio dei *pontifices* e dei sacerdoti in genere.

(c) Come già il *ius Quiritium* e il successivo *ius legitimum vetus*, il *ius civile* rimase inquadrato nella sfera del *fas*. Rispetto all'ordinamento giuridico arcaico fu però sua caratteristica ulteriore e specifica l'inquadramento nella sfera delle istituzioni costituzionali, che si erano venute frattanto articolando, e la subordinazione alle normative poste dal cd. *ius publicum*, cioè dalle *leges publicae populi Romani*. Sul che ritorneremo tra breve, quando parleremo del *ius publicum* (n. 138).

(d) Altra caratteristica intrinseca del *ius civile vetus* fu la eternità dei suoi principi, incorporatisi nell'*interpretatio prudentium*

tium e dalla stessa custoditi, garantiti e espliciti in ordine alle singole fattispecie della vita sociale. La lontananza (nel tempo e nelle valutazioni sociali) da quei *mores maiorum* da cui era scaturito il *ius Quiritium*, l'importanza addirittura eccessiva conferita via via alla legislazione decenvirale, l'autorità progressivamente conquistata dalla giurisprudenza laica e l'audacia delle sue interpretazioni innovative concorsero nel far affievolire la concezione secondo cui fonte prima e più autorevole del diritto fossero i *mores maiorum*. Il *ius civile* fu visto come un patrimonio inalienabile di principi generali non soggetti a modifiche (e in questo senso richiamò la immodificabilità dell'antico *ius Quiritium*), ma fu concepito altresì come un insieme di principi che potevano essere applicati alle situazioni concrete con grande ampiezza di iniziative (e in questo senso, ed entro questi limiti, esso poté sensibilmente evolversi e riformarsi col progresso dei tempi).

Tutto fa credere insomma che l'autorità del *ius civile* non fosse più sentita così tassativa e immutabile come per l'antico *ius Quiritium*. Senza disconoscerne la eternità, i Romani cominciarono ad ammetterne una limitata modificabilità, almeno in punti secondari. Immutabili furono solo considerati i principi sommi, che vennero ritenuti quasi come espressione naturale della stessa civiltà romana.

129. Le linee generali del sistema del *ius civile vetus* vanno costantemente poste in relazione, per poter essere meglio comprese, con i cenni a suo tempo dati in ordine al contenuto del *ius Quiritium* (n. 62-63) e del *ius legitimum vetus* (n. 69-72).

Il progresso dei tempi si nota facilmente, ma altrettanto facilmente si avverte, quando si analizzino spassionatamente gli istituti, l'aderenza del sistema civilistico ad una società eminentemente agraria, di cui la cellula elementare è tuttora la *familia*, ma di cui il fulcro è divenuto lo sfruttamento terriero mediante forze di lavoro che fanno essenzialmente capo alla schiavitù. Anche se vale formalmente per tutti i Romani, nella realtà il *ius vetus* è essenzialmente il diritto che tutela gli interessi degli *adsidui* e più in generale degli abbienti: un diritto che favorisce la concentrazione della ricchezza in un numero ristretto di famiglie e che, per conseguenza, avvertitamente o inavvertitamente, si presta in molteplici modi al sacrificio degli elementi sociali più deboli o meno intraprendenti a tutto vantaggio di quella *nobilitas* senatoria (e delle sue fedeli adherenze clientelari) da cui provengono i giuristi che lo interpretano.

(a) Soggetti dei rapporti giuridici civilistici erano esclusivamente i *cives Romani*, se ed in quanto godessero inoltre della autonomia fami-

liare, fossero cioè 'sui iuris', indipendenti da un *pater familias* vivente (n. 85). Anche le donne erano ormai ammesse alla soggettività giuridica, se esenti da *patria potestas*, ma non senza qualche limitazione residua dalla loro condizione arcaica di sottoposte (e connessa, si aggiunga, con la persistente esclusione loro dalla vita politica): esse non potevano essere titolari di *potestas* sui *filii* e sugli ulteriori discendenti. I *peregrini* avevano la soggettività solo se avessero ottenuto la concessione del *commercium* ed eventualmente anche del *connubium*: naturalmente entro gli stretti limiti di queste concessioni.

Oltre che per morte del *pater familias* o per perdita della *civitas libertasque* da parte di costui, l'autonomia familiare si poteva acquistare, da un sottoposto libero, per *emancipatio*, un istituto derivato, per via di faticosa interpretazione, dalla norma decemvirale 'si *pater filium ter venum duit, filius a patre liber esto*'. Il *pater* che volesse liberare il *filius* dalla sua *potestas* e renderlo estraneo alla *familia* (il che poteva essere motivato tanto dall'intento di eliminare un concorrente al patrimonio familiare, quanto dal desiderio di procurarsi una *familia* alleata facente capo all'emancipato) mancipava il figlio ad un amico compiacente, che lo acquistava come *liber in mancipio* e subito dopo lo manometteva: per il che il figlio rientrava automaticamente in *potestate patris*. La *mancipatio* e la *manumissio* si ripetevano poi ancora due volte, ma alla terza *manumissio* il *filius*, oltre che ormai *liber a patre*, era libero anche dall'amico, quindi era diventato soggetto giuridico. Per le *filiae* e i discendenti di grado ulteriore al primo (*nepotes*) si riteneva sufficiente, visto che la legge decemvirale aveva parlato di 'filius', il compimento di una sola *mancipatio* e di una sola *manumissio*.

Fatti estintivi dell'autonomia familiare erano gli stessi che facevano perdere la *civitas libertasque*. In più, l'*adrogatio* (sempre più rara) di un *pater familias* ad opera di un altro *pater familias* e la *conventio in manum* di una donna *sui iuris* (la quale diventava pertanto sottoposta, *filiae loco*, nella famiglia del marito).

(b) La logica dell'autonomia familiare impose che fossero considerati soggetti giuridici, senza più alcuna remora, non solo le *mulieres*, ma anche gli *impuberes* (maschi o femmine che fossero), i *patres familiarum* divenuti dementi (i cd. *furiosi* della legge decemvirale) e quelli che si manifestassero gravemente *prodigi*. Ma sarebbe stato contro l'interesse loro, delle loro *familiae* e della stessa comunità lasciarli liberi di compiere le attività che non erano capaci di svolgere (donne puberli comprese, causa la loro ineliminabile *levitas animi*) in modo ragionevole. Pertanto tutte queste persone (si ripete: se ed in quanto familiarmente autonome) furono ritenute incapaci di agire, persone cioè di cui la volontà dovesse essere integrata o sostituita da quella di un *pater familias* responsabile chiamato (per testamento o per legge) a curarne oculatamente gli interessi. In questo senso 'assistenziale' si svolsero (e presero anzi la loro denominazione caratteristica) gli istituti di cui la legge decemvirale aveva piantato le radici: la *tutela* (*impuberum* e *mulierum*) e la *cura* (*prodigi*, *furiosi*). Se l'incapacità di giu-

dizio e di volontà era totale, al *tutor* e al *curator* spettava una vera e propria funzione sostitutiva (cd. *negotiorum gestio*); se essa era invece solo parziale (caso, ad esempio, delle *mulieres* e dei *pubertati proximi*), le attività giuridiche si lasciavano compiere al soggetto, ma con l'integrazione della volontà del suo custode (*auctoritas tutoris*).

(c) Oggetti di rapporti giuridici civilistici erano: gli individui liberi in *potestate patris*, in *manu*, in *mancipio*; i *servi*, su cui veniva esercitato un *dominium* di tipo speciale (cd. *dominica potestas*), con qualche connessione con la *potestas* sui *liberi in mancipio*; le *res* in senso stretto, cioè gli animali subumani e le cose inanimate; infine, ma con modalità di esercizio sempre più affievolite col procedere dei tempi, gli *obligati*, cioè i soggetti giuridici vincolati (e nei limiti in cui fossero vincolati) da *obligatio* nei confronti di un *creditor* (n. 131).

Le *res* erano l'oggetto tipico del *dominium ex iure Quiritium* (n. 130) e si distinguevano in due categorie fondamentali: le *res mancipi*, connesse all'antico *mancipium* e trasferibili *inter vivos* solo mediante *mancipatio* ed *in iure cessio*; e le *res nec mancipi*, connesse all'arcaica *possessio della pecunia* e trasferibili *inter vivos* mediante semplice *traditio*. Ma non tutte le *res* erano passibili di disponibilità privata (*res in commercio* o *in patrimonio*): vi erano anche le *res extra commercium* (o *extra patrimonium*), sottratte alla disponibilità privata o perché *res divini iuris* (cioè *sacrae*, *sanctae*, *religiosae*) o perché *publicae* (cioè appartenenti alla comunità nel suo complesso: strade, edifici pubblici, *flumina publica* ecc.).

(d) La *familia* era un complesso di oggetti giuridici, ma era ormai limitata, in senso proprio, all'insieme dei sottoposti a *patria potestas*, *manus*, *mancipium*, vale a dire: *filii*, *nepotes*, *mulieres in manu*, *liberi in mancipio*. Per estensione ne facevano parte anche i *servi* (cd. *familia servilis*), che avevano una posizione intermedia tra i *liberi in mancipio* e le *res*. Della *patria potestas* e della *manus* potevano essere titolari, abbiam detto, solo i maschi: rispetto ad essi i sottoposti erano *adgnati* (da *ad-nasci*). Della *potestas* sui *liberi in mancipio* (essenzialmente i *filii* acquistati presso altri o ricevuti a *noxa* dal loro *pater*) e della *dominica potestas* sui *servi*, la titolarità poteva spettare invece anche alle donne.

I *filii in potestate* erano tali per nascita da *iustae nuptiae*, per *adrogatio*, o infine per *adoptio*. Quest'ultima era un adattamento, escogitato dalla giurisprudenza, dell'*emancipatio*: alla terza *mancipatio* del *filius* l'acquirente non lo manometteva, ma, in un finto processo *in rem*, subiva passivamente che un altro soggetto (l'adottante) lo rivendicasse come proprio figlio e se lo facesse aggiudicare dal connivente magistrato.

Sui membri liberi della *familia* (e a maggior ragione sui *servi*) il *pater* aveva sempre le tradizionali facoltà di disporne come credesse meglio, quindi anche di alienarli a terzi (*ius vendendi*) o di ucciderli (*ius vitae ac necis*); ma le alienazioni (salvo che ai fini dell'*emancipatio* e dell'*adoptio*) erano infrequenti, e ancor meno diffuso era l'esercizio del *ius vitae ac necis*. Ormai i figli non erano più fonte di ricchezza, vista l'abbondanza dei *servi*, salvo che per qualche famiglia proletaria (che

li alienava eventualmente, a titolo oneroso, a famiglie più abbienti, di cui diventavano *liberi in mancipio*: le famiglie ricche tendevano, infatti, ad escluderli dalla cerchia familiare mediante l'*emancipatio* o a procurarseli (mancando di figli di sangue, o volendo istituire utili alleanze con altre famiglie) mediante l'*adoptio*. È da notare, piuttosto, che l'antico diritto di *manumittere i liberi in mancipio* si era irrimediabilmente esteso, causa la stretta analogia intercorrente tra le due categorie, anche ai *servi* (i quali non erano *liberi* e tanto meno erano *cives Romani*): donde la deplorabile possibilità che uno schiavo acquistasse, in virtù dell'affrancazione disposta dal suo padrone, la *civitas libertasque*. Né l'affrancazione era difficile. Se ne praticavano tre tipi: *manumissio testamento* (disposta appunto nel testamento), *manumissio vindicta* (finto processo di asserzione della indipendenza del sottoposto fatto, nei confronti dell'avente diritto, da un amico in veste di *adsertor libertatis*), *manumissio censu* (iscrizione del sottoposto nelle liste censuali sulla base dell'affermazione, compiacentemente ricevuta dai censori, che fosse un uomo libero e *sui iuris*).

(e) Le *iustae nuptiae*, fondamento primo della *patria potestas sui filii*, potevano consistere: o nel vecchio *matrimonium cum manu*, cioè in una *conventio in manum* operata ai fini di matrimonio (sulla base di una *confarreatio*, di una *coemptio* o dell'*usus*); oppure nel nuovo *matrimonium sine manu*, che la giurisprudenza aveva escogitato per evitare la sottoposizione della *mulier* alla *manus* del marito o del suo *pater familias*, e quindi per far sì che la donna rimanesse *sui iuris* (con proprio patrimonio indipendente) oppure soggetta al *pater familias* originario (con l'aspettativa di ereditare da lui), pur dando al *maritus* dei *filii* sottoposti alla sua *potestas*. Bastava a questo scopo che la donna entrata in convivenza con l'uomo si allontanasse dalla casa maritale per tre notti consecutive ogni anno: questa *trinoctii usurpatio* impediva il compimento dell'anno di *usus* ed impediva pertanto l'acquisto della *manus* sull'*uxor*, sempre beninteso che non vi fosse stata *confarreatio* o *coemptio*.

I requisiti necessari perché un *matrimonium (sine manu)* fosse considerato *iustum* e una *conventio in manum* fosse considerata fatta *matrimonii causa* furono: la manifesta e normale convivenza dei soggetti come coniugi; la seria e costante intenzione degli stessi di essere e di rimaner tali (cd. *affectio maritalis*, dimostrata particolarmente dal reciproco riguardo, cioè dal cd. *honor matrimonii*); il *connubium* tra i due; la inesistenza tra i coniugi di vincoli stretti di parentela di sangue (*cognatio*), la cui presenza avrebbe determinato un *incestum*.

Il *divortium* tra i coniugi si compiva: o mediante l'*actus contrarius* di quello che aveva determinato il *matrimonium cum manu* (*diffarreatio*, *remancipatio*), oppure, nel *matrimonium sine manu*, mediante l'evidente venir meno della *affectio maritalis*: il che poteva succedere anche ad uno soltanto dei coniugi (cd. *repudium*, generalmente operato dal marito). Per sciogliere un *matrimonium cum manu* costituito mediante *usus* occorreva che il marito, avendo sull'*uxor* veste di *pater*,

mancipasse la *mulier* al *pater* di origine oppure la emancipasse e la rendesse *sui iuris*.

Gli *oneri matrimonii* dovevano essere sopportati dal marito (o dal suo *pater familias*). Ma proprio *ad onera matrimonii ferenda* sorse nell'uso l'istituto della *dos*, cioè di un piccolo capitale affidato in esclusiva appartenenza patrimoniale al marito dalla *mulier sui iuris*, dal *pater* della donna *alieni iuris* (cd. *dos profecticia*), o infine da un terzo interessato alla buona riuscita del matrimonio (cd. *dos adventicia*). La costituzione della dote poteva avvenire in tre modi: mediante *dotis datio*, cioè trasferimento reale dei beni dotali (con *mancipatio*, in *iure cessio*, *traditio*); mediante *dotis dictio*, negozio *verbis* di solenne assunzione unilaterale dell'obbligo di versare una certa *dos* al marito; mediante *dotis promissio*, cioè mediante *stipulatio* tra marito e costituente, creativa dell'*obligatio* di versare la dote. Eventualmente il costituente poteva farsi anche promettere dal marito (con una *stipulatio*) la restituzione della *dos* in caso di scioglimento del matrimonio (cd. *dos recepticia*): altrimenti la dote rimaneva al marito.

(f) Quando il soggetto giuridico moriva senza testamento, la successione *ab intestato* nell'*hereditas* obbediva solo in parte alle regole poste in materia dalle *XII tabulae*. Erano chiamati in primo luogo i *sui heredes*, i quali acquistavano l'eredità *ipso iure* (cd. *heredes necessarii*); in mancanza di *sui heredes* (per non avere il *pater* lasciato *filii in potestate* o per essere l'ereditando una *mulier*), era chiamato ad accettarla il più vicino dei collaterali in linea maschile (*adgnatus proximus*); se l'*adgnatus proximus* non accettava, l'*hereditas* non andava agli *adgnati* di grado successivo, ma (per i patrizi) ai *gentiles*; mancando o non accettando i *gentiles*, i cespiti ereditari divenivano *res nullius*. La limitazione degli *heredes voluntarii* (cioè chiamati se accettanti) all'*adgnatus proximus* (ed agli improbabilissimi *gentiles*) fu conseguita dalla giurisprudenza pontificale e laica in sede interpretativa, probabilmente allo scopo di ridurre al minimo le possibilità di dispersione del patrimonio familiare e dei *sacra domestica*: allo scopo cioè di spingere i soggetti, quando non avessero *sui heredes* (o non avessero fiducia nei *sui heredes*), verso la devoluzione dell'*hereditas* (nella sua globalità di attivo e passivo) ad una o più persone di loro gradimento, da nominare *heredes ex testamento*.

La grande novità dell'*interpretatio* giurisprudenziale fu, in questo quadro, la creazione di un nuovo tipo di *testamentum*, il *testamentum per aes et libram*, inteso per sua natura alla istituzione dell'*heres* di fiducia del testatore, diretto cioè a far sì che il patrimonio del soggetto giuridico fosse da lui stesso assegnato alla persona o alle persone ritenute più degne e capaci. Il *testamentum per aes et libram* derivò dalla prassi di una originaria alienazione di tutto il proprio patrimonio ad una persona di fiducia (*familiae emptor*), affinché la devolvesse, dopo la morte del *mancipio dans*, secondo le sue indicazioni: *mancipatio familiae (pecuniaeque)*. Le disposizioni erano dette a voce (*nuncupatio*), ma invalse l'uso di farne, a scopi probatori, un verbale (*testatio*) su *tabulae* cerate sigillate dagli altri attori della *mancipatio* (il *familiae*